

INDICE N. 195

PANORAMA STATALE

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CIPE

DELIBERA 6.8.15 . - Fondo sanitario nazionale 2013 - ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (GU n. 277 del 27.11.15)

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 28 ottobre 2015 - Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015. (Determina n. 12). (GU n. 267 del 16,11,15)

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 276 del 26.11.15)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 ottobre 2015 - Attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. (GU n. 268 del 17.11.15)

DECRETO 9 novembre 2015 - Rettifica del decreto 28 ottobre 2015, di ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento unico di programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali.

MINORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 novembre 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, il Tribunale

di sorveglianza di Caltanissetta, l'Ufficio di sorveglianza di Bolzano, l'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta e l'Ufficio di sorveglianza di Trapani - settore penale. (GU n. 279 del 30.11.15)

PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2015 .

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. (GU n, 271 del 20.11.15)

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2015 - Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2014. (GU n. 277 del 27.11.15)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sviluppo Sociale società cooperativa sociale - onlus», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 17.11.15)

DECRETO 28 ottobre 2015 . - Liquidazione coatta amministrativa della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione », in Varese e nomina del commissario liquidatore. . (GU n. 277 del 27.11.15)

DECRETO 2 novembre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Lo Scudo Cooperativa Impresa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2015 .- Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) , della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio. (GU n. 276 del 26.11.15)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2015 Liquidazione coatta amministrativa della «Agape - cooperativa sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 279 del 30.11.15)

DECRETO 28 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Alba società cooperativa sociale onlus», in Varese e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 279 del 30.11.15)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015 , n. 184 .

Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9 -bis , della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (GU n. 274 del 24.11.15)

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015 , n. 186 .

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (GU n. 275 del 25.11.15)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 21 settembre 2015 - Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. (GU n. 270 del 19.11.15)

REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2015 - Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2016. (GU n. 267 del 16.11.15)

SANITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 82/2015). (GU n. 269 del 18.11.15)

DECRETO 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 83/2015). (GU n. 269 del 18.11.15)

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2012. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 80/2015). (GU n. 276 del 26.11.15)

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 81/2015). (GU n. 276 del 26.11.15)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2015 Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a., in Milano, per la disciplina di «malattie dell'apparato locomotore». (GU n. 277 del 27.7.15)

DECRETO 16 novembre 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione dell'IRCCS «Policlinico San Matteo», in Pavia, nelle discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica». (GU n. 277 del 27.7.15)

DECRETO 9 novembre 2015 . - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico all'«Istituto Giannina Gaslini», in Genova, per la disciplina «materno-infantile». (GU n. 279 del 30.11.15)

PANORAMA REGIONALE

ANZIANI

MOLISE

DGR 29.10.15, n. 592 -PAR FSC MOLISE 2007-2013. ASSE IV "Inclusione e servizi sociali" - linea di intervento iv.b "rete socio-sanitaria regionale". piano di azione per l'obiettivo di servizio "servizi di cura alla persona – anziani" - azione n. 6 "qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". estensione del percorso formativo agli addetti all'assistenza di base (o.s.a.) e agli animatori socio-educativi.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 547 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il Governo, riguardanti l'incremento, l'utilizzazione e le procedure relative alle risorse destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche. (BUR n. 296 del 18.11.15)

LOMBARDIA

DD 23.11.15 - n. 10045 - L.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione». rettifica del decreto n. 8960 del 28 ottobre 2015: approvazione nuova graduatoria del bando regionale 2015 impegno e contestuale liquidazione del contributo ai comuni interessati. (BUR n. 48 del 26.11.15)

BILANCIO

FRIULI V.G.

L.R. 19.11.15, n. 27 - Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014. (BUR n. 47 del 25.11.15)

DIFESA DELLO STATO

MARCHE

DGR 2.11.15, n. 945- Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017. (BUR n. 101 del 13.11.15)

EDILIZIA

TOSCANA

DGR 16.11.15, n. 1088 - Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 - Ripartizione risorse annualità 2015.(BUR n. 47 del 25.11.15)

ENTI LOCALI

SICILIA

L.R. 12.11.15, n. 28. - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale.

FAMIGLIA

PIEMONTE

DD 30.9.15, n. 764 - Nomina dei componenti del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie istituito con D.G.R. n. 25 - 1255 del 30 marzo 2015. (BUR n. 46 del 19.11.15)

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 12 novembre 2015, n. G13927 - DGR 472 del 14 ottobre 2011: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Approvazione dei verbali della Commissione Tecnica relativi all'esame delle istanze presentate nel 2015 per accedere ai benefici annualità 2016, ai sensi dell'art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e ss.mm.ii. (BUR n. 94 del 24.11.15)

MOLISE

DGR 29.10.15, n. 580 - Piano integrato "giovani molise" d.g.r. n. 473/2011 e ss.mm. e ii. – provvedimenti. (BUR n. 36 del 16.11.15)

TOSCANA

DGR 16.11.15, n. 1098 - DGR 897/15 - Approvazione del Progetto regionale in materia di politiche giovanili "Giovani attivi". (BUR n. 47 del 25.11.15)

IMMIGRATI

VENETO

DGR 29.10.15, n. 1516 - Interventi di sostegno alle attività aggiuntive dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ulss del veneto in relazione all'emergenza migranti e approvazione protocollo d'intenti tra la regione del veneto e l'arma dei carabinieri. avvio procedure di spesa per l'anno 2015. (BUR n. 108 del 13.11.15)

MINORI

LOMBARDIA

DCR. 3.11.15 - n. X/885 - Mozione concernente le comunicazioni scolastiche a entrambi i genitori (separati/divorziati)

DCR 3.11.15 - n. X/889 - Mozione concernente la situazione del centro assistenza minori di Milano

PIEMONTE

DD 11.11.15, n. 868 - Estensione Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse statali per la realizzazione degli interventi. Accertamento di entrata sul cap. 26318/2015 ed impegno di spesa di euro 75.000 (cap. 152554/2015). . (BUR n. 46 del 19.11.15)

DGR 9.11.15, n. 35-2402 - Art. 8/ter D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. Disposizioni in merito alle Comunità' Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori. . (BUR n. 46 del 19.11.15)

SICILIA

DASS 21.10.15 - Modifica del decreto 28 febbraio 2005, concernente modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori. (GURS n. 47 del 13.11.15)

VENETO

DGR 29.10.15, n. 1493 - Prosecuzione delle attività delle Equipos Specialistiche Interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, di cui alla DGR 901 del 04 giugno 2013 (L. 269/1998). (BUR n. 109 del 17.11.15)

NON AUTOSUFFICIENTI**PIEMONTE**

DD 21.9.15, n. 737 - DGR 29-5369 del 21.02.2013 -ASL TO 4- Autorizzazione all'esternalizzazione mediante concessione dei servizi socio sanitari dell'RSA "Euforbia" sita a Varisella, in via Fiano n. 30/A. (BUR n. 46 del 19.11.15)

PERSONE CON DISABILITÀ**CAMPANIA**

DGR 10.11.15, n. 546 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità' in regione Campania - modifiche e integrazioni. (BUR n. 69 del 23.11.15)

LAZIO

del 16 giugno 2015, n. 291, interventi per la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno di spesa 260.000,00 euro sul capitolo H41939 (Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2015. (BUR n. 95 del 26.11.15)

POLITICHE SOCIALI**PIEMONTE**

DD 4.8.15, n. 649 - Fondazione "Opera Pia Sella - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) con sede in Mosso (BI) - Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 46 del 19.11.15)

DD.28.9.15, n. 755 - Fondazione Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S. con sede in Oleggio (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita giuridica di diritto privato. (BUR n. 46 del 19.11.15)

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 23.7.15, n. 165 - Approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza per anziani Renon" di Renon (BUR n. 47 del 24.11.15)

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE

TOSCANA

DGR 9.11.15, n. 1062 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana per il supporto alle funzioni di accompagnamento alla realizzazione del progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP).- Annualità 2015- 2016. (BUR n. 46 del 18.11.15)

UMBRIA

DD 9.11.15, n. 8273 - Approvazione dei modelli per la domanda e l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale di cui al regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 4. Determinazioni. (BUR n. 58 del 18.11.15)

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 novembre 2015, n. G14012 - Approvazione delle "Linee guida per l'Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) per l'utilizzo delle risorse destinate ai sensi della determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e A.S.A.P. del 21 dicembre 2012 registrata dall'Ufficiale Rogante in data 4 marzo 2013, reg. cron. n. 16051. Approvazione proposta di implementazione delle attività "progetto di valorizzazione dell'immagine del servizio civile nazionale nella Regione Lazio", del programma dettagliato delle attività e del relativo cronoprogramma presentati da A.S.A.P. (BUR n. 95 del 26.11.15)

Determinazione 17 novembre 2015, n. G14125 - Oggetto: Concessione ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle attività progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale" – determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014 n. G10003 e del 29 luglio 2014, n. G10919.

LOMBARDIA

DD 18.11.15 - n. 9849FRIM - linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IX provvedimento 2015

PIEMONTE

DD 30.9.15, n. 763 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Asti, con sede in Asti, Piazza Catena 2, accreditato alla classe 2[^]- sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ02190. (BUR n. 46 del 19.11.15)

SANITÀ
ABRUZZO

DCR 13.10.15, N. 43/2 : Impegni del Governo regionale per la Sanità abruzzese.

CAMPANIA

DGR 6.11.15, n. 535 - Disegno di legge recante: Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. (BUR n. 67 del 16.11.15)

DGR 18.11.15, n. 553 - Piano regionale per il flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalità' (CEDAP) in regione Campania. (BUR n. 69 del 23.11.15)

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO RISOLUZIONE n. 1443 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere una adeguata campagna di informazione e comunicazione rivolta agli operatori ed ai nuclei familiari circa la prevenzione vaccinale, allargarne l'offerta gratuita ad altre patologie ad alta pericolosità quale il meningococco B, rivedendo inoltre la deliberazione regionale dell'11 novembre 2013. (BUR n. 296 del 18.11.15)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00524 - DCA n. U00513 del 30 ottobre 2015: "Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" – Rettifica per mero errore materiale (BUR n. 92 del 17.11.15)

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00526 - Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 92 del 17.11.15)

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00527 - Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES) 118 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 92 del 17.11.15)

DGR 10.11.15, n. 607 - Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). (BUR n. 93 del 19.11.15)

Determinazione 6 novembre 2015, n. G13567 - Nomina componenti gruppo di lavoro regionale per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti/cittadini, il monitoraggio dei tavoli misti permanenti e sulla partecipazione civica (ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. U00239 del 18.07.2014) (BUR n. 93 del 19.11.15)

Determinazione 17 novembre 2015, n. G14130 - Costituzione del Gruppo di Coordinamento regionale dei programmi di screening oncologici (DCA 191/2015) (BUR n. 93 del 19.11.15)

Determinazione 24 novembre 2015, n. G14554 - Approvazione elenco dei Centri Malattie Rare riconosciuti ai sensi dei DCA n.U00387/2015 e n.U00429/2015. (BUR n. 93 del 19.11.15)

Decreto del Commissario ad Acta 12 novembre 2015, n. U00537 - Decreto n. U000498 del 26 ottobre 2015 - Rettifica nominativo componente della Commissione regionale per le attività di Farmacovigilanza. (BUR n. 93 del 19.11.15)

LIGURIA

DGR 19.10.15, n. 1150 - Accreditamento Centri di Formazione per corsi di rianimaz. cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio dell'autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraosped. (BUR n. 46 del 18.11.15)

DGR 26.10.15, n. 1174 - Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 19.2.2015 (rep. 32/ CSR) in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie. (BUR n. 46 del 18.11.15)

DGR 26.10.15, n. 1176 - Finanziamento a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R. per l'acquisto dei medicinali innovativi ad altissimo costo per epatite "C". Impegno di euro 8.000.000,00. (BUR n. 46 del 18.11.15)

LOMBARDIA

DGR 20.11.15 - n. X/4376 - Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del welfare per l'esercizio 2015 Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del welfare per l'esercizio 2015

DCR 3.11.15 - n. X/884 Mozione concernente i treni speciali per il trasporto dei malati verso Lourdes

PIEMONTE

DGR 2.11.15, n. 32-2366 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie (Rep. N. 32/CSR del 19 febbraio 2015). (BUR n. 46 del 19.11.15)

DD 11.11.15, n. 722 - Indizione secondo Bando 2015 per la partecipazione alla procedura di accREDITAMENTO dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni" e per l'inserimento negli elenchi di soggetti già autorizzati in altre Regioni. (BUR n. 46 del 19.11.15)

PUGLIA

L.R. 19.11.15, n. 34 - Modifiche all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale). BUR n. 152 del 20.11.15)

SARDEGNA

DASS 6.11.15, n. 41 - Consulta generale di cittadinanza. Legge Regionale 23 del 2014, art.5. (BUR n. 51 del 13.11.15)

SICILIA

DASS 16.9.15 - Modifiche ed integrazioni al decreto n. 967 del 4 giugno 2015, concernente ricostituzione del Comitato regionale di bioetica. (GURS n. 47 del 13.11.15)

DASS 22 ottobre 2015 - Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014. Nomina del Punto di contatto regionale. (GURS n. 47 del 13.11.15)

TOSCANA

MOZIONE 3 novembre 2015, n. 82 - In merito alla necessità di attivare percorsi pediatrici dedicati nei pronto soccorso del sistema sanitario regionale della Toscana. (BUR n. 46 del 18.11.15)

BOLZANO

DGP 3.11.15, n. 1272 - Autorizzazione all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige alla conversione d'ufficio della durata di esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (BUR n. 46 del 17.11.15)

DGP 3.11.15, n. 1274 - Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia. (BUR n. 45 del 10.11.15)

DASS 18.11.15, n. 18642 - Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA. (BUR n. 46 del 17.11.15)

TUTELA DEI DIRITTI**CAMPANIA**

DGR 18.11.15, n. 560 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere. . (BUR n. 67 del 16.11.15)

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 1488 – Risoluzione per promuovere progetti educativi finalizzati al benessere dei giovani in età scolare, alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e ad ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere. (BUR n. 296 del 18.11.15)

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 30 NOVEMBRE 2015 arretrati compresi

ASSISTENZA PENITENZIARIA

CIPE

DELIBERA 6.8.15 . - Fondo sanitario nazionale 2013 - ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (GU n. 277 del 27.11.15)
(Delibera n. 84/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a) , dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria — comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari — prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2008) recante modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in 162.800.000 euro per l'anno 2009 e in 167.800.000 euro a decorrere dall'anno 2010;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 109, che prevedono che per le Province autonome di Trento e Bolzano gli oneri siano a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali;

Vista la propria delibera n. 53 del 10 novembre 2014, concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013, che ha disposto nel punto 2.2 del deliberato l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007;

Vista la nota del Ministero della salute n. 9105 del 7 novembre 2014 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro relativa al riparto, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, dell'importo di 167.800.000 euro destinato al finanziamento della sanità penitenziaria per l'anno 2013;

Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata sancita sulla proposta in esame nella seduta del 16 ottobre 2014 (Rep. Atti n. 123);

Considerato che, nella citata proposta del Ministro della salute, il finanziamento complessivo, pari a 167.800.000 euro, viene destinato per 23.093.111 euro agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), per 8.674.888 euro ai centri clinici e per 136.032.001 euro a titolo di quota indistinta;

Considerato che la ripartizione di tale quota indistinta viene disposta secondo i seguenti criteri:

a) per il 65% sulla base del peso percentuale complessivo del numero dei detenuti adulti presenti negli istituti penitenziari e del numero di minori in carico ai servizi della Giustizia minorile entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda i detenuti adulti viene attribuito ad essi un peso pari ad 1 mentre per quanto riguarda i minori viene attribuito; un peso pari a 1 nel caso di inserimento degli stessi in istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e comunità ministeriali, mentre viene attribuito un peso pari a 1/10 nel caso di inserimento dei medesimi in comunità private. Non sono considerati quelli in carico agli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) ai quali il SSN deve garantire specifica assistenza psicologica, data l'esiguità del loro numero;

b) per il 30% sulla base del peso percentuale del numero degli ingressi dalla libertà dei detenuti adulti e dei minori, entrambi rilevati alla data del 31 dicembre 2012. Anche qui, come nel punto sopra, viene operata la stessa distribuzione dei pesi nei confronti dei minori i quali non vengono conteggiati se in carico agli uffici di servizio sociale per gli stessi motivi sopra esposti;

c) per il 5% sulla base del peso percentuale del numero degli istituti penitenziari e degli istituti penali minorili, entrambi con capienza regolamentare inferiore ai 200 posti attivi al 31 dicembre 2012. Ciò in considerazione del fatto che per tali strutture devono, comunque, essere sostenuti costi fissi di personale e di struttura indipendentemente dal numero di accessi dei detenuti e tenuto conto dell'indicazione del CIPE formalizzata nella delibera n. 144 del 21 dicembre 2012, al fine di favorire il principio di razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di spending review;

Considerato, inoltre, che la proposta in esame prevede che l'importo complessivo di 167.800.000 euro, ripartito fra ogni Regione sulla base dei parametri sopra citati, viene quindi ridotto, in ossequio a quanto disposto dalla citata legge n. 147/2013, della somma di 2.375.977 euro, attraverso l'eliminazione della quota spettante alla Regione Friuli Venezia-Giulia pari a 1.933.169 euro e la successiva riduzione proporzionale degli importi spettanti alle restanti Regioni per un ammontare pari alla quota residua di 442.808 euro;

Considerato che la proposta in esame prevede, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che il trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale sia subordinato all'avvenuta adozione delle norme attuative secondo i rispettivi statuti e secondo le norme di cui al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato altresì che la medesima proposta, in applicazione del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, prevede che le quote relative alle Province autonome di Trento e Bolzano siano rese indisponibili;

Considerato infine che nella detta proposta del Ministro della salute viene fatto presente che — ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 140 — le risorse finanziarie di cui al citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008 sono trasferite alla Regione Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la odierna nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. L'importo di 167.800.000,00 euro — accantonato con la delibera di questo Comitato n. 53/2014 richiamata in premessa per il finanziamento della medicina penitenziaria nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013 — viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.
2. Nell'ambito della ripartizione complessiva di cui al punto 1 viene assegnata, a favore delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sardegna, l'importo di 146.566.760,00 euro secondo le quote indicate nella medesima tabella allegata alla presente delibera;
3. Le quote relative alle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Valle d'Aosta restano accantonate ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa per un importo complessivo pari a 21.233.240,00 euro. Le quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano, pari a complessivi 1.035.515 euro, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009 richiamati in premessa.
4. Il trasferimento delle risorse a favore della Regione Siciliana per l'espletamento delle funzioni di sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale avverrà solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale; per le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta il trasferimento delle predette risorse è subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione, rispettivamente art. 7 del decreto legislativo n. 274/2010 e art. 5 del decreto legislativo n. 192/2010.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3322

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 28 ottobre 2015 - Piano Nazionale Anticorruzione - Aggiornamento 2015. (Determina n. 12). (GU n. 267 del 16,11,15)

NB

Si rinvia alla lettura integrale del documento

EDILIZIA

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (GU n. 276 del 26.11.15)

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2014 e 2015 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo

ANNI / MESI	INDICI (Base 2010=100)	due anni precedenti	anno precedente
2014			
Ottobre	107	0,1	0,8
Novembre	107,0	0,2	0,8
Dicembre	107,0	-0,1	0,5
<i>Media</i>	<i>107,2</i>		
2015			
Gennaio	106,5	-0,7	-0,2
Febbraio	106,8	-0,4	0,1
Marzo	107,0	-0,2	0,1
Aprile	107,1	-0,3	0,2
Maggio	107,2	-0,1	0,3
Giugno	107,3	-0,1	0,2
Luglio	107,2	-0,1	0,0
Agosto	107,4	-0,1	-0,2
Settembre	107,0	-0,1	-0,2
Ottobre	107,2	0,0	0,1

ENTI LOCALI**MINISTERO DELL'INTERNO**

DECRETO 8 ottobre 2015 - Attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili. (GU n. 268 del 17.11.15)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8, comma 13 *-ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che prevede l'attribuzione di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, per la necessità di sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui all'art. 1, comma 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non richieste dalle regioni e dalle province autonome alla data del 30 giugno 2015;

Considerato che il contributo deve essere attribuito alle province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote, per conseguire nello stesso anno l'equilibrio di parte corrente, in misura proporzionale alle risorse necessarie al raggiungimento dello stesso equilibrio;

Visto il decreto dirigenziale del Ministero dell'interno del 18 agosto 2015 con il quale si è provveduto ad individuare le province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna quali enti destinatari del contributo, ed è stato fissato, a pena di decadenza, il periodo dal 25 agosto al 10 settembre 2015 per le richieste di contributo, da presentarsi con modalità telematica

sul sito web della Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno;

Considerato che al termine della predetta procedura ricognitiva sono pervenute n. 58 richieste di contributo, per un valore complessivo pari a 364.520.823,13 euro, e che pertanto occorre procedere ad un riparto delle quote di contributo per ciascuna provincia, in proporzione alle risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente nel 2015;

Informata la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 1° ottobre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Articolo unico

Riparto del contributo di 30 milioni di euro, di cui all'art. 8, comma 13 -ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito in legge n. 125 del 2015

1. Il contributo di cui all'art. 8, comma 13 -ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro nell'anno 2015, a favore delle province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote per conseguire nello stesso anno l'equilibrio di parte corrente, è ripartito in misura proporzionale alle risorse necessarie al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente nel 2015, nelle quote indicate nell'allegato A), che forma parte integrante del provvedimento.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2015

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2015

Interno, foglio n. 2118

DECRETO 9 novembre 2015 - Rettifica del decreto 28 ottobre 2015, di ulteriore differimento di termini per la presentazione del Documento unico di programmazione e della deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2015;

Ravvisata l'esigenza di correggere alcuni errori redazionali, in particolare all'art. 1, comma 2, ed all'art. 2;

Decreta:

Art. 1.

Rettifica del decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015

1. Al decreto del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2015, sono apportate le seguenti rettifiche:

a) all'art. 1, comma 2, le parole: "sono tenuti a presentare" sono sostituite dalle seguenti: "presentano";

b) all'art. 2:

1) nella rubrica ed al comma 1, le parole da: "delle città metropolitane", a "regione Siciliana" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali";

2) al comma 2, le parole da: "per le città metropolitane" a "regione Siciliana" sono sostituite dalle seguenti:

"per gli enti locali".

Roma, 9 novembre 2015

Il Ministro: ALFANO

MINORI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 novembre 2015 - Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, l'Ufficio di sorveglianza di Bolzano, l'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta e l'Ufficio di sorveglianza di Trapani - settore penale. (GU n. 279 del 30.11.15)

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, l'Ufficio di sorveglianza di Bolzano, l'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta e l'Ufficio di sorveglianza di Trapani;

2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2015

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 novembre 2015 . - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico all'«Istituto Giannina Gaslini», in Genova, per la disciplina «materno-infantile». (GU n. 279 del 30.11.15)

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini n. 5, per la disciplina «materno-infantile».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 novembre 2015

PERSONE CON DISABILITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2015 .

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. (GU n. 271 del 20.11.15)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16 che individua nel Dipartimento per le pari opportunità la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione e al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2012 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione del sopracitato art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Vista la legge 1° marzo 2006, n. 67 recante «Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione», ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il D.M. del 21 giugno 2007 recante «Associazioni ed enti legittimati ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità»;

Visto in particolare l'art. 4 del citato D.M. del 21 giugno 2007 che affida ad una apposita Commissione di valutazione, nominata con decreto del Ministro per i diritti e le pari opportunità l'esame delle domande delle Associazioni e degli Enti che chiedono il riconoscimento della legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni;

Visto il D.M. del 30 aprile 2008 dei Ministri *pro tempore* rispettivamente per i diritti e le pari opportunità e della solidarietà sociale recante approvazione delle Associazioni e degli enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;

Visto il D.M. del 5 marzo 2010 dei Ministri *pro tempore* rispettivamente per le pari opportunità e del lavoro e delle politiche sociali recante approvazione delle Associazioni e degli enti di cui all'art. 4 del menzionato D.M. del 21 giugno 2007;

Visto l'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92, del 21 aprile 2011 recante «Proroga degli organismi collegiali operanti presso il Ministero delle pari opportunità».

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lett. d) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2011 che ha prorogato, per un periodo non superiore a due anni, tra i vari organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità - la «Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto in particolare l'art. 12, comma 20, del citato decreto-legge n. 95/2012 che stabilisce che, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decretollegge 25 giugno 2008, n. 112, le attività svolte dagli organismi stessi devono essere «definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano»;

Tenuto conto che sulla base di quanto disposto dal sopra menzionato articolo, le funzioni svolte dalla «Commissione di valutazione incaricata dell'istruttoria delle domande di riconoscimento della

legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni, inoltrate da parte delle associazioni e degli enti» organismo collegiale istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità con decreto del Ministro per le pari opportunità *pro tempore* del 21 giugno 2007 - sono state trasferite in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento er le pari opportunità;

Visto l'ordine di servizio n. 8 del 3 settembre 2014 con il quale il Capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha ritenuto opportuno costituire - presso il citato Dipartimento - un apposito Gruppo di lavoro avente il compito di valutare le domande, inoltrate da enti e Associazioni, per il riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in rappresentanza delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni nonché di redigere, con cadenza semestrale, un elenco dei soggetti legittimati ad agire in giudizio;

Visto l'art. 5 del sopra citato D.M. del 21 giugno 2007 che stabilisce che ogni due anni le Associazioni devono chiedere la conferma del riconoscimento della legittimazione ad agire in giudizio in rappresentanza delle persone con disabilità;

Vista la nota del 24 febbraio 2015 del Capo Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, indirizzata alle Associazioni ed agli Enti la cui legittimazione è stata riconosciuta da un tempo superiore a due anni al fine di verificare l'attualità delle istanze medesime;

Visti i verbali del Gruppo di lavoro sopra menzionato;

Visto l'esito dell'istruttoria svolta dal citato Gruppo di lavoro;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che affi da al Presidente del Consiglio dei ministri la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo volte, tra l'altro, ad assicurare pari opportunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Presidente del Consiglio dei Ministri il Dott. Matteo Renzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2015 con il quale il Prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2015 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, tra l'altro, la delega per la fi rma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni

1. È approvato l'elenco di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale si riconosce la legittimazione delle Associazioni e degli enti ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

2. È approvato l'elenco di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale si conferma il riconoscimento alla legittimazione ad agire delle Associazioni e degli enti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 2 ottobre 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: DE VINCENTI

PREVIDENZA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2015 - Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2014. (GU n. 277 del 27.11.15)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo, secondo il quale il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all'incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 6 luglio 2015, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo è, per l'anno 2014, pari all'1,1%;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a) , della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, da € 1.699,92 a € 1.718,64 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2015

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*

POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*

PADOAN

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Sviluppo Sociale società cooperativa sociale - onlus», in Salerno e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 268 del 17.11.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, e le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Sviluppo Sociale Società cooperativa sociale - ONLUS» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 21.676,00 si riscontra una massa debitoria di € 67.152,00 ed un patrimonio netto negativo di € 45.476,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sviluppo Sociale Società cooperativa sociale - ONLUS», con sede in Salerno (codice fiscale 04692090659) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Farina, nato a Pagani (Salerno) il 23 febbraio 1979 (C.F. FRNGPP79B23G230U) ed ivi domiciliato, via A. Tortora n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 ottobre 2015

d'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

DECRETO 28 ottobre 2015 . - Liquidazione coatta amministrativa della «Dimensione Famiglia cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione », in Varese e nomina del commissario liquidatore (GU n. 277 del 27.11.15).

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 30 luglio 2015 n. 54/2015 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «DIMENSIONE FAMIGLIA cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «DIMENSIONE FAMIGLIA cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Varese (codice fi scale 02580940126) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies c.c.*

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rosalba Andrea Catizone, nata a Torino il 28 gennaio 1972 e domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 2 novembre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Lo Scudo Cooperativa Impresa Sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 270 del 18.11. 15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «LO SCUDO COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE», aderente all'Associazione di rappresentanza CONF COOPERATIVE, ha chiesto che la predetta società fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la competente Divisione VI ha ritenuto opportuno, in seguito all'avvio di tale istruttoria, chiudere il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, evidenziando contestualmente che sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore ex art. 2545- *septiesdecie cc.*, e che pertanto all'avvio di tale procedimento ha dato seguito dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, assolvendo così l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Considerato quanto successivamente è emerso dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evinceva che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2012 evidenziava una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 260.200,00, si è riscontrata una massa debitoria di € 1.375.927,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 1.153.530,00;

Considerato che questa amministrazione ha ritenuto, pertanto, opportuno chiudere l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità con nomina del commissario liquidatore e riaprire quello di liquidazione coatta amministrativa, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a presentare osservazione e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies c.c.* e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

«LO SCUDO COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE», con sede in Roma (codice fi scale 08679711005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Melucco, (codice fi scale MLCNDR66CO3HSO1U) nato a Roma il 3 marzo 1966, e ivi domiciliato in via Panama, n. 86.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 novembre 2015

d'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2015 .- Definizione dello schema di convenzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), della legge 30 marzo 2001, n. 152, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale possono svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio. (GU n. 276 del 26.11.15)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *c*) della legge n. 152 del 2001, come sostituito dall'art. 1, comma 310, lettera *c*), della legge n. 190 del 2014, secondo il quale gli Istituti di patronato possono svolgere, senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152 del 2001, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio in favore dei soggetti indicati nelle lettere *a*) e *b*) del medesimo art. 10, comma 1, a sostegno del processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima;

Considerato che l'art. 10, comma 1, lettera *c*), della legge n. 152 del 2001, prevede l'adozione di apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione per la definizione dello schema di convenzione per le attività con contributo ivi elencate;

Ritenuto di dover dare attuazione alle predette disposizioni;

Sentiti gli Istituti di patronato e di assistenza sociale;

Decretano:

Articolo unico

1. Al fine di sostenere il processo di riorganizzazione della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di supportare la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, gli istituti di patronato possono svolgere, sulla base di convenzioni specifiche, in favore dei soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione di cui al medesimo art. 10, comma 1, lettera *c)*, definito nel testo allegato al presente decreto.

2. Le convenzioni stipulate con enti pubblici ed enti privati sono pubblicate nei siti internet degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.

3. Le convenzioni stipulate secondo lo schema allegato e le loro modifiche o integrazioni, sono trasmesse, a cura dell'Istituto di patronato, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2015

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2015 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4352

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

Articolo 10, comma 1, lettera *c)*, della legge 30 marzo 2001, n. 152)

L'anno, il giorno del mese di

.....

TRA

l'Istituto di patronato e di assistenza sociale

....., codice fi scale, partita IVA

....., con sede legale in, Via/Piazza

....., in persona di

....., nato/a a, il, codice

fi scale in qualità di Legale

Rappresentante,

E

(Soggetto privato/pubblico),

(codice fi scale/ Partita IVA)

(residenza/sede legale)

PREMESSO CHE:

ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, l'Istituto di patronato è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali di assistenza e tutela

poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali; secondo il disposto dell'art. 10, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato possono svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 2001, n. 152, attività diverse, dettagliatamente elencate; alla luce dell'art. 10, comma 1, lettera c) , della legge 30 marzo 2001, n. 152, gli Istituti di patronato, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla pubblica amministrazione, possono svolgere, in favore dei soggetti indicati nelle lett. a) e b) del citato comma 1, attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze; per l'erogazione del servizio, l'art. 10, comma 1, lettera c) , della legge n. 152 del 2001, prevede un contributo determinato dalla presente convenzione; le attività di cui alla presente convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della legge n. 152 del 2001 e sono realizzate in favore di

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1.

Conferimento di incarico

Con la presente convenzione, il (Soggetto privato/pubblico)

..... conferisce all'Istituto di patronato

..... l'incarico di svolgere attività di informazione, di istruttoria, di assistenza e di invio di istanze ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c) , della legge n. 152 del 2001, nel rispetto della normativa vigente, in materia di:

.....

Art. 2.

Contributo

Per l'erogazione del servizio svolto dall'Istituto di patronato di cui all'art. 1, è prevista la corresponsione di un contributo determinato in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche delle attività oggetto della convenzione con riferimenti a parametri e indicatori oggettivi, secondo le seguenti modalità

.....

Art. 3.

Modalità di svolgimento della/e attività

L'Istituto di patronato è tenuto a svolgere la/le attività indicate all'art. 1 secondo modalità, tempi e luoghi di seguito riportati

.....
 L'Istituto di patronato espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente.

L'Istituto di patronato impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento.

L'Istituto di patronato è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Soggetto privato/pubblico sulle attività svolte.

Il (Soggetto privato/pubblico) può chiedere al Patronato, informazioni e chiarimenti sulle attività svolte.

Art. 4.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di a decorrere dal

Art. 5.

Responsabilità

L'Istituto di patronato è responsabile dei danni provocati da errori materiali e inadempimenti.

Art. 6.

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.

In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno

Art. 7.

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art. 8.

Riservatezza e trattamento dei dati personali

È fatto obbligo all'Istituto di patronato di mantenere la riservatezza su qualsiasi notizia, dato e informazione di cui viene a conoscenza in virtù dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1 della presente convenzione.

L'Istituto di patronato è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifi che ed integrazioni, ed assume, per le attività svolte, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 9.

Pubblicazione

L'Istituto di patronato pubblica la convenzione nel proprio sito internet secondo quanto disposto dal decreto che definisce lo schema di convenzione.

Art. 10.

Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Istituto di patronato e il (Soggetto privato/pubblico) nell'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente il Foro di

.....

Art. 11.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

Il Patronato Il (Soggetto privato/pubblico)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 ottobre 2015 Liquidazione coatta amministrativa della «Agape - cooperativa sociale», in Terni e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 279 del 30.11.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 20 luglio 2015 n. 67/15 del Tribunale di Terni con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Agape – Cooperativa sociale»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Agape - Cooperativa sociale", con sede in Terni (TR), (codice fiscale 01452630559) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Mariani nato a Bari il 3 dicembre 1966 e domiciliato in Milano, via Victor Hugo n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 28 ottobre 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Alba società cooperativa sociale onlus», in Varese e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 279 del 30.11.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 30 luglio 2015 n. 53/2015 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Alba società cooperativa sociale ONLUS";

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 246 la stessa è comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato d'insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Alba società cooperativa sociale ONLUS", con sede in Varese (codice fiscale 03083780126) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 -terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rosalba Andrea Catizone, nata a Torino il 28 gennaio 1972 e domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2015

Il Ministro: GUIDI

REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 novembre 2015 - Regioni a statuto ordinario - Contributi dovuti all'ARAN per l'anno 2016. (GU n. 267 del 16.11.15)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto che individua le risorse di cui l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN;

Visto il decreto interministeriale del Ministro per la funzione pubblica 30 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, come modificato dal decreto interministeriale 14 dicembre 2001, in cui all'art. 3 si rinvia ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'individuazione della somma da porre a carico delle regioni sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio presso tali enti e tenuto conto della quota di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'Organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. a), seconda alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti i dati relativi al personale in servizio presso le regioni a statuto ordinario desunti dall'ultimo conto annuale disponibile relativo all'anno 2014;

Considerato che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non si sono avvalse dell'assistenza dell'ARAN ai sensi dell'art. 46, comma 13, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Decreta:

Art. 1.

Le somme da porre a carico delle regioni a statuto ordinario a titolo di contributo dovuto all'ARAN per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lett. a) , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono quelle evidenziate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

I contributi di cui all'art. 1 debbono essere iscritti dalle regioni in specifici capitoli di spesa dei rispettivi bilanci per essere versati, entro il 28 febbraio 2016, alla contabilità speciale intestata all'ARAN sul conto n. 149726, istituito presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

In caso di omesso versamento da parte delle regioni entro il suddetto termine del 28 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione dell'ARAN, è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno, ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ed a versarlo direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla predetta contabilità speciale n. 149726 dandogliene contestuale comunicazione.

Roma, 5 novembre 2015

Il Ministro: PADOAN

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015 , n. 184 .

Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 2, comma 9 *-bis* , della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. (GU n. 274 del 24.11.15)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visti, in particolare, gli articoli 2, comma 9 *-bis* , 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'articolo 35;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146, riguardante «Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303», recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 142, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2010, n. 143, recante «Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi durata non superiore a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 concernente «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 420/2014 emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, visto ed annotato dall'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri al n. 1158, il 24 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De Vincenti, è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:

- a) «Segretario generale»: il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) «Strutture generali»: i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e gli Uffici autonomi ad essi equiparati ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, comprese le strutture generali affidate ai Ministri o Sottosegretari;
- c) «Uffici»: le strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
- d) «Servizi»: le strutture di livello dirigenziale non generale;
- e) «Strutture di missione»: le Strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- f) «Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo»: le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto determina, nell'ambito delle articolazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate dal precedente articolo 1, l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e individua il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9 -bis, della medesima legge.

Art. 3.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale e, se del caso, dell'adozione del provvedimento finale, è il servizio competente secondo l'articolazione delle strutture generali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e dai decreti attuativi di organizzazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. L'articolazione delle strutture generali di cui al comma precedente è pubblicata sul sito internet del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura generale che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

3. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 2, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale di cui al precedente articolo 3, ovvero persona da lui delegata con atto scritto. Per esigenze organizzative, il responsabile del procedimento può essere individuato nel dirigente preposto all'Uffi cio o alla Struttura generale.

2. Il responsabile del procedimento, così come individuato nel comma 1, esercita i compiti contemplati dall'articolo 6 della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e svolge tutte le altre attribuzioni indicate nelle disposizioni organizzative e di servizio.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento di cui al comma 1, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, è pubblicato, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento ed è comunicato ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Ogni singola Struttura generale assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5.

Titolare del potere sostitutivo

1. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento amministrativo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9 *-bis* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il dirigente generale da cui dipende l'unità organizzativa di livello dirigenziale non generale responsabile del procedimento.

2. Nel caso in cui, per esigenze organizzative, il procedimento sia posto in carico al responsabile dell'Ufficio o al responsabile apicale della Struttura generale, il potere sostitutivo di cui al comma precedente è esercitato, rispettivamente, nel primo caso, dal responsabile apicale della Struttura generale, nel secondo caso, dal Segretario generale o suo delegato.

3. Il nominativo del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare tale potere, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale, sono pubblicati, in relazione all'articolo 2, comma 9 *-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo a cura di ogni singola Struttura generale nel cui ambito rientrano le competenze della unità organizzativa responsabile del procedimento, che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

4. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 6.

Altre strutture

1. Nell'ambito delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il responsabile del procedimento è il responsabile posto a capo delle Strutture medesime, ovvero persona da lui delegata con atto scritto.

2. Per le Strutture di missione, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9 *-bis* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il responsabile della Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri presso cui la Struttura di missione sia istituita o operi, ovvero, in mancanza di una Struttura generale di riferimento, il Segretario generale o suo delegato.

3. Per le Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, il titolare del potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9 *-bis* della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è il Segretario generale o suo delegato.

4. Il nominativo del responsabile del procedimento e del titolare del potere sostitutivo di cui ai commi precedenti, nonché le modalità per attivare il potere sostitutivo, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alle rispettive caselle di posta elettronica istituzionale sono pubblicati, in relazione agli articoli 2, comma 9 *-bis*, e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet del Governo, a cura delle singole Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo che assicurano, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

5. L'articolazione delle Strutture di missione e delle Strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo è pubblicata sul sito internet istituzionale del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a cura di ogni singola Struttura che assicura, altresì, il costante aggiornamento dei dati pubblicati di propria competenza.

6. In caso di inosservanza dell'adempimento di pubblicazione di cui ai commi 4 e 5, si applicano le sanzioni relative alla responsabilità dirigenziale previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 giugno 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne - prev. n. 1742

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2 (*Conclusione del procedimento*) . — 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche

amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9 -bis . L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma.

9 -ter . Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9 -ter . Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui

al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 - *bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9 -*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9 -*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9 -*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.»

— Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 4 (*Unità organizzativa responsabile del procedimento*) . —

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 6 (*Compiti del responsabile del procedimento*) . — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.»

«Art. 7 (*Comunicazione di avvio del procedimento*) . — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.»

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile):

«Art. 7 (*Certezza dei tempi di conclusione del procedimento*) . —

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

- 1) al comma 1, dopo le parole: “di efficacia” sono inserite le seguenti: “, di imparzialità”;
- 2) al comma 1 -*ter*, dopo le parole: “il rispetto” sono inserite le seguenti: “dei criteri e”;

b) l’art. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (*Conclusioni del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21 -*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale”;

c) dopo l’art. 2 è inserito il seguente:

“Art. 2 -*bis* (*Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento*). —

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 -*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni”;

d) il comma 5 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

“5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10 *-bis*”.

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 2 della legge n. 241 del 1990 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2 *-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 7 (*Autonomia organizzativa*) . — 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'art. 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale.

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati.

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato.

4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente può ridefinire le finalità delle strutture di missione già operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.

4 *-bis* . Per le attribuzioni che implicano l'azione unitaria di più dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il Presidente può istituire con proprio decreto apposite unità di coordinamento interdipartimentale, il cui responsabile è nominato ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza.

Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni):

«Art. 35 (*Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati*). — 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.

Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'art. 36;

m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo

A) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 146 (Regolamento recante abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303, recante l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 settembre 2010, n. 210.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2005, n. 303 (Regolamento per l'individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 2006, n. 57, S.O.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 142 (Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata superiore ai novanta giorni, in attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2010, n. 208.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2010, n. 143 (Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, aventi durata non superiore ai novanta giorni, in attuazione all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 2010, n. 208.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2012, n. 288.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 12 gennaio 2010 (Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*) . — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* .».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 11 (*Commissari straordinari del Governo*) . — 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale.

L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale* .

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento agli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 46 del citato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:

«Art. 13 (*Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni*) . — 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.

Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.».

«Art. 46 (*Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni*) .

— 1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.».

Note all'art. 4:

— Per il riferimento all'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il riferimento all'art. 2, comma 9 *-bis* , della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 2, comma 9 *-bis* , della legge 7 agosto 1990 n. 241, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 13 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3.

— Per il riferimento all'art. 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si vedano le note all'art. 3.

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015 , n. 186 .

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifi che e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. (GU n. 275 del 25.11.15)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti

dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato

decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è inserito il seguente:

«1 -bis . Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede.».

Art. 3.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facoltà dei cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facoltà degli interessati»;

b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a) , le parole: «dei cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti:

«Gli interessati»;

d) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.»;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostituite dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini»;

g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua materna» sono sostituite dalle seguenti: «quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca»;

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;

i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;

l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua» sono sostituite dalle seguenti:

«Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina»;

m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo il diritto dell'interessato»;

n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola:

«cittadino» è sostituita dalla seguente: «interessato»;

o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino» con le seguenti: «la persona».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MADIA, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1989, n. 105.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 è citato nella nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.»

Note all'art. 1:

— Si riporta il titolo del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dal presente decreto:

« *Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino- Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.* » .

Note all'art. 3:

— Si trascrive Il testo degli articoli 3, 4, 8, 13, 14, 15, 24, 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificati dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. Gli organi, gli uffici e i concessionari indicati nell'art. 1 devono predisporre o adeguare le strutture organizzative al fine di consentire l'uso dell'una e dell'altra lingua.

2. A tal fine devono essere predisposti i mezzi tecnici e quelli documentali nelle due lingue purché si tratti di mezzi che per legge, regolamento o contratto, debbano essere forniti o predisposti dagli organi, dagli uffici e dai concessionari di cui all'art. 1.

3. Presso gli organi, gli uffici ed i concessionari suddetti deve essere affisso l'avviso relativo alla *facoltà degli interessati* di usare la lingua del gruppo di appartenenza, con l'indicazione delle forme di tutela e delle relative sanzioni per il caso di indebito rifiuto, omissione o ritardo nell'osservanza delle disposizioni del presente decreto.».

«Art. 4. — 1. A norma dell'ultimo comma dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca da parte degli organi, uffici e concessionari di cui all'art. 1, è prescritto per gli atti destinati alla generalità *delle persone*, per gli atti individuali destinati ad uso pubblico e per gli atti destinati a pluralità di uffici.

2. A tal fine sono considerati:

a) atti destinati alla generalità *delle persone*, quelli che siano diretti ad una pluralità indeterminata di destinatari e quelli per i quali è prescritta la pubblicazione da leggi e regolamenti;

b) atti individuali destinati ad uso pubblico, quelli per i quali è prescritto l'obbligo dell'esposizione al pubblico, o dell'affissione, le carte di identità e i documenti equipollenti nonché gli atti di abilitazione, di concessione e di autorizzazione per i quali è prescritta l'esibizione a richiesta di organi della pubblica amministrazione e che non contrastino con impegni internazionali dello Stato;

c) atti destinati ad una pluralità di uffici, quelli diretti a più uffici e organi della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.

3. Per la redazione congiunta nelle due lingue degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 non può essere posto a carico degli interessati alcun onere aggiuntivo di spese.

4. Negli atti scritti i due testi vengono riportati uno a fianco all'altro. Tali testi devono avere la stessa evidenza e lo stesso rilievo tipografico.».

«Art. 8. — 1. *Gli interessati* possono sollevare la eccezione di nullità di atti o provvedimenti amministrativi emessi dagli organi, dagli uffici e dai concessionari indicati nell'art. 1, nonché delle comunicazioni o notificazioni da essi provenienti, che siano formulati in contrasto con le disposizioni dell'art. 7.

2. L'eccezione può essere sollevata anche oralmente dinanzi all'organo, ufficio o concessionario che ha emesso l'atto o il provvedimento o dal quale proviene la comunicazione o la notificazione, nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza o da quello in cui la comunicazione o la notificazione viene eseguita.

Se l'eccezione è proposta oralmente, l'incaricato di un pubblico servizio provvede a redigere apposito verbale.

3. L'eccezione può essere proposta, nello stesso termine e con le stesse modalità, davanti al sindaco o ad un suo delegato del comune di residenza dell'interessato, quando l'atto, il provvedimento, la comunicazione o la notificazione siano stati emessi da organi, uffici o concessionari che abbiano sede in altro comune. In tal caso la dichiarazione scritta dell'interessato o il verbale che la contiene sono, immediatamente, trasmessi, a cura del comune, all'organo, ufficio o concessionario competente.

4. L'eccezione può essere altresì sollevata direttamente all'ufficiale notificante il quale ne fa menzione nella relazione di notifica.

5. L'eccezione di nullità sospende gli effetti dell'atto.

6. L'organo, l'ufficio o il concessionario, accertata la fondatezza della eccezione, provvede, a sua cura e spese, alla rinnovazione nella lingua richiesta ed alla notificazione o comunicazione dell'atto o del provvedimento nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti da quello in cui esso ha avuto conoscenza della eccezione. I termini di decadenza o di prescrizione sono in tal caso prorogati fino alla data della notifica o comunicazione dell'atto tempestivamente rinnovato.

7. In caso di infondatezza della eccezione, l'organo, l'ufficio o il concessionario, nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dà notizia del rigetto all'interessato e da quel momento l'atto riprende a produrre i suoi effetti.

8. L'inutile decorso del termine di dieci giorni indicato nei commi 6 e 7 determina comunque la inefficacia dell'atto.».

«Art. 13. — 1. *Gli uffici e gli organi giudiziari indicati nell'art. 1 devono servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli seguenti* .».

«Art. 14. — 1. In caso di arresto in flagranza, di fermo o di esecuzione di una misura cautelare personale ovvero di un altro atto posto in essere nei confronti di una persona presente, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, oltre ad uniformarsi ai doveri indicati rispettivamente negli articoli 386 e 293 del codice di procedura penale, devono chiedere alla persona sottoposta alla misura cautelare personale ovvero destinataria di altro atto *quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca* . Qualora la detta persona effettui la richiesta di dichiarazione, gli atti sono redatti nella lingua indicata.

2. Ove l'interessato si rifiuti di rispondere, si procede o si continua a procedere nella presunta lingua materna da determinarsi in base alla notoria appartenenza della persona stessa ad un gruppo linguistico ovvero in base ad altri elementi eventualmente già acquisiti.

3. Tutti gli atti già formati in sede di indagini preliminari che fanno parte del fascicolo del pubblico ministero redatti in una lingua diversa da quella dichiarata al comma 2 sono tradotti nella lingua materna indicata se devono essere messi a disposizione dell'indagato.».

«Art. 15. — 1. Il pubblico ministero, dopo aver iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro previsto dall'art. 335 del codice di procedura penale, forma gli atti *nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della persona sottoposta alle indagini* , da determinare in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. Quando la persona sottoposta alle indagini a seguito di notificazione dell'informazione di garanzia o in virtù della notificazione o comunicazione di altri atti formali equipollenti abbia avuto conoscenza dell'avvio delle indagini e della lingua in cui esse sono state fino a quel momento condotte, ha facoltà di richiedere, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla notificazione o comunicazione, con dichiarazione resa al pubblico ministero personalmente o mediante atto scritto con firma autenticata dal difensore, che il procedimento prosegua nell'altra lingua.

3. Il pubblico ministero, quando procede all'interrogatorio di una persona sottoposta a misura cautelare ovvero ad altro atto al quale la predetta interviene personalmente e la medesima non abbia avuto la possibilità di effettuare la dichiarazione prevista dal comma 2, deve chiedere all'interessato *quale sia la sua lingua materna, italiana o tedesca*

. Qualora la persona interessata effettui la richiesta di dichiarazione, la lingua indicata dovrà essere usata nell'ulteriore corso del procedimento.

Ove la persona si rifiuti di rispondere, si procede con la lingua nella quale sono stati formati gli atti precedenti.

4. Quando le indagini proseguono in lingua diversa da quella precedentemente usata, il pubblico ministero dispone la traduzione degli atti posti in essere fino a quel momento.

4 -bis . I documenti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del procedimento sono tradotte a richiesta di parte.».

«Art. 24. — 1. Nei procedimenti innanzi agli organi giurisdizionali ordinari, amministrativi, contabili e tributari, non compresi nelle disposizioni di cui all'art. 1, *gli interessati* hanno facoltà di rendere le loro dichiarazioni o deposizioni in lingua tedesca.».

«Art. 28. — 1. Le schede del casellario giudiziale di Bolzano sono compilate congiuntamente in lingua italiana e tedesca da parte dell'apposito ufficio presso la procura della Repubblica di Bolzano.

2. I certificati del casellario giudiziale di Bolzano sono rilasciati nella lingua richiesta dall'interessato.

3. *Gli interessati* possono chiedere all'ufficio del casellario presso la procura della Repubblica di Bolzano il certificato anche se di competenza di altre procure. In tal caso l'ufficio di Bolzano richiede detto certificato alla procura competente e lo rilascia nella lingua richiesta dall'interessato.».

«Art. 32. — 1. *Gli interessati hanno facoltà di usare la lingua ladina nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.*

2. *Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.*

3. *Gli atti di cui all'art. 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.*

La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonché per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto (Bolzano).

4. *Resta fermo il diritto dell'interessato di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto *interessato* ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .*

Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.

5. *Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.*

6. *Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano la persona di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.»*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DECRETO 21 settembre 2015 - Organizzazione del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri. (GU n. 270 del 19.11.15)

IL MINISTRO PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 4, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i Ministri interessati provvedono, nei limiti indicati dallo stesso decreto, alle modifiche dell’organizzazione interna delle strutture generali affidate alla propria responsabilità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l’art. 23 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme, generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002, entrambi riguardanti l’organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione;

Visto il decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali 22 dicembre 2006, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale l’On. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2014, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l’incarico di Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, recante la delega di funzioni al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

Ritenuta la necessità di ridefinire l’organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali in attuazione dell’art. 23 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012;

Informate le organizzazioni sindacali:

Decreta:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per le riforme istituzionali, di seguito indicato come Dipartimento, è organizzato secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvale per lo svolgimento delle funzioni indicate dall’art. 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Art. 3.

Ministro

1. Il Ministro delegato, di seguito indicato Ministro, è l’organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politicoamministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,

3. Il Ministro designa, per quanto di propria competenza, in ordine alle attività inerenti alle riforme istituzionali, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, inerenti alle riforme istituzionali, costituire commissioni e gruppi di lavoro in relazione a specifici obiettivi.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro, coordina l'attività delle strutture di livello dirigenziale e assicura il corretto ed efficiente raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, fermo restando il coordinamento da parte del Capo di Gabinetto tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Dipartimento.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera una Segreteria tecnico-amministrativa, struttura di livello non dirigenziale. La Segreteria provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, ivi compresa la formazione, cura le procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento, provvede agli adempimenti in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, raccoglie i dati ai fini del controllo di gestione, cura i rapporti amministrativi con gli altri Dipartimenti e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, supporta il Capo del Dipartimento per la cura degli adempimenti relativi alle attività istituzionali. Il Capo del Dipartimento può delegare, anche parzialmente, il coordinamento dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente comma a dirigenti del Dipartimento.

3. In caso di assenza o impedimento del Capo del Dipartimento, le funzioni vicarie sono esercitate dal dirigente di prima fascia responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale del Dipartimento o, in mancanza, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento,

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in un ufficio di livello dirigenziale generale, denominato "Ufficio per il supporto normativo, gli studi e le relazioni esterne - SNSRE", cui è preposto un coordinatore con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in due servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale non generale.

2. L'Ufficio SNSRE coordina le attività di studio, analisi, elaborazione, di proposte normative nella materia delle riforme costituzionali ed elettorali e monitoraggio del relativo *iter*, nonché i rapporti con gli enti territoriali e con organismi europei ed internazionali, e le relazioni con l'esterno e supporta il Capo del Dipartimento per la gestione degli affari generali ed amministrativi,

3. L'Ufficio di cui al comma 2 si articola nei seguenti due servizi di livello dirigenziale:

a) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio delle riforme delle istituzioni dello Stato": provvede all'analisi, anche comparata, delle problematiche istituzionali ed elettorali; alla elaborazione di proposte normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'*iter* dei progetti e dei processi di riforma delle istituzioni dello Stato, con particolare riguardo alla normativa di rango costituzionale relativa agli organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, nonché alla normativa elettorale; verifica la coerenza delle iniziative di riforma con l'ordinamento costituzionale e i loro effetti sull'ordinamento; cura i rapporti con le sedi istituzionali e politiche nazionali, nonché con quelle europee e internazionali per quanto di competenza; provvede alle relazioni con il pubblico, alle attività di comunicazione ed informazione, nonché alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorità politica, nelle materie di propria competenza, svolgendo tutte le relative procedure di legge.

b) "Servizio per l'elaborazione, lo studio e il monitoraggio di riforme in tema di enti territoriali e di rapporti con organismi europei e internazionali": provvede all'analisi, anche comparata delle questioni istituzionali connesse ai rapporti e al confronto con organismi europei e internazionali della cui cura è incaricato, alla elaborazione di proposte normative, alla valutazione e al monitoraggio dell'*iter* dei progetti e dei processi di riforma in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie regionali e territoriali, di conferimento di funzioni amministrative agli enti locali territoriali, di concessione di forme e condizioni speciali di autonomia alle regioni a statuto ordinario e di federalismo fiscale, verificandone la coerenza con l'ordinamento costituzionale e gli effetti sull'ordinamento; all'analisi delle leggi regionali per

quanto di competenza del Dipartimento; nell'ambito della medesima competenza cura i rapporti ed il confronto con le istituzioni degli enti territoriali e provvede alle relazioni con il pubblico, alle attività di comunicazione ed informazione, nonché alla definizione di altre iniziative in attuazione di direttive dell'Autorità politica, svolgendo tutte le relative procedure di legge.

Art. 6.

Attività comuni dei servizi del Dipartimento

1. Le attività di competenza di ciascun servizio che presentano profili comuni, anche connessi alla natura multilivello del sistema giuridico cui attengono le specifiche competenze del servizio o al carattere multifattoriale delle attività di verifica e analisi di effetti sull'ordinamento, sono svolte nell'ambito dell'Ufficio e affidate dal Capo del Dipartimento, sentito il coordinatore dell'Ufficio, alla responsabilità di uno o di entrambi i dirigenti coordinatori dei servizi in cui si articola il Dipartimento, secondo le direttive impartite dallo stesso Capo del Dipartimento.

Art. 7.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

A decorrere dalla stessa data sono abrogati i decreti del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione in data 29 ottobre 2001 e 13 dicembre 2002 e il decreto del Ministro per i rapporti con Parlamento e le riforme istituzionali in data 22 dicembre 2006 citati in premessa.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 settembre 2015

Il Ministro: BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2579

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 82/2015). (GU n. 269 del 18.11.15)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato,

ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della Regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836

stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 e, in particolare, il punto 3.9 del deliberato che nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2012, dispone l'accantonamento della somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari;

Vista la nota del Ministero della salute del 20 novembre 2014, n. 9571, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti

affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012;

Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;

Tenuto conto, altresì, che, così come riportato nella sopra citata proposta del Ministro della salute, le regioni Abruzzo, Basilicata, Umbria e Veneto hanno erogato importi in misura superiore al tetto stabilito dal decreto del Ministro della salute 12 aprile 2007, concernente "Rivalutazione del limite di reddito annuo netto dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma dell'art. 52, comma 20 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (GU 31 dicembre 2002, n. 305) pari a 11.600 euro e subiscono, quindi, le seguenti decurtazioni degli importi richiesti per la parte eccedente il predetto limite di reddito: 4.049,04 euro per la Regione Abruzzo, 2.061,95 euro per la Regione Basilicata, 2.099,38 euro per la Regione Umbria e 2.061,95 euro per la Regione Veneto;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 16 ottobre 2014, (Rep. Atti n. 137/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012 vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.411.221,83 euro a fronte delle richieste pervenute e tenendo conto della quota di compartecipazione a carico della Regione Siciliana, pari a 130.102,89 euro, nonché delle decurtazioni, per eccesso del limite di spesa stabilito dal d.m. citato nelle premesse, operate nei confronti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Veneto ed Umbria per un importo pari a 10.272,32 euro.

2. La somma di 2.138.778,17 euro - risultante dalla differenza tra le disponibilità di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e le risorse assegnate con la presente delibera pari a 1.411.221,83 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni.

3. Il predetto importo di 1.411.221,83 euro è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana secondo quanto indicato nella tabella allegata alla presente delibera, di cui fa parte integrante.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3236

Allegato

DECRETO 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013 - Ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l'assistenza agli Hanseniani e ai loro familiari a carico. (Delibera n. 83/2015). (GU n. 269 del 18.11.15)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, che detta gli indirizzi alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari, a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 433, che rivaluta il sussidio di cui alla citata legge n. 126/1980 e ne dispone automatico adeguamento al tasso di inflazione programmato;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle Regioni e Province autonome;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al

finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 830, fissa la misura del concorso a carico della Regione Sicilia nell'ordine del 49,11 per cento e al comma 836 stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 10 novembre 2014, n. 53 (pubblicata nella *G.U.* n. 76 in data 1/4/2015), e in particolare il punto 2.12 del deliberato che, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale relative all'anno 2013, dispone l'accantonamento della somma di 3.550.000,00 euro per l'assistenza e cura dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e loro familiari;

Vista la nota del Ministero della salute del 5 febbraio 2015, n. 1053, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse vincolate per l'assistenza ai soggetti affetti

dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013;

Tenuto conto che nella citata proposta del Ministro della salute viene precisato che la Regione Emilia-Romagna ha dichiarato di non aver erogato sussidi a soggetti hanseniani e che pertanto la medesima Regione non riceve alcuna assegnazione di risorse;

Tenuto conto, altresì, che, così come riportato nella sopra citata proposta del Ministro della salute, le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia e Umbria hanno erogato importi in misura superiore al tetto stabilito decreto del Ministro della salute 12 aprile 2007, concernente "Rivalutazione del limite di reddito annuo netto dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, a norma dell'art. 52, comma 20 della l. 27 dicembre 2002, n. 289 (GU 31 dicembre 2002, n. 305) pari a 11.600 euro e subiscono, quindi, le seguenti decurtazioni degli importi richiesti per la parte eccedente il predetto limite di reddito: 4.510,34 euro per la Regione Abruzzo, 2.266,35 euro per la Regione Basilicata, 3,65 euro per la Regione Liguria, 3.718,84 euro per la Regione Puglia e 2.266,35 euro per la Regione Umbria;

Tenuto conto, inoltre, dell'attribuzione alla Regione Marche della somma di 515,20 euro non rimborsata nell'ambito dei precedenti riparti relativi agli anni 2009 e 2010;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta del 22 gennaio 2015 (Rep. Atti n. 3/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2013 vincolate all'erogazione di provvidenze a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico, pari a 3.550.000,00 euro, viene assegnata alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana la somma di 1.334.117,61 euro a fronte delle richieste pervenute, tenuto conto della quota di compartecipazione a carico della medesima Regione Siciliana pari a 124.273,78 euro e delle decurtazioni, pari a 12.765,53, operate nei confronti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia e Umbria per eccesso del limite di spesa stabilito dal d.m. citato nelle premesse, nonché dei rimborsi per il minor finanziamento pregresso alla Regione Marche pari a 515,20 euro.

2. La somma di 2.215.882,39 euro - risultante dalla differenza tra le disponibilità di 3.550.000,00 euro di cui al precedente punto 1 e le risorse assegnate con la presente delibera pari a 1.334.117,61 euro - costituisce un'economia per il bilancio dello Stato e non può essere oggetto di assegnazione, ad altro titolo, a favore delle Regioni.

3. Il predetto importo di 1.334.117,61 euro è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana secondo quanto indicato nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2015

Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3237

ALLEGATO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2012. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 80/2015). (GU n. 276 del 26.11.15)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e in particolare l'articolo 10, comma 4, con il quale si dispone che le risorse siano ripartite in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato- Regioni), l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'articolo 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome

di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n.362, che con l'articolo 3, comma 1, provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993; autorizzando a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di 4.390.000 euro per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte del Ministero della Salute;

Vista la propria delibera n.141 del 21 dicembre 2012 che, nel punto 3.8 del deliberato, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 vincola la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, da ripartire per le finalità individuate in delibera a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la nota del Ministero della salute del 29 ottobre 2014, prot. n. 8790, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le Regioni della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2012 di cui 3.100.000 euro destinati all'assistenza specifica da ripartire con la presente delibera e 1.290.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla citata Commissione, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 relativo alla composizione del Comitato tecnico sanitario di cui all'articolo 3 del DPR n. 44/2013;

Tenuto conto che il riparto delle risorse relative all'assistenza è stato effettuato in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Vista l'intesa, sulla presente ripartizione, sancita dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 25 settembre 2014, Rep. Atti n. 129/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che nel corso della seduta del Comitato, il Sottosegretario di Stato in rappresentanza del Ministero della salute ha confermato che l'organismo di valutazione per i progetti di ricerca in materia di fibrosi cistica è il Comitato tecnico sanitario di cui al sopracitato DM;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2012, parte corrente, pari a 4.390.000 euro, destinate alla prevenzione e cura della fibrosi cistica dalla delibera CIPE n. 141 del 21 dicembre 2012 richiamata in premessa, viene ripartita tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la quota di 3.100.000 euro per le finalità di assistenza specifica, così come risulta da tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

2. La restante quota di 1.290.000 euro per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita con successiva delibera di questo Comitato per il finanziamento dei progetti di

ricerca che risulteranno valutati positivamente dal Comitato tecnico sanitario richiamato in premessa.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3340

DELIBERA 6 agosto 2015 - Fondo sanitario nazionale 2013. Assegnazione alle regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, legge n. 548/1993. (Delibera n. 81/2015). (GU n. 276 del 26.11.15)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica e in particolare l'art. 10, comma 4, con il quale si dispone che le risorse siano ripartite in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole Regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato- Regioni), l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 14 ottobre 1999, n. 362, che con l'art. 3, comma 1, provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993; autorizzando a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di 4.390.000 euro per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera n. 53 del 10 novembre 2014 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 in data 1° aprile 2015) che, nel punto 2.11 del deliberato, nel ripartire le disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2013 vincola la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, da ripartire per le finalità individuate in delibera a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la nota del Ministero della salute del 29 ottobre 2014, prot. n. 8790, con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute di riparto tra le regioni della somma complessiva di 4.390.000 euro per la prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2013 di cui 3.100.000 euro destinati all'assistenza specifica da ripartire con la presente delibera e 1.290.000 euro destinati al finanziamento di progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dalla citata Commissione, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015 relativo alla composizione del Comitato tecnico sanitario di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 44/2013;

Tenuto conto che il riparto delle risorse relative all'assistenza è stato effettuato in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Vista l'intesa, sulla presente ripartizione, sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 settembre 2014, Rep. Atti n. 129/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 3561 del 6 agosto 2015 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Tenuto conto che nel corso della seduta del Comitato, il Sottosegretario di Stato in rappresentanza del Ministero della salute ha confermato che l'organismo di valutazione per i progetti di ricerca in materia di fibrosi cistica è il Comitato tecnico sanitario di cui al sopracitato decreto ministeriale;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. A valere sulle risorse vincolate del Fondo sanitario nazionale 2013, parte corrente, pari a 4.390.000 euro, destinate alla prevenzione e cura della fibrosi cistica dalla delibera CIPE n. 53 del 10 novembre 2014 richiamata in premessa, viene ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana la quota di 3.100.000 euro per le finalità di assistenza specifica, così come risulta da tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera.

2. La restante quota di 1.290.000 euro per la ricerca in materia di prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita con successiva delibera di questo Comitato per il finanziamento dei progetti di ricerca che risulteranno valutati positivamente dal Comitato tecnico sanitario richiamato in premessa.

Roma, 6 agosto 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3323

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2015 Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a., in Milano, per la disciplina di «malattie dell'apparato locomotore». (GU n. 277 del 27.7.15)

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Istituto Ortopedico Galeazzi» S.p.a. con sede in Milano, Via Riccardo

Galeazzi n. 4, per la disciplina «malattie dell'apparato locomotore».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 16 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

DECRETO 16 novembre 2015 - Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione dell'IRCCS «Policlinico San Matteo», in Pavia, nelle discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica». (GU n. 277 del 27.7.15)

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Policlinico San Matteo» con sede in Pavia, Viale Golgi n. 19, per le discipline tra loro complementari e integrate di «trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e cellule» e di «malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 16 novembre 2015

Il Ministro: LORENZIN

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 26 NOVEMBRE 2015, arretrati compresi

ANZIANI

MOLISE

DGR 29.10.15, n. 592 -PAR FSC MOLISE 2007-2013. ASSE IV "Inclusione e servizi sociali" - linea di intervento iv.b "rete socio-sanitaria regionale". piano di azione per l'obiettivo di servizio "servizi di cura alla persona – anziani" - azione n. 6 "qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali". estensione del percorso formativo agli addetti all'assistenza di base (o.s.a.) e agli animatori socio-educativi.

Note

Viene preso atto della proposta di cui alla nota prot. n. 121002/2015 del 29 ottobre 2015 a firma dell'Assessore regionale alle Politiche Sociali e del Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza, d'intesa con il Presidente, relativa all'aggiornamento dei contenuti dell'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*" inserita nell'ambito del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani", approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, e posta a carico delle risorse FSC 2007-2013 relative alla Linea di Intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale" dell'Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" del PAR Molise, secondo la scheda alla stessa allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia).

Viene approvata la predetta proposta di estendere, nel rispetto del Sistema regionale delle competenze professionali per il comparto Socio assistenziale, il percorso formativo di cui all'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*", originariamente previsto unicamente per l'Assistente familiare, anche ad altre figure professionali del predetto comparto quali l'Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all'assistenza di base, e all'Animatore socio-educativo, fermo restando l'importo del finanziamento dell'Azione pari a euro 600.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR e il soggetto attuatore già individuato nel Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: PAR FSC Molise 2007-2013. Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" - Linea di Intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale". Piano di Azione per l'Obiettivo di servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani" - Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*". Estensione del percorso formativo agli addetti all'assistenza di base (O.S.A.) e agli animatori socio-educativi.

Con nota prot. n. 121002/2015 del 29 ottobre 2015, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, l'Assessore regionale alle Politiche Sociali e il Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione dell'Area Terza, nel richiamare l'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*", prevista nell'ambito della Linea di Intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale" dell'Asse IV del PAR FSC Molise 2007-2013 e inserita nel Piano di Azione per l'Obiettivo di servizio "Servizi di cura alla persona – Anziani", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 477 del 7 settembre 2015, che individua un percorso di formazione professionale finalizzato al conseguimento della qualifica di "Assistente familiare", hanno proposto, d'intesa con il Presidente, nel rispetto del Sistema regionale delle competenze professionali per il comparto Socio assistenziale, l'estensione del percorso formativo all'O.S.A. (Operatore Socio-

Assistenziale, denominato anche Addetto all'assistenza di base) e all'Animatore socio-educativo, figure professionali necessarie per l'erogazione dei servizi in favore degli anziani e hanno invitato il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda a predisporre la relativa proposta di atto deliberativo della Giunta;

VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d'atto da parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, che costituisce aggiornamento finanziario e programmatico del PAR di cui alla precedente presa d'atto del CIPE con delibera 3 agosto 2011, n. 63;

DATO ATTO che il predetto aggiornamento programmatico e finanziario del PAR FSC Molise 2007-2013 di cui al punto precedente non ha interessato le Linee di intervento che concorrono alla realizzazione della strategia del QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio e, nel caso specifico, la Linea di intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale" dell'Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali", che conserva la dotazione finanziaria originaria;

DATO ATTO che nel PAR FSC Molise 2007-2013, nell'ambito dell'Asse IV "Inclusione e Servizi Sociali" è prevista la Linea di Intervento IV.B "Rete Socio-sanitaria regionale", in coerenza con la priorità 4 del Quadro Strategico Nazionale QSN, da attuare attraverso strumento di attuazione diretta (SAD), che concorre alla realizzazione della strategia del QSN per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 in materia di Obiettivi di Servizio, in particolare l'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani" – indicatori S.06 e S.06 bis;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015 relativa all'approvazione dell'aggiornamento del Piano di Azione tematico riferito al predetto Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani" che prevede, fra l'altro, l'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*";

DATO ATTO che l'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*", inserita nell'ambito del Piano di Azione tematico riferito all'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani" e posta a carico delle risorse FSC 2007-2013 relative alla Linea di Intervento IV.B dell'Asse IV del PAR per l'importo di euro 600.000,00, con soggetto attuatore il Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza, prevede un percorso di formazione professionale finalizzato al conseguimento della qualifica di "Assistente familiare";

VISTA la scheda aggiornata della predetta Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*", che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, trasmessa con la richiamata nota prot. n. 121002/2015 del 29 ottobre 2015, che prevede l'estensione del percorso formativo anche ad altre figure professionali del comparto socio-assistenziale quali l'Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all'assistenza di base, e l'Animatore socio-educativo;

DATO ATTO che l'estensione del percorso formativo, originariamente individuato unicamente per l'Assistente familiare, anche ad altre figure professionali del comparto socio-assistenziale quali l'Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all'assistenza di base, e l'Animatore socioeducativo, è coerente con le finalità dell'Obiettivo di Servizio "Servizi di cura alla persona - Anziani";

RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre alla presa d'atto e alla successiva approvazione della Giunta regionale la proposta di cui alla nota prot. n. 121002/2015 del 29 ottobre 2015 a firma dell'Assessore regionale alle Politiche Sociali e del Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza, d'intesa con il Presidente, relativa all'aggiornamento dei contenuti dell'Azione n. 6 "*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da*

collaboratori privi di qualifiche professionali” secondo la scheda allegata, che estende il percorso formativo, originariamente previsto unicamente per l’Assistente familiare, anche ad altre figure professionali del comparto socio-assistenziale quali l’Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all’assistenza di base e all’Animatore socio-educativo, fermo restando l’importo del finanziamento pari a euro 600.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR e il soggetto attuatore già individuato nel Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza;

RICHIAMATO il provvedimento del 20 gennaio 2012 del Direttore Generale della Direzione per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, di messa a disposizione della Regione Molise delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già Fondo per le Aree Sottoutilizzate) per il periodo 2007-2013, assegnate per la copertura finanziaria del Programma Attuativo Regionale, trasmesso con nota prot. n. 4550-U del 05 aprile 2012, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda;

DATO ATTO che il suddetto provvedimento autorizza la Regione ad utilizzare direttamente le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione degli interventi del Programma da attuarsi mediante strumenti di attuazione diretta (SAD);

RICHIAMATA la delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (*G.U. n. 220 del 22 settembre 2014*), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse” che, fra l’altro, al punto 6., dispone che il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013 è fissato al 31 dicembre 2015 e il mancato rispetto di detta scadenza comporterà, per i primi sei mesi, l’applicazione di una sanzione pari all’1,5 per cento;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014;

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

1. di prendere atto della proposta di cui alla nota prot. n. 121002/2015 del 29 ottobre 2015 a firma dell’Assessore regionale alle Politiche Sociali e del Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza, d’intesa con il Presidente, relativa all’aggiornamento dei contenuti dell’Azione n. 6 “*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*” inserita nell’ambito del Piano di Azione tematico riferito all’Obiettivo di Servizio “Servizi di cura alla persona - Anziani”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 7 settembre 2015, e posta a carico delle risorse FSC 2007-2013 relative alla Linea di Intervento IV.B “Rete Socio-sanitaria regionale” dell’Asse IV “Inclusione e Servizi Sociali” del PAR Molise, secondo la scheda alla stessa allegata, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio;
2. di approvare la predetta proposta di estendere, nel rispetto del Sistema regionale delle competenze professionali per il comparto Socio assistenziale, il percorso formativo di cui all’Azione n. 6 “*Qualificazione e sostegno del lavoro di cura ed assistenza agli anziani svolta da collaboratori privi di qualifiche professionali*”, originariamente previsto unicamente per l’Assistente familiare, anche ad altre figure professionali del predetto comparto quali l’Operatore Socio-Assistenziale (O.S.A.), denominato anche Addetto all’assistenza di base, e all’Animatore socio-educativo, fermo restando l’importo del finanziamento dell’Azione pari a euro 600.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 del PAR e il soggetto attuatore già individuato nel Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza;
3. di demandare al Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione Area Seconda l’invio del provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) e all’Agenzia per la Coesione Territoriale;
4. di demandare al Direttore del Servizio Politiche Sociali della Direzione Area Terza gli

adempimenti consequenziali;

5. di assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

6. di non assoggettare il provvedimento scaturente dal presente documento istruttorio al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nelle fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 1 agosto 2014.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 547 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il Governo, riguardanti l'incremento, l'utilizzazione e le procedure relative alle risorse destinate all'abbattimento delle barriere architettoniche. (BUR n. 296 del 18.11.15)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'abbattimento delle barriere architettoniche rappresenta una delle azioni più importanti per una comunità che intenda promuovere un vero contrasto all'esclusione sociale e la realizzazione di ambienti di vita accoglienti, anche per i cittadini disabili.

Considerato che

la rimozione delle barriere architettoniche può contare su risorse e contributi di due fondi pubblici, il primo dei quali è di natura nazionale e trova la propria disciplina nella Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modifiche, il quale però non viene finanziato dal 2004;

anche se la legge non prevede un obbligo di cofinanziamento regionale, la Regione, negli anni passati, è intervenuta con fondi erogando complessivamente dal 2002 al 2013 contributi per oltre 35 milioni di euro di provenienza dal bilancio regionale;

nel 2013, al fine di evitare un eccessivo allungamento delle graduatorie e dei tempi di attesa, la Regione è intervenuta istituendo il fondo regionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, con la Legge 8 agosto 2001, n. 24, così come modificata dalla legge regionale 24/2013;

a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge 24, la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 171/2014 ha introdotto i criteri di funzionamento del fondo regionale, prevedendo in particolare i criteri per la formazione delle graduatorie comunali che tengano conto della situazione economica del nucleo familiare di cui la persona invalida fa parte, rinviando per quanto non espressamente previsto alla disciplina del fondo nazionale.

Preso atto che

la delibera di Giunta 171/2014 prevedeva, qualora si trattasse del medesimo intervento edilizio, l'esclusione dal diritto all'accesso ai contributi, a valere sul fondo regionale, per l'abbattimento delle barriere per le persone invalide che avessero già presentato in Comune la domanda per il fondo nazionale entro il 1/3/2014.

tale decisione rischiava di creare diseguaglianze tra i cittadini e di contraddire lo spirito della Legge regionale n. 24 recentemente modificata proprio per affrontare il blocco dei finanziamenti statali destinati al superamento delle barriere architettoniche e introdurre criteri più equi per il riconoscimento del bisogno;

pertanto, la Giunta regionale con la deliberazione 1272/2014 ha modificato la delibera n. 171 del 2014 consentendo l'accesso al fondo regionale anche a coloro che avessero fatto domanda per il fondo nazionale di cui alla legge n. 13/1989 entro il 1/3/2014, estendendo la copertura del bisogno in alcuni determinati casi.

Considerato che

le richieste di contributo giacenti nelle liste di attesa del fondo nazionale sono ferme, in alcune province, al 2008 e che si contano in diverse migliaia in tutta la regione, per un impegno di spesa nell'ordine delle decine di milioni di euro;

sono numerose su tutti i territori le lamentele di chi in passato ha fatto domanda sul fondo nazionale e vede ora svanire la possibilità di vedersi rimborsati, anche se con grande ritardo, i costi di interventi già effettuati;

nonostante l'esistenza di due fondi, quello nazionale e quello regionale, ai tempi di attesa molto lunghi si è aggiunta l'incertezza sulla possibilità di avere accesso ai contributi promessi per chi già si trova costretto a fare i conti con delle inabilità più o meno gravi.

Pur esprimendo

apprezzamento per le risorse che la Regione destina al fondo regionale.

Impegna la Giunta

a sollecitare il Governo nazionale affinché rifinanzi in maniera continuativa il fondo nazionale;

a verificare il funzionamento del fondo regionale anche in relazione alle liste di attesa nazionali e al funzionamento del meccanismo di integrazione tra i due bandi introdotto con la delibera 1272 del luglio 2014.

LOMBARDIA

DD 23.1115 - n. 10045 - L.r. 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione». rettifica del decreto n. 8960 del 28 ottobre 2015: approvazione nuova graduatoria del bando regionale 2015 impegno e contestuale liquidazione del contributo ai comuni interessati. (BUR n. 48 del 26.11.15)

Note

Con riferimento al d.d.s. n. 4394 del 28 maggio 2015 avente ad oggetto «Bando regionale 2015 per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 34 ter della legge 20 febbraio 1989 n. 6 e della deliberazione di Giunta regionale del 13 marzo 2014 n. X/1506», e con riferimento al bando suddetto i comuni interessati hanno trasmesso alla Regione, attraverso l'applicativo GEFO Barch, n. 156 domande

Viene impegnato e contestualmente liquidato l'importo complessivo di Euro 10.857,00 a favore di beneficiari diversi

BILANCIO

FRIULI V.G.

L.R. 19.11.15, n. 27 - Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2014. (BUR n. 47 del 25.11.15)

DIFESA DELLO STATO

MARCHE

DGR 2.11.15, n. 945- Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017. (BUR n. 101 del 13.11.15)

Note

Viene approvato il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2017, di cui all'allegato "A" (a cui si rinvia).

Vengono modificare parzialmente le schede allegate alla DGR n. 271 del 9/4/2015, concernente l'individuazione dei procedimenti amministrativi a elevato rischio di corruzione, secondo quanto previsto dall'allegato "B" (a cui si rinvia).

EDILIZIA

TOSCANA

DGR 16.11.15, n. 1088 - Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui al D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 - Ripartizione risorse annualità 2015.(BUR n. 47 del 25.11.15)

Note

Viene approvata la ripartizione delle risorse ai Comuni Capoluogo e ai Comuni ad alta tensione abitativa riportati nell'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (a cui si rinvia),

La copertura finanziaria è pari a € 2.938.201,39.

NB

I Comuni, nell'utilizzo delle risorse di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, devono attenersi a quanto previsto dall'art. 2, comma 1 ter del decreto legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 nonché da quanto previsto dal decreto interministeriale del 14 maggio 2014.

ENTI LOCALI

SICILIA

L.R. 12.11.15, n. 28. - Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale.

Art. 1.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano

1. All'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015" sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni."

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015." Sono soppresse;
- b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni."

3. Le elezioni indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono annullate.

Art. 2.

Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali

1. All'articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2016"

FAMIGLIA

PIEMONTE

DD 30.9.15, n. 764 - Nomina dei componenti del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie istituito con D.G.R. n. 25 - 1255 del 30 marzo 2015. . (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

PREMESSA

Con la L.R. 1/2004, art. 42, si prevede che “Al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l’istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di Centri per le Famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell’ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali”.

Con DGR n. 119-14118 del 22.11.2004, e con successivi provvedimenti adottati fino all’anno 2010, la Regione Piemonte ha assegnato dei finanziamenti specifici ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i quali, in raccordo con i Consultori Familiari operanti presso le Aziende Sanitarie Locali di riferimento, sono stati chiamati a realizzare attività a sostegno dei bisogni delle famiglie.

A partire dall’anno 2011, a causa della progressiva contrazione delle risorse disponibili, non è stato possibile procedere all’assegnazione di ulteriori finanziamenti dedicati.

Nonostante ciò, diversi Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali hanno mantenuto e sostenuto nel corso degli anni le attività e la continuità dei Centri per le Famiglie, che sono diventati punti di riferimento importanti per le famiglie del territorio, coinvolgendo, in molti casi, associazioni ed organismi del terzo settore senza profitto.

Con DGR 30 marzo 2015 n. 25-1255, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno costituire il Coordinamento Regionale dei Centri per le famiglie, quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto all’operato dei Centri, nell’ottica di valorizzare i servizi a sostegno dei bisogni sempre più frequenti delle famiglie nei momenti critici o nelle fasi di cambiamento della vita familiare, in coerenza con il Piano Nazionale per la Famiglia.

Il Coordinamento Regionale è composto da un rappresentante per ogni Centro per le Famiglie a titolarità pubblica (che è individuato tra i dipendenti degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in caso di gestione diretta del Centro, oppure comunque tra i referenti del Centro, in caso di gestione esterna), più due rappresentanti del Settore competente della Direzione regionale Coesione Sociale, dei quali uno assume le funzioni di Presidente del Coordinamento, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015 n. 25-1255.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri, con comunicazione agli atti del Settore competente, hanno proceduto alla designazione del proprio referente, come d’allegato A);

LA DISPOSIZIONE

Vengono nominati i componenti del Coordinamento Regionale, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015 n. 25-1255, come specificati nell’allegato A), parte integrante della presente determinazione, sulla base delle designazioni pervenute, rispettivamente, dagli Enti gestori di riferimento degli ambiti territoriali individuati.

Sulla base delle esigenze organizzative dei rispettivi Enti, nonché delle tematiche trattate negli incontri del Coordinamento e/o in eventuali sottogruppi tematici specifici, i componenti del Coordinamento potranno essere affiancati, oppure potranno delegare la partecipazione agli incontri, ad altri rappresentanti dei rispettivi Centri per le Famiglie e/o degli altri servizi interessati.

Del Coordinamento fanno parte due rappresentanti del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti, di cui uno assume le funzioni di Presidente del Coordinamento e, nello specifico, trattasi dei seguenti nominativi:

Dott.ssa Antonella Caprioglio, in qualità di Presidente del Coordinamento;

Dott.ssa Maria Celeste Anglesio.

Le funzioni di segreteria del Coordinamento siano svolte a rotazione dai componenti del Coordinamento, secondo le modalità che saranno individuate nel primo incontro e con il supporto della Sig.ra Anna Elda Cappiello, del Settore Politiche per le Famiglie, Giovani e Migranti, Pari Opportunità e Diritti.

GIOVANI

LAZIO

Determinazione 12 novembre 2015, n. G13927 - DGR 472 del 14 ottobre 2011: Legge regionale 29 novembre 2001, n. 29, "Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani". Approvazione dei verbali della Commissione Tecnica relativi all'esame delle istanze presentate nel 2015 per accedere ai benefici annualità 2016, ai sensi dell'art. 82 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e ss.mm.ii. (BUR n. 94 del 24.11.15)

Note

Vengono approvati i n. 6 verbali della Commissione tecnica sopra riportati, relativi agli esiti dei lavori di valutazione delle istanze presentate, definitive delle diverse tipologie di cui all'art 82 della L.R. 6/1999, s.m.i.: Comma 7 bis; Enti pubblici; Comunità giovanili; in particolare le domande - avanzate, per l'annualità 2015, dai soggetti proponenti per accedere ai benefici annualità 2016, risultate escluse, ammesse e non ammesse rispettivamente - qui riportate liberamente e ora denominate - Allegato "A"; Allegato "B"; Allegato "C", che sono parte integrante del presente atto (a cui si rinvia);

Vengono approvate le graduatorie finali denominate Allegato "D", che forma parte integrante del presente atto (a cui si rinvia) di cui ai n. 6 verbali della Commissione tecnica sopra riportati, relativi agli esiti dei lavori di valutazione delle istanze presentate, e le relative graduatorie definitive delle diverse tipologie di cui all'art 82 della L.R. 6/1999, s.m.i.: Enti pubblici; Comunità giovanili; Comma 7 bis, con punteggio conseguito pari o superiore a 51 - in particolare le domande avanzate dai soggetti proponenti, di cui ai progetti finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse che saranno rese disponibili.

Viene demandata alla struttura competente per materia la realizzazione delle attività mediante la procedura disposta e prevista negli allegati "B1", "B2" di cui alla D.G.R. n. 611/2001:

- rilevare il possesso del requisito - quale realtà giovanile esistente e operante con continuità sul territorio di riferimento - dei soggetti risultati ammessi ai sensi del comma 7 bis dell'art. 82 della L.R. 6/99 e successivamente individuate annualmente con specifico atto di Giunta regionale;
- procedere con apposita determinazione alla ripartizione dei fondi a seguito di specifica deliberazione della Giunta regionale - emanata sulla base dei risultati della ricognizione sopra riportata - la quale determina, nell'ambito dello stanziamento annuale, le quote di finanziamento da destinare alle comunità giovanili.

Viene demandata a successivo atto del Direttore regionale, l'approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi, di cui ai progetti finanziabili, fino alla concorrenza delle risorse che saranno rese disponibili.

MOLISE

DGR 29.10.15, n. 580 - Piano integrato "giovani molise" d.g.r. n. 473/2011 e ss.mm. e ii. - provvedimenti. (BUR n. 36 del 16.11.15)

Note

Vengono riallocate le risorse finanziarie, liberate a seguito della revoca dell'Avviso Pubblico "Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all'occupabilità dei giovani molisani" di cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 661 del 23/10/2015, ammontanti ad € 1.742.000,00, secondo le sottostanti specifiche:

- a) € 500.000,00 per gli interventi previsti dalla D.G.R. n. 210 del 06.05.2015 e successiva determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015 riguardante il progetto di "Assistenza Tecnica alla Regione Molise - Assessorato al Lavoro e Formazione - Linea 3: "Sistema Regionale di Orientamento Permanente", affidato in gestione a FORMEZ PA, di cui € 500.000,00 in sostituzione delle risorse a valere sul POR Molise FSE 2007-2013 ;

b) € 800.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria delle operazioni di cui alla DGR n. 357 del 28/07/2014 riguardante l'Avviso Pubblico "Giovani al Lavoro – IV annualità" e successiva determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015, coerenti con quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii.;

c) € 442.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria dei tirocini formativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del 09.08.2013. Tale somma incrementale potrà essere utilizzata, previa verifica tecnicoamministrativa a cura del coordinatore del Piano Garanzia Giovani, ing. Massimo Pillarella, per creare una riserva nell'emanando avviso di cui al D.L. 76/2013 relativa al target 30-35 anni.

Laddove tale eventualità non fosse perseguibile, le risorse si intendono quale quota incrementale della dotazione finanziaria dell'avviso stesso.

2. di dare mandato ai Direttori dei Servizi regionali, competenti per materia, di porre in essere gli atti

conseguenziali al presente provvedimento;

3. di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla Direttiva Regionale sui controlli interni;

4. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs. n. 33/2013, disponendone la pubblicazione integrale anche sul sito internet istituzionale della Regione Molise

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n. 72 del 14.02.2011 con la quale la Giunta Regionale prende atto e fa propria la Convenzione stipulata in data 22 dicembre 2010 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Regione Molise che prevede, all'art. 2, il trasferimento alla Regione di € 5.008.000,00 da utilizzare per "misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiori difficoltà" a favore dei giovani colpiti dalla crisi occupazionale e sociale;

- n. 473 del 27.06.2011 riguardante l'approvazione da parte della G.R. del Piano Integrato Giovani Molise che individua specifiche Aree e linee di intervento per agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e stimolando l'imprenditorialità ed il sistema produttivo regionale;

VISTA in particolare l'Area Occupabilità, Linea di Intervento 5 – Percorsi sperimentali di orientamento e formazione integrata finalizzati alla creazione d'impresa, successivamente rimodulata e rinominata in "*Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all'occupabilità dei giovani molisani*", con deliberazione di Giunta Regionale n. 647 del 23 ottobre 2012;

PRESO ATTO che, con Determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 1153 del 18 dicembre 2012, al fine di dare attuazione alla suddetta Linea d'intervento è stato approvato l'Avviso Pubblico "*Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all'occupabilità dei giovani molisani*", finalizzato a favorire l'occupabilità di n. 100 giovani disoccupati ed inoccupati molisani attraverso:

- percorsi di orientamento, individuali e collettivi, di natura partecipata e proattiva;
- servizi specialistici di orientamento al lavoro, formazione *on the job*, mediante tirocini di inserimento/reinserimento, consulenza alla creazione di impresa;
- misure di politica attiva, incentivi all'assunzione e alla creazione di impresa,
- *networking* ovvero una rete di attori, in grado di stimolare la proattività dei giovani destinatari dell'Avviso, al fine di consolidare le loro competenze e facilitarne l'inserimento nel mercato del lavoro;

RILEVATO che, valutato l'interesse pubblico e tenuto conto delle politiche nazionali di riordino del mercato del lavoro ex legge n. 183/2014 detta Jobs Act, e dei successivi decreti attuativi ad essa collegati, del Piano di Attuazione Regionale di Garanzia Giovani di cui alla D.G.R. n. 311 del

14/07/2014 e ss.mm. e ii. nonché della programmazione strategica regionale da attuare attraverso i seguenti strumenti: PO Fesr/Fse 2014-2020, Area Di Crisi complessa, PSR, FSC, con successiva determinazione del Direttore Generale della Giunta Regionale n. 661 del 23/10/2015, si è provveduto alla revoca del summenzionato “Avviso Pubblico” approvato con Determinazione del D.G. n. 1153/2012 e, nel contempo, sono state liberate risorse finanziarie pari ad € 1.742.000,00, iscritte e disponibili sul cap. 11847 del Bilancio Regionale, da utilizzare per finalità coerenti;

ATTESO che la Giunta Regionale, nell’ambito dell’esercizio istituzionale di programmazione in materia di istruzione, formazione professionale e di mercato del lavoro, con l’intento di migliorare la qualità dei servizi per l’impiego, in linea con le politiche nazionali di riordino del mercato del lavoro, creando una efficace rete tra tutti i soggetti interessati (Regione, Università, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia Molise Lavoro, Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia, Termoli e sedi decentrate) e al fine di allineare le attività del PON Governance a quelle del Programma Operativo nazionale del Ministero del Lavoro e del MIUR (Obiettivi tematici n. 8, n. 10 e n.11), ha proceduto con deliberazione n. 210 del 06.05.2015 ad incaricare FORMEZ PA di elaborare una progettazione esecutiva, riconducibile ad un’armonizzazione dell’intera filiera orientamento-istruzione-formazione-lavoro, concretizzatasi nella prima sperimentazione del modello “Sistema regionale di orientamento permanente”, in coerenza con le finalità e specificità del Programma Operativo FSE 2007-2013 e delle azioni del richiamato Piano Integrato Giovani approvato con DGR n. 473/2011 ss.mm. e ii. per un importo complessivo di € 1.720.000,00, di cui € 800.000,00 rinvenienti dalle disponibilità finanziarie oggetto della riprogrammazione del Programma Operativo FSE 2007-2013, approvato, da ultimo, con Decisione della Commissione Europea in data 20 aprile 2015;

EVIDENZIATO che le succitate risorse finanziarie a valere sul POR FSE Molise 2007-2013, ai sensi dei regolamenti comunitari, devono essere utilizzate improrogabilmente entro il 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa;

VISTO l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 25.06.2015 tra il Direttore Generale della Giunta Regionale e il Commissario Straordinario e legale rappresentante di FORMEZ PA, con scadenza dicembre 2016;

PRESO ATTO che FORMEZ PA, così come previsto dal progetto esecutivo “Assistenza Tecnica alla Regione Molise – Assessorato al Lavoro e Formazione – Linea 3: “Sistema Regionale di Orientamento Permanente”, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015, ha provveduto ad attivare una selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione del gruppo di lavoro, necessario per l’attuazione dell’iniziativa progettuale e che opererà sull’intero territorio regionale;

CONSIDERATO che le anzidette prove selettive di individuazione delle risorse umane si sono protratte oltre il termine previsto, a causa dell’elevato numero di adesioni e che tale ritardo nell’attivazione del progetto comporta, di fatto, l’impossibilità di spendere appieno, nella misura finanziaria indicata, entro la data del 31.12.2015, le previste risorse finanziarie a valere sul POR FSE Molise 2007-2013;

VALUTATE le operazioni sinora attivate da FORMEZ PA riferite essenzialmente all’ideazione e all’elaborazione della progettazione esecutiva, al coordinamento, alla selezione delle risorse umane; RITENUTO di poter legittimamente quantificare in € 300.000,00, su € 800.000,00 previste, le risorse del POR FSE 2007/2013 che, verosimilmente, potranno essere spese legittimamente entro il 31.12.2015 e, conseguentemente, di dover individuare altri canali di finanziamento in sostituzione di quelli comunitari per la parte non più coperta;

RICHIAMATA la deliberazione n. 37 del 15 gennaio 2013 e ss.mm. e ii. con la quale la Giunta Regionale - subordinando l’utilizzo delle risorse FSC 2000-06 alle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori ai sensi della delibera CIPE n. 14/2006 e all’inserimento degli Interventi/Azioni nell’Accordo di Programma Quadro di settore vigente, ha approvato la definizione del Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa, secondo le seguenti Azioni, il cui Ente attuatore è la Regione Molise:

- Giovani al lavoro 4^a annualità – importo euro 3.000.000,00;
- Tirocini per i processi di internazionalizzazione – importo euro 600.000,00;
- “Dai credito ai giovani” – importo euro 1.933.317,14 per un totale di Euro 5.533.317,14

PRESO ATTO della nota definitiva con la quale l’Agenzia di Coesione Territoriale, al termine del percorso sopra sintetizzato, ha concesso il nulla osta alla proposta di finalizzazione delle risorse FSC 2000-06 in favore dell’intervento Pacchetto “Giovani” – Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa, come da ultimo formulata dalla Regione, agli atti del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii. con la quale si è provveduto alla finalizzazione delle risorse del FSC 2000/2006 in favore dell’intervento Pacchetto “ Giovani “ – Bonus per l’occupazione e si è stabilito il metodo di coordinamento e le regole al quale ogni Avviso deve attenersi;

PRESO ATTO dei singoli Avvisi Pubblici approvati con provvedimenti giuntali di seguito specificati:

- DGR n. 354 del 28/07/2014 (Vado e Torno);
- DGR n. 357 del 28/07/2014 (Giovani al Lavoro –IV annualità);
- DGR n. 202 del 30/04/2015 (Dai Credito ai Giovani);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 129 del 12/03/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito provvisoria relativa all’Avviso “ Vado e Torno” e dalla quale risultano essere stati ammessi n. 184 candidati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015 relativa all’approvazione della graduatoria di merito provvisoria relativa all’Avviso “ Giovani al Lavoro – IV annualità” e dalla quale risultano essere stati ammessi n. 140 progetti su n. 292 istanze presentate, che complessivamente valorizzano un importo pari ad oltre cinque milioni di euro, a fronte di tre milioni di euro appostati;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 14/09/2015 con la quale è stata approvata la graduatoria di merito provvisoria relativa all’Avviso “ Dai Credito ai Giovani” e dalla quale risultano essere stati ammessi n. 127 candidati;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 536 del 18.09.2015 che istituisce il gruppo di lavoro finalizzato a produrre la graduatoria unica dei tre bandi e ad allocare le risorse ai sensi della richiamata DGR n. 190/2014 e ss.mm. e ii., nel rispetto delle ripartizioni relative alla programmazione territoriale;

CONSIDERATO che:

- l’Avviso “ Dai Credito ai giovani” ha prodotto domande per un importo inferiore a quello messo a disposizione;
- l’Avviso “Giovani al Lavoro – IV annualità”, pur a fronte di ipotizzabili economie rivenienti dall’Avviso “Dai Credito ai Giovani” imputabili pro-quota ai due bandi residui: “Vado e Torno” e “Giovani al Lavoro – IV annualità”, avrebbe a disposizione in ogni caso risorse finanziarie significativamente inferiori rispetto al totale delle risorse corrispondenti a tutti i progetti ammissibili, a fronte di una tipologia di interventi, quella dell’autoimpresa, di particolare interesse in questo momento di difficoltà economiche, in linea con gli obiettivi della nuova programmazione 2014-2020 regionale e nazionale e per le quali il territorio ha espresso una forte aspettativa;

RITENUTO pertanto di dover incrementare di € 800.000,00, valore che potrebbe concorrere a realizzare uno scorrimento molto significativo, il budget relativo all’Avviso “Giovani al Lavoro – IV annualità”, giusta - DGR n. 357/2014;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 311 del 14.07.2014 e ss. mm. e ii. con la quale la Giunta Regionale, in attuazione della raccomandazione del Consiglio Ue del 22/04/2013, nonché del regolamento

Ue n. 1303/2013 , ha approvato il Piano di Attuazione Regionale della Garanzia Giovani in Molise;

RILEVATO che:

- in forza dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del 09.08.2013, che prevede, tra l'altro, primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile nelle regioni del Mezzogiorno, quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività formativa, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, la Regione Molise è destinataria di risorse aggiuntive;

- con successivi Decreti Direttoriali n. 9 del 23.01.2015 e n. 14 del 04.02.2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per le annualità 2013, 2014 e 2015, assegnando alla Regione Molise risorse complessive pari ad € 1.927.677,33;

- con determinazione del Direttore dell'Area Seconda n. 85 del 30/07/2015, al fine di disciplinare le modalità di erogazione delle suddette indennità di partecipazione, è stato approvato lo schema di Addendum alla Convenzione sottoscritta il 16-03-2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e la Regione Molise, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani" ed è in corso di attivazione il percorso di avviso relativo a questa tipologia di tirocini;

CONSIDERATO che l'iniziativa legata ai tirocini diretti a valere su Garanzia Giovani ha avuto un successo notevole tanto da raggiungere, nel tempo di apertura dello sportello, una domanda pari almeno al doppio delle risorse disponibili, anche in questa situazione lo strumento dell'occupabilità è coerente con la programmazione 2014-2020 e le domande inevase risultano particolarmente sollecitate dai giovani che non hanno avuto l'opportunità;

RITENUTO di dover incrementare di € 442.000,00 le risorse da destinare ai tirocini formativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del 09.08.2013, da riservare ad un target di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni;

TENUTO CONTO che complessivamente i programmi sopra enucleati, oltre che essere pienamente coerenti con la finalizzazione delle risorse finanziarie destinate al "Programma Obiettivo Giovani", risultano sinergici e complementari con la nuova programmazione strategica regionale 2014-2020, per cui è possibile allocare tutte le risorse liberatesi secondo la ripartizione indicata in premessa;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di riallocare le risorse finanziarie, liberate a seguito della revoca dell'Avviso Pubblico "Percorsi sperimentali di orientamento e consulenza specialistica finalizzati all'occupabilità dei giovani molisani" di cui alla determinazione del Direttore Generale della Giunta n. 661 del 23/10/2015, ammontanti ad € 1.742.000,00, secondo le sottostanti specifiche:

a. € 500.000,00 per gli interventi previsti dalla D.G.R. n. 210 del 06.05.2015 e successiva determinazione del Direttore Generale n. 352 del 09.06.2015 riguardante il progetto di "Assistenza Tecnica alla Regione Molise – Assessorato al Lavoro e Formazione – Linea 3: "Sistema Regionale di Orientamento Permanente", affidato in gestione a FORMEZ PA, di cui € 500.000,00 in sostituzione delle risorse inizialmente a valere sul POR Molise FSE 2007-2013 ;

b. € 800.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria delle operazioni di cui alla DGR n. 357 del 28/07/2014 riguardante l'Avviso Pubblico "Giovani al Lavoro – IV annualità" e successiva determinazione Dirigenziale n. 227 del 04/09/2015, coerenti con quanto stabilito con deliberazione di Giunta Regionale n. 190 del 13 Maggio 2014 e ss.mm. e ii.;

c. € 442.000,00 per incrementare la dotazione finanziaria dei tirocini formativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n. 99 del 09.08.2013, da riservare ad un target di giovani di età compresa tra i 30 e i 35 anni.

TOSCANA

DGR 16.11.15, n. 1098 - DGR 897/15 - Approvazione del Progetto regionale in materia di politiche giovanili "Giovani attivi". (BUR n. 47 del 25.11.15)

Note

PREMESSA

Con riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale". Successive modifiche ed integrazioni e al Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, viene previsto di "accrescere il benessere fisico, mentale e sociale dei giovani; coinvolgere i giovani nella definizione delle politiche di salute; promuovere la partecipazione dei giovani alla programmazione e gestione delle iniziative ed individuare forme di consultazione che garantiscano la loro rappresentanza in momenti formali ed informali; promuovere la valorizzazione della conoscenza e stimolare l'autonomia e la partecipazione attiva dei giovani";

Con l'Intesa del 7 maggio 2015 Repertorio atti n. 41/CU sottoscritta in sede di Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e gli Enti locali è stato ripartito il "Fondo nazionale per le politiche giovanili" per l'anno 2015 e riassegnate le somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alla Regioni.

Con l'Intesa del 16 luglio 2015 Repertorio atti n. 66/CU si è proceduto alla modifica della quantificazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2014 non erogate stabilite con la precedente Intesa del 7 maggio 2015 e si assegna alla Regione Toscana la quota di Euro 245.106,32 pari al 6,56% delle risorse destinate alle Regioni per realizzare interventi che agevolino le condizioni e le modalità di incontro dei giovani tramite attività culturali e formative appositi Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative.

Con la DGR n. 897 del 21/09/2015 sono stati approvati i criteri per l'emanazione del bando per la progettazione di interventi volti alla realizzazione di progetti di aggregazione giovanile e animazione per l'importo di Euro 245.106,32 dal fondo nazionale e di Euro 201.893,68 di risorse regionali per un importo complessivo di Euro 447.000,00.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvata la scheda di Progetto "Giovani attivi" e lo schema di Accordo fra Pubbliche Amministrazioni, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il finanziamento ammonta complessivamente ad Euro 447.000,00 così suddiviso:

- quota di finanziamento derivante dal Fondo nazionale per le Politiche Giovanili pari ad Euro 245.106,32;
- quota di cofinanziamento regionale, relativamente alle risorse proprie allocate con la DGR 897/2015, pari ad Euro 201.893,68.

SEGUE ALLEGATO

IMMIGRATI

VENETO

DGR 29.10.15, n. 1516 - Interventi di sostegno alle attività aggiuntive dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ulss del veneto in relazione all'emergenza migranti e approvazione protocollo d'intenti tra la regione del veneto e l'arma dei carabinieri. avvio procedure di spesa per l'anno 2015. (BUR n. 108 del 13.11.15)

Note

Viene avviata la procedura di spesa per euro 140.000,00, a favore delle aziende ulss del veneto in relazione alle spese determinate dall'emergenza migranti per l'attività aggiuntiva del personale dei dipartimenti di prevenzione, ed approvazione di un accordo tra la regione del veneto e l'arma dei carabinieri allo scopo di promuovere ulteriormente la collaborazione tra il servizio sanitario regionale e le forze dell'ordine.

MINORI

LOMBARDIA

DCR. 3.11.15 - n. X/885 - Mozione concernente le comunicazioni scolastiche a entrambi i genitori (separati/divorziati)

Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

il d.l. 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) apporta modifiche al codice civile e in particolare: all'articolo 316 dispone: «Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio»;

all'articolo 337 ter dispone: al comma 1 «Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da parte di entrambi ...»; al comma 3 «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.»;

all'articolo 337 quater dispone: «Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, ha l'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi ... Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse»;

la circolare 18 dicembre 2014, n. 51 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione avente come oggetto: «Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2015/2016» cita: a pagina 5: «Il modulo online recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.»;

a pagina 20 nei moduli per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia all'atto della firma cita: «Il sottoscritto dichiara inoltre di avere effettuato la scelta di iscrizione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.»;

quanto sopra è stato ribadito dalla circolare del MIUR n. 5336 del 2 settembre 2015;
constatato che

in Emilia Romagna si è verificata purtroppo, appresa dalle pagine del Resto del Carlino - Bologna di domenica 12 aprile 2015, l'ennesima vicenda di «mala informazione scolastica» nei confronti di genitori separati o divorziati; la notizia riporta che l'opposizione materna, a consegnare al padre la password del registro scolastico online della figlia, sia stata accolta dal dirigente scolastico, senza che vi fosse alcun atto del giudice che ne sancisse il divieto, impedendo così al padre di accedere al rendimento scolastico della figlia nonché ai colloqui con i professori;
considerato che

a riguardo dello stesso tema già nel 2005 venne diramata da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione Generale per lo studente, la circolare datata 20 dicembre 2005 «Genitori separati non conviventi - Richiesta

documentazione carriera scolastica dei figli», dove veniva posto invito alle istituzioni scolastiche «a voler favorire l'esercizio del diritto dovere del genitore separato o divorziato non affidatario, (articoli 155 e 317 c.c.), di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di accedere alla documentazione scolastica degli stessi»;

nelle «Linee di indirizzo Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa» emanate dal MIUR il 22 novembre 2012 si afferma a pagina 7: «Nel favorire rapporti sempre più sinergici tra scuola e famiglia, va tenuta in debita considerazione l'apertura al dialogo con i genitori separati, affidatari e non, e la considerazione del diritto di questi ultimi a essere informati e coinvolti nei processi educativi che interessano i loro figli, come premessa necessaria alla valorizzazione della bi genitorialità.»;

ritenuto che

situazioni come quella accaduta in Emilia Romagna non dovrebbero accadere, soprattutto alla luce di decreti e circolari nazionali che sanciscono diritti e doveri dei genitori separati, divorziati o non più conviventi, soprattutto in assenza di atti che ne limitino la potestà;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a definire con l'Ufficio scolastico regionale una circolare che, in ottemperanza alle leggi vigenti e alle circolari diramate dal MIUR, promuova presso le scuole lombarde di ogni ordine e grado e gli Istituti di formazione professionale regionali, rispetto agli studenti minorenni figli di genitori non più conviventi, la partecipazione di entrambi i genitori alle informazioni riguardanti l'andamento scolastico dei figli nel rispetto della valorizzazione della bigenitorialità.”.

DCR 3.11.15 - n. X/889 - Mozione concernente la situazione del centro assistenza minori di Milano

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

il Centro Assistenza Minori (CAM) di Milano da oltre quarant'anni accoglie bambini tra gli zero e i sei anni per i quali il Tribunale per i minorenni ha disposto l'allontanamento temporaneo dal nucleo familiare di origine e il collocamento in comunità. La permanenza nelle comunità varia da sei mesi fino a due anni, a seconda della problematica familiare e dei tempi necessari per una decisione definitiva da parte del Tribunale;

il CAM è strutturato in comunità alloggio dall'ambiente familiare (composta da quattro comunità e gli spazi abitativi di ognuna possono accogliere sino ad un massimo di sette bambini), e garantisce interventi educativi e di sostegno finalizzati a salvaguardare il benessere dei suoi piccoli ospiti in una situazione di scarsa possibilità di collaborazione da parte della famiglia e le cui problematiche lasciano poco spazio al recupero;

preso atto che

entro la fine di questo anno il CAM dovrebbe cessare la propria attività in quanto, la gestione di questo servizio esula dal perimetro delle competenze assegnate alla Città metropolitana di Milano dalla legge regionale 29 settembre 2015, n. 92 e dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) la quale, con la soppressione della provincia di Milano, assegna la competenza ai comuni, rischiando di generare un corto circuito istituzionale che di fatto impedisce il regolare finanziamento delle attività;

rilevato che

i diciassette bambini, tra gli zero e i sei anni, oggi ospitati presso la struttura, nel caso in cui fosse confermata la chiusura del centro, dovranno essere trasferiti in altre comunità, secondo le disposizioni dei comuni di residenza, spesso non specializzate per affrontare casi di elevata specificità e gravità;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad aprire urgentemente un tavolo di confronto con il comune di Milano, il Garante dell'Infanzia e la Città metropolitana di Milano, con l'obiettivo prioritario di evitare l'interruzione del servizio e

garantendo la continuità educativa per i bambini accolti ad oggi e la salvaguardia dei livelli occupazionali.”.

PIEMONTE

DD 11.11.15, n. 868 - Estensione Programma P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali delle risorse statali per la realizzazione degli interventi. Accertamento di entrata sul cap. 26318/2015 ed impegno di spesa di euro 75.000 (cap. 152554/2015). . (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, da alcuni anni, presso le città riservatarie di cui alla L.285/97, tra cui la Città di Torino, la sperimentazione del Modello di Intervento unitario per la prevenzione degli allontanamenti familiari (Programma P.I.P.P.I.), con il coordinamento scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova.

Il progetto si caratterizza per un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, di presa in carico dei nuclei famigliari: la sperimentazione finora condotta, ha evidenziato che si tratta di un programma in grado di ridurre in misura significativa il rischio di allontanamento del bambino o del ragazzo dal proprio nucleo, di alleggerire nel tempo gli interventi di sostegno e, in alcuni casi, di concludere il percorso di presa in carico.

Nello specifico, i primi risultati, presentati a febbraio 2013, evidenziano che:

-tra le famiglie coinvolte nel programma (89 famiglie e 122 bambini coinvolti), si è verificato un solo caso di allontanamento;

-8 famiglie non risultano più in carico ai servizi;

-per il 50% delle famiglie è stato possibile ridurre l'intensità degli interventi di sostegno.

Con la comunicazione del 9 ottobre 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inoltrato alle amministrazioni regionali il Decreto Direttoriale n. 162/2014 di approvazione delle Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del Modello di Intervento PIPPI (fase denominata PIPPI 4) con il coordinamento scientifico del Laboratorio di ricerca e Interventi in educazione Familiare dell'Università di Padova.

Le suddette linee guida si pongono il duplice obiettivo di estendere il programma a nuovi ambiti territoriali che siano in grado di assicurare l'attuazione del programma oppure, parimenti, di consolidare l'implementazione nei territori già coinvolti ed attivi nella sperimentazione.

Sulla base del dato della popolazione regionale residente 0/11 anni al 1°gennaio 2014 (banca dati Demo Istat) per la Regione Piemonte risultano 3 gli ambiti territoriali finanziabili.

L'Amministrazione regionale, con DGR n.40- 641 del 24 novembre 2014 valutando positivamente l'esperienza in precedenza svolta a seguito dell'adesione alla fase PIPPI 3 , ha aderito all'ampliamento della sperimentazione del Programma PIPPI per gli anni 2015-2016 (cd. fase PIPPI 4) di cui al Decreto Direttoriale n. 162/2014 in precedenza citato, assicurando la priorità all'ampliamento e consolidamento dell' esperienza in atto nei tre ambiti territoriali già individuati a fine 2013, allo scopo di non disperdere l'esperienza fino a quel momento maturata.

Con Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 234/2014, gli ambiti territoriali interessati, individuati sulla base dei criteri in precedenza richiamati, già individuati nell'anno 2013, e ammessi a finanziamento, sono stati confermati e risultano essere :

- la Città di Torino;

- il Consorzio Monviso Solidale (CN);

- l'ASL AL, Servizi Sociali- Distretto di Casale Monferrato;

Viene accertata la somma complessiva di € 75.000,00 sul capitolo di entrata n. 26318/2015 (n.°di accertamento 2015/384) corrisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto del Direttore Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali n. 332 del 18 dicembre 2013, con

scadenza pagamento 2015.;

LA DISPOSIZIONE

Viene assegnato il finanziamento di € 25.000, finalizzato all'attuazione del Programma PIPPI, a ciascuno dei 3 enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di seguito individuati :

- Città di Torino;
- Consorzio Monviso Solidale (CN);
- ASL AL, Servizi Sociali- Distretto di Casale Monferrato;

NB

A conclusione del periodo della sperimentazione del programma PIPPI, si provvederà alla verifica e condivisione di risultati raggiunti, anche al fine di individuare appositi indirizzi regionali sul del sostegno al benessere dei minori e delle loro famiglie e della prevenzione dell'allontanamento, implementando le buone pratiche già in atto.

DGR 9.11.15, n. 35-2402 - Art. 8/ter D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. Disposizioni in merito alle Comunità' Terapeutiche e Comunità Riabilitative Psicosociali per minori. . (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

L'art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. prevede che per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il Comune acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di procedimenti edilizi, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione. *“Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture”*.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, compete alla Regione determinare idonee procedure per la verifica di compatibilità di cui al precedente comma 3, nonché gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttiva.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

La DGR. n. 25-12129 del 14/09/2009, riguardo ai presupposti del convenzionamento del sistema sanitario pubblico con strutture socio-sanitarie per disabili e minori, stabilisce *“Il riconoscimento dell'idoneità delle singole strutture facenti parte della rete a fornire risposte efficaci ed efficienti in ordine alle prestazioni individuate e definite nei progetti assistenziali da parte delle competenti Unità valutative e della conseguente spesa stabilita nell'ambito dei criteri tariffari individuati attraverso la normativa regionale di riferimento”*.

Con D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010 sono state approvate le modalità, i termini e i criteri per la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie, in attuazione del disposto di cui all'art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Con il Piano socio sanitario regionale 2012-2015, approvato con D.C.R. n. 167-14087 del 03/04/2012, la Regione ha posto tra gli obiettivi prioritari la tutela e la cura delle persone più deboli, tra cui i portatori di patologie psichiatriche, favorendo anche la loro integrazione nella vita quotidiana e attribuendo alle ASL la funzione di tutela della salute della popolazione e promozione del benessere e garanzia dei percorsi di continuità assistenziale prevedendo la definizione di nuovi standard organizzativo - gestionali per l'erogazione delle prestazioni diurne e residenziali per minori, anziani e disabili.

Con la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013 si sono approvati i Programmi Operativi 2013-2015 predisposti ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012.

IL PROGRAMMA DI ASSISTENZA TERRITORIALE

In particolare con il Programma 14, Intervento 14.4: Assistenza territoriale, la Regione Piemonte ha posto tra gli obiettivi più rilevanti la messa a disposizione di una rete di servizi territoriali sanitari e socio sanitari, necessari a garantire benessere e qualità della vita ai cittadini e la predisposizione di

un Piano di riorganizzazione, riqualificazione e rideterminazione del fabbisogno relativamente all'assistenza territoriale e distrettuale.

Relativamente all'area dei minori si è provveduto nel corso degli anni a definire i requisiti strutturali e gestionali con specifici provvedimenti amministrativi regionali secondo le varie tipologie di strutture destinate ad accogliere i minori stessi.

LE TIPOLOGIE INDIVIDUATE

Con D.G.R. n. 41-12003 del 15/03/2004, "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori", revocata con D.G.R. n. 25-5079/2012, sono state individuate due tipologie di strutture per la tutela della salute mentale dei minori:

- la Comunità Terapeutica (CTM), a totale carico sanitario, e
- la Comunità Riabilitativa Psicosociale (CRP) in compartecipazione socio sanitaria.

I requisiti di tali strutture sono stati oggetto di revisione con la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 41-12003 del 15/03/2004", che ha, altresì, stabilito che l'attivazione delle CTM e CRP è soggetta all'autorizzazione dell'A.S.L., previo parere della programmazione sanitaria regionale ai sensi dell'art. 8/ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., e che la corretta valutazione sulla dislocazione delle strutture stesse potrà svolgersi in sede di rilascio dell'autorizzazione suddetta.

LA DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO COMPLESSIVO

Con Determinazione dirigenziale n. 179 del 21/07/2005 si è ripartito per quadrante il fabbisogno regionale complessivo di strutture destinate alla tutela della salute mentale dei minori, definito in fase transitoria dalla D.G.R. n. 41-12003/2004, e si è in seguito adeguato il fabbisogno stesso, esclusivamente per le Comunità Riabilitative Psicosociali, con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009.

Con D.G.R. n. 55-7469 del 15/04/2014, modificata, per mero errore materiale, dalla D.G.R. n. 39-7630 del 21/05/2014, si sono definite le tariffe delle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie per minori anni 2014-2015 e integrata e parzialmente modificata la D.G.R. n. 25-5079/2012.

LE CRITICITÀ

Sono state riscontrate, dalle Direzioni regionali competenti, alcune criticità legate ai requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP, definiti con la D.G.R. n. 25-5079/2012, ed è stata evidenziata la necessità di riequilibrare sul territorio regionale il numero di posti letto delle strutture stesse, si ravvisa l'opportunità di pervenire ad una verifica ed eventuale parziale revisione dei requisiti suddetti e del fabbisogno relativo ai presidi medesimi.

L'ACCORDO DEL 13 NOVEMBRE 2014

Nella seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014 è stato sancito l'accordo, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza".

LA DISPOSIZIONE

Viene sospesa, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", nonché della verifica ed eventuale parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP stabiliti con la D.G.R. n. 25-5079/2012, e del fabbisogno relativo alle strutture stesse, adeguato con la D.G.R. n. 31-12866/2009, l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento e trasferimento in altra ASL delle CTM e CRP, le cui modalità, i termini e criteri sono stati approvati con la D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.

SICILIA

DASS 21.10.15 - Modifica del decreto 28 febbraio 2005, concernente modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori. (GURS n. 47 del 13.11.15)

Articolo unico

Per le motivazioni espresse in premessa, l'art. 5 del regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 481/servizio 7/U.O. n. 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato:

Il comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio, rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

VENETO

DGR 29.10.15, n. 1493 - Prosecuzione delle attività delle Equipres Specialistiche Interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, di cui alla DGR 901 del 04 giugno 2013 (L. 269/1998). (BUR n. 109 del 17.11.15)

Note

PREMESSA

La Legge 3 agosto 1998, n. 269 all'art. 1, c.1, determina quale obiettivo primario da perseguire da parte dell'Italia *"la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale"*.

La Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007, per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), richiede la perseguibilità di tutti i tipi di reato e stabilisce che gli Stati Europei e non, dovranno adottare una legislazione specifica e delle misure per prevenire la violenza sessuale, proteggere i minori e perseguire i responsabili.

Il Rapporto *"Toward a world free from violence"* sulla violenza contro l'infanzia nel mondo, pubblicato dal Rappresentante Speciale per le violenze contro i minorenni del Segretario Generale delle Nazioni Unite nell'ottobre 2013, fornisce un quadro esaustivo del fenomeno a livello mondiale, evidenziando la necessità di politiche solide per la prevenzione ed il contrasto, anche per mettere fine al fenomeno dell'impunità e richiamando l'attenzione sull'esigenza di accrescere le competenze dei professionisti del settore e l'ascolto e partecipazione dei minorenni.

L'indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia dell'Autorità Garante nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, presentata il 17 maggio 2015, presso la Camera dei Deputati, evidenzia come l'Italia, pur registrando un indice di prevalenza del maltrattamento inferiore agli altri paesi, conta una stima pari a 91.272 minorenni vittime di maltrattamento,

indipendentemente dal motivo di accesso al Servizio Sociale; è rilevante il dato, secondo cui, ogni 100 casi di minorenni maltrattati 4 risultano vittime di abuso sessuale, 7 di maltrattamento fisico, 14 di maltrattamento psicologico e 47 di trascuratezza materiale e/o affettiva.

L'AZIONE DELLA REGIONE

Il tema dell'abuso sessuale e del grave maltrattamento dell'infanzia e dell'adolescenza ha costituito uno dei principali focus di interesse della Regione del Veneto, che, negli anni, anche a fronte di una ricca produzione normativa nazionale e regionale, ha sviluppato, definito e consolidato un sistema integrato dei servizi socio-sanitari e sociali, che consente di intervenire in un'ottica preventiva oltre che riparativa e di conoscere il fenomeno anche a fronte dell'ampio sommerso.

LA SPECIFICA LEGGE REGIONALE

Tale interesse viene espresso nel dettato della più recente Legge Regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016" che, nell' Allegato A, punto 3.5.3, sottolinea *"Il sostegno degli interventi di prevenzione e di trattamento delle situazioni di disagio e di tutela del minore in caso di maltrattamento, abuso o violazione dei suoi diritti, della sua dignità, dell'integrità e della libertà personale"*.

IL PROGETTO PILOTA

La Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento 4031 del 30 dicembre 2002, ha approvato il "Progetto Pilota Regionale di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di maltrattamento, abuso e sfruttamento sessuale di minori".

Con le deliberazioni 4236 del 30 dicembre 2003 e 4245 del 30 dicembre 2003, nell'ambito del Progetto suddetto, ha istituito in via sperimentale 5 Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione, per gli interventi terapeutici a favore dei bambini e dei ragazzi che hanno vissuto situazioni di abuso sessuale o di grave maltrattamento e delle loro famiglie.

A conclusione della fase progettuale dei 5 Centri provinciali ed interprovinciali di cura e protezione succitati, sostenuta attraverso numerosi provvedimenti, la Giunta Regionale con Delibera n. 901 del 4 giugno 2013, ha approvato le indicazioni operative in tema di abuso sessuale e grave maltrattamento dei minori, tenendo conto della sperimentazione operata dagli stessi Centri e della consistente razionalizzazione delle risorse destinate alla materia.

LE EQUIPES SPECIALISTICHE INTERPROVINCIALI

La medesima delibera, nel recuperare il modello organizzativo-gestionale a carattere interprovinciale, già sperimentato dai Centri in argomento, ha determinato una nuova organizzazione attraverso l'istituzione di due Equipres Specialistiche Interprovinciali, rispettivamente nell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, già sede del Centro "I Girasoli" quale riferimento anche per le Aziende ULSS delle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona (parte sud-ovest della Regione), e nell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso quale riferimento anche per le Aziende ULSS delle province di Treviso, Venezia e Belluno (parte nord-est della Regione).

Il provvedimento suddetto ha esplicitato, nell'Allegato B, le competenze delle due Equipres, in termini di sensibilizzazione/informazione/formazione e consulenza ai servizi socio-sanitari e valutazione diagnostica. Nell'allegato C, ha, inoltre, specificato le procedure per la richiesta di attività alle Equipres e la documentazione relativa.

LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

La DGR n. 580 del 15 aprile 2014 ha approvato la prosecuzione delle attività delle Equipres Specialistiche interprovinciali, istituite presso l'Azienda ULSS n. 16 di Padova e l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, così come definite dalla DGR 901/2013, sino al 30 settembre 2015, destinando un fondo complessivo pari ad € 400.000,00 a far carico sul capitolo di spesa n. 61237 del Bilancio Regionale per l'esercizio 2014, da ripartire sulla base del criterio della popolazione residente.

In adempimento a quanto determinato dalla Legge Regionale 22 dicembre 2014, n. 41, recante oggetto "Assestamento di bilancio di previsione per l'esercizio 2014" che ha implementato lo stanziamento del fondo su indicato di € 100.000,00, il Decreto del Direttore della Sezione non

autosufficienza n. 203 del 18 dicembre 2014 ha approvato l'impegno di spesa pari ad € 500.000,00 a favore delle Aziende UU.LL.SS.SS. in parola.

LA RICHIESTA DI PROROGA

L'Azienda ULSS n. 16 di Padova ha inviato istanza di proroga della scadenza per la presentazione della rendicontazione delle spese, DGR 580/2014, dal 30 settembre 2015, al 31 dicembre 2015, a causa dei tempi tecnici richiesti dalla normativa, per espletare le procedure di acquisizione dei beni e servizi e del personale, necessarie per l'adempimento delle attività programmate, a seguito dell'implementazione del fondo assegnato, di cui al DDR 203/2014.

LA VALIDITÀ DEGLI INTERVENTI

Il monitoraggio delle attività svolte nell'anno 2014 e nel periodo gennaio-settembre 2015 ed i report depositati agli atti del Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali hanno evidenziato come le Equipres Specialistiche interprovinciali si configurano con comprovate abilità nello svolgimento delle competenze attribuite, attestandosi quali riferimenti importanti in termini di protezione per i bambini ed i ragazzi minori d'età che vivono situazioni di grave rischio e pregiudizio e per le loro famiglie, ma anche una fonte qualificata e di supporto all'interno della rete dei servizi socio-sanitari e sociali del territorio regionale.

LA DISPOSIZIONE

Nell'ottica della continuità, del sostegno e del consolidamento delle attività delle Equipres Specialistiche suddette:

Viene approvata la prosecuzione delle attività delle Equipres Specialistiche interprovinciali di Protezione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze minori d'età e delle loro famiglie, istituite rispettivamente presso l'Azienda ULSS n. 16 di Padova e presso l'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, così come definite dalla DGR 901/2013, sino al 30 dicembre 2016.

Le medesime risponderanno alle richieste di intervento da parte delle Aziende UU.LL.SS.SS. delle province di riferimento, in relazione alle competenze loro attribuite e secondo le procedure già definite ex DGR 901/2013 e dovranno, laddove si ritenga necessario, per motivi logistico-organizzativi, garantire ai minori ed alle loro famiglie un'offerta equa e tempestiva dei servizi specialistici, in un sistema ampiamente collaborativo ed integrato, anche attraverso la stipula di accordi di programma, protocolli operativi o altri strumenti, al fine di tutelare il pieno rispetto del diritto di protezione dei bambini e dei ragazzi, su tutto il territorio Regionale.

Viene determinato in € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa a favore dell' AULSS n. 16 di Padova e dell'AULSS n. 9 di Treviso, alla cui assunzione provvederà con successivo atto il Direttore Regionale del Dipartimento dei Servizi Sociosanitari e Sociali.

NON AUTOSUFFICIENTI

PIEMONTE

DD 21.9.15, n. 737 - DGR 29-5369 del 21.02.2013 -ASL TO 4- Autorizzazione all'esternalizzazione mediante concessione dei servizi socio sanitari dell'RSA "Euforbia" sita a Varisella, in via Fiano n. 30/A. (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

PREMESSA

L'articolo 5 della legge 328/00 prevede che, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, l'esternalizzazione di alcune tipologie di servizi avvenga preferibilmente attraverso l'affidamento a soggetti del Terzo settore mediante forme di aggiudicazione volte a valorizzare la progettualità delle organizzazioni stesse.

La legge regionale 1/2004, nell'ambito delle norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, prevede all'articolo 31, comma 4, criteri e modalità di affidamento dei servizi alla persona.

L'ESTERNALIZZAZIONE

Con la DGR n. 29-5369 del 21.02.2013 la Giunta regionale ha promosso, per lo svolgimento delle attività di gestione delle strutture residenziali di proprietà delle ASL, l'esternalizzazione nella forma del contracting-out mediante concessione dei servizi, definendo, altresì, le relative linee di indirizzo, aventi ad oggetto le modalità di affidamento del servizio, il procedimento nonché la durata massima della concessione.

Il provvedimento deliberativo suddetto prevede che la Direzione Politiche Sociali e politiche per la famiglia ora Direzione Coesione Sociale autorizzi l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari sulla base del progetto che verrà inviato dall'ASL, che dovrà rispondere a criteri di efficacia e efficienza, nonché alle linee di indirizzo approvate.

LA COMPETENZA DELLE ASL

Ai fini dell'approvazione da parte regionale, occorre che le ASL:

- evidenzino le risorse liberate in conseguenza della gestione interamente a carico dell'ente concessionario;
- diano atto delle relative modalità di reimpiego in progetti specifici finalizzati al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza territoriale, all'incremento dell'attività di cura domiciliare, all'ampliamento del Punto Unico di Accesso, all'operatività del nucleo distrettuale di continuità delle cure;
- specificino le eventuali ricollocazioni del personale dipendente ASL.

IL PROGETTO DELL'ASL TO 4

L'ASL TO 4 ha presentato un progetto per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari mediante concessione ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo alla Residenza Sanitaria Assistenziale "Euforbia", sita a Varisella, in via Fiano n. 30/A, integrato con successiva documentazione richiesta in data 08.06.2015 e ricevuta in data 10.07.2015, prot. n. 31351/A15110.

LA RISPONDEZZA AI CRITERI

La documentazione agli atti della scrivente amministrazione risulta rispondente ai criteri di efficacia e efficienza sia sotto il principio dell'economicità per la stessa ASL concedente, sia in considerazione dell'impegno economico e della remuneratività per l'eventuale concessionario, nonché in linea con le linee di indirizzo emanate a livello regionale con deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013, ivi compresa la durata quinquennale.

LE CONSEGUENZE SULLA ASL

Le risorse economiche liberate intese in senso economico e in termini di personale ASL in conseguenza della gestione affidata interamente al concessionario saranno destinate al miglioramento quali-quantitativo dell'assistenza territoriale, e declinate:

- nella ridefinizione della continuità assistenziale,
- nel riassetto dell'assistenza primaria,
- nel potenziamento dell'assistenza domiciliare e
- nella definizione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali e delle Unità Complesse

di Cure primarie,

in conformità agli indirizzi di cui alla deliberazione n. 29-5369 del 21.02.2013;

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto del progetto di concessione di servizi presentato dalla ASL TO 4 per l'esternalizzazione dei servizi socio sanitari mediante concessione ex art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativo alla Residenza Sanitaria Assistenziale "Euforbia", sita a Varisella, in via Fiano n. 30/A.

Si autorizza l'esternalizzazione dei relativi servizi socio sanitari in quanto coerente con i criteri di efficacia e efficienza e con le linee di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 29-5369 del 21.02.2013.

NB

Viene richiesto l'invio, da parte dell'ASL TO 4, del contratto di concessione che verrà stipulato, all'esito dell'espletamento della procedura di gara ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,

come prescritto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 29-5369 del 21.02.2013, al fine di garantire un costante monitoraggio.

PERSONE CON DISABILITÀ

CAMPANIA

DGR 10.11.15, n. 546 - Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità' in regione Campania - modifiche e integrazioni. (BUR n. 69 del 23.11.15)

Note

PREMESSA

L'art. 27 della Legge Regionale n. 11 del 23/10/2007, recante "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328" prevede che la Regione Campania istituisca per ciascuna area d'intervento sociale appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità.

La legge 18 marzo 2009, n. 3, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" prevede all'art. 3 l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Tale Osservatorio nazionale è disciplinato dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 167 del 06/07/2010.

Con Delibera n. 346 del 08/08/2014, la Regione Campania ha istituito l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania con la finalità di promuovere la piena inclusione delle persone con disabilità nella società e quale strumento di propulsione allo studio, alla raccolta dati, alla promozione di iniziative a favore della disabilità, alla formulazione di pareri, alla collaborazione con le istituzioni locali sulle tematiche riguardanti la disabilità.

LA COMPOSIZIONE DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania ha la seguente composizione:

- l'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali con la funzione di presidente o suo delegato;
- il Direttore della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero o suo delegato;
- il direttore o suo delegato delle seguenti Direzioni regionali interessate (D.G. per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; D.G. per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; D.G. per la programmazione economica e il turismo; D.G. per il governo del territorio; D.G. per l'università, la ricerca e l'innovazione; D.G. per le risorse strumentali);
- un rappresentante dell'ANCI Campania;
- cinque membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità;
- un membro in rappresentanza del Forum del Terzo Settore;
- quattro membri in rappresentanza dei principali sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL);
- il dirigente o suo delegato della Unità Operativa Dirigenziale Welfare dei servizi e pari opportunità della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero.

All'interno dell'Osservatorio è prevista la costituzione di tavoli di lavoro specifici, a cui sono invitati a partecipare soggetti o istituzioni del territorio nonché tre esperti del settore, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche all'attenzione dell'osservatorio”;

L'AMPLIAMENTO DEI PARTECIPANTI

In ragione:

- della complessità e dell'ampia gamma di disabilità esistenti, alcune delle quali altamente invalidanti e specifiche, oltreché dell'emergere di nuove tematiche, come quella della Vita Indipendente di assoluto rilievo per il mondo della disabilità, è opportuno aumentare da cinque a sei il numero dei membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità, in modo da incrementare la rappresentatività dell'associazionismo di tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie all'interno dell'Osservatorio;
- della complessità e dell'alto livello di competenze e conoscenze richiesto dalle materie trattate dall'Osservatorio, è opportuno integrare la composizione dello stesso con tre esperti del settore in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche all'attenzione dell'Osservatorio, non prevedendo più la loro presenza, su invito, nell'ambito dei tavoli di lavoro.

LA NUOVA COMPOSIZIONE

L'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità in Regione Campania ha la seguente composizione:

- l'Assessore regionale competente in materia di Politiche sociali con la funzione di presidente o suo delegato;
- il Direttore della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero o suo delegato;
- il direttore o suo delegato delle seguenti Direzioni regionali interessate (D.G. per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili; D.G. per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale; D.G. per la programmazione economica e il turismo; D.G. per il governo del territorio; D.G. per l'università, la ricerca e l'innovazione; D.G. per le risorse strumentali);
- un rappresentante dell'ANCI Campania;
- sei membri delle associazioni che tutelano i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie più rappresentative a livello nazionale e maggiormente radicate a livello regionale con esperienza documentata di almeno tre anni nel settore della disabilità;
- un membro in rappresentanza del Forum del Terzo Settore;
- quattro membri in rappresentanza dei principali sindacati confederali (CGIL, CISL, UIL, UGL);
- tre esperti del settore, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche all'attenzione dell'osservatorio;
- il dirigente o suo delegato della Unità Operativa Dirigenziale Welfare dei servizi e pari opportunità della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero.

All'interno dell'Osservatorio è prevista la costituzione di tavoli di lavoro specifici a cui sono invitati a partecipare soggetti o istituzioni del territorio, in relazione alle specifiche aree di competenza o singole tematiche all'attenzione dell'osservatorio”.

LAZIO

del 16 giugno 2015, n. 291, interventi per la vita indipendente e l'inclusione nella società delle persone con disabilità. Impegno di spesa 260.000,00 euro sul capitolo H41939 (Macroaggregato 12 02 1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2015. (BUR n. 95 del 26.11.15)

Note

Viene data attuazione alla deliberazione di Giunta regionale del 16 giugno 2015, n. 291 che, nell'ambito della pianificazione di un pacchetto di interventi volti a garantire la tutela e

l'integrazione sociale di persone con disabilità o fragilità sociale, finalizza l'importo di 260.000,00, quale quota di cofinanziamento regionale obbligatorio del 20% per l'adesione alla sperimentazione anno 2014 del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2014, n. 856.

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

DD 4.8.15, n. 649 - Fondazione "Opera Pia Sella - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) con sede in Mosso (BI) - Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

Il Presidente della Fondazione "Opera Pia Sella – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)" con sede in Mosso (BI), in esecuzione dell'atto deliberativo sottoindicato, presentava istanza in data 02/07/2015 per ottenere l'approvazione del nuovo testo statutario e la conseguente iscrizione dello statuto medesimo nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private.

Il Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituitosi in data 11/06/2015, ha approvato il nuovo statuto, come si rileva dal verbale redatto in tale data, Repertorio n. 148.210, Raccolta n. 27.675 registrato a Biella il 15/06/2015 al n. 2816 serie 1T, rogito dott. Pierlevino Rajani, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Biella.

La proposta è stata determinata dalla necessità di modificare alcuni articoli del vigente statuto al fine di rendere flessibile il numero degli amministratori e consentire l'ausilio di mezzi di audio e video conferenze per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Si dà atto che la Fondazione "Opera Pia Sella ONLUS", ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con Determinazione dirigenziale n. 15 in data 29/01/2003 e contestualmente è stato approvato lo statuto attualmente in vigore. L'Ente risulta iscritto al n° 331 del Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone giuridiche.

Si autorizza ad iscrivere nel Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39-2648 del 02/04/2001, il nuovo statuto della Fondazione "Opera Pia Sella - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.)" con sede in Mosso (BI), composto di 19 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

DD.28.9.15, n. 755 - Fondazione Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S. con sede in Oleggio (NO). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede in Oleggio (NO), nasce come Pia Istituzione, fondata dal Commendatore Avv. Antonio Pariani, e viene eretta in Ente morale con regio Decreto in data 8 maggio 1904.

L'originaria Pia Istituzione, con D.P.R. 11/03/1968, assunse la denominazione di "Villa Pariani - Casa di Riposo", successivamente modificata, con D.G.R. n. 115-15762 del 30/12/1996, nella denominazione attuale.

L'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, di provvedere all'accoglimento di persone auto o non autosufficienti, di ambo i sessi, anche mediante l'attivazione, a favore delle stesse, di nuovi servizi nonché di provvedere all'accoglimento degli anziani, di ambo i sessi.

Con istanza datata 22/06/2015, il Presidente dell'I.P.A.B. richiedeva, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 27/04/2015, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la variazione della denominazione da Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" a Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S..

La proposta veniva motivata dalla natura privatistica dell'I.P.A.B. ed, altresì, dalla necessità di dotare l'Istituzione di uno statuto più conforme alla legislazione vigente ed alla mutata natura giuridica.

L'I.P.A.B. può essere individuata quale Istituzione promossa e amministrata da privati e operante con mezzi di provenienza privata, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 – lett. b1 – b2 – b3 delle L.R. 10 del 19/03/1991.

L'appartenenza a detta categoria è desumibile dai seguenti elementi:

- L'I.P.A.B. Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" nasce, come sopra precisato, come Pia Istituzione, fondata dal Commendatore Avv. Antonio Pariani, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b1 della citata normativa regionale;

- almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante era designata, per disposizione dello statuto originario, da privati. Infatti lo statuto originario dell'I.P.A.B., approvato con R.D. in data 8 maggio 1904, stabiliva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto da cinque membri, di cui tre di nomina privata - ossia, Il Presidente, membro di diritto discendente della famiglia del fondatore, un membro di nomina del Presidente ed il Parroco locale - in ciò soddisfacendo a quanto previsto alla lett. b2;

- il patrimonio dell'I.P.A.B. è costituito prevalentemente da beni provenienti da atti di liberalità privata e l'Istituzione medesima risulta aver beneficiato di finanziamenti pubblici in conto capitale, in misura non superiore al 10% della consistenza patrimoniale, in ciò soddisfacendo ai requisiti previsti alla lett. b3.

L'attività attualmente svolta dall'I.P.A.B., che dispone di 99 posti letto, consiste nel provvedere all'accoglimento di persone auto o non autosufficienti, di ambo i sessi, anche mediante l'attivazione, a favore delle stesse, di nuovi servizi nonché di provvedere all'accoglimento degli anziani, di ambo i sessi, rispondendo ai bisogni della popolazione residente prevalentemente nel Comune di Oleggio.

LA DISPOSIZIONE

Viene riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Casa di Riposo "Dott. Giuseppe Pariani" - Fondazione O.N.L.U.S. con sede in Oleggio (NO), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro.

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 23.7.15, n. 165 - Approvazione dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Residenza per anziani Renon" di Renon (BUR n. 47 del 24.11.15)

STATUTO

Art. 1

Nome, sede, origine

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona, denominata "Residenza per anziani Renon", viene indicata di seguito sinteticamente con l'acronimo A.P.S.P.. L'azienda è costituita in attuazione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

L'azienda ha sede legale a Collalbo/Renon, Via del Paese 20.

2. L'A.P.S.P. non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale.

3. L'azienda, nella forma giuridica attuale, deriva dalla trasformazione della Residenza per anziani gestita dal Comune di Renon e trae le sue origini come segue:

Le origini della tradizione della cura degli anziani sull'altipiano del Renon risalgono al lontano 1887.

Nell'anno 1888 il "Deutscher Orden" acquistò il maso "Drischübel" a Longomoso, per instaurarvi un ospizio per anziani. Per oltre 100 anni le sorelle del "Deutscher Orden" si sono qui occupate della cura degli anziani. A causa della normativa sempre più severa nell'ambito della cura degli anziani e nel settore igienico-sanitario, si è reso necessario una profonda ristrutturazione dell'edificio.

Queste circostanze ed il fatto che un numero sempre inferiore di sorelle erano a disposizione per la cura degli anziani, indusse la madre superiora di cedere la gestione dell'ospizio al comune di Renon a partire dal primo di gennaio 2005. Con deliberazione del consiglio comunale n° 77 del 14/12/2004 il comune di Renon ha assunto la gestione della casa di riposo dalle suore del "Deutschen Orden". Il comune di Renon decise di costruire un nuovo fabbricato per la Casa di degenza a Collalbo. I lavori vennero ultimati nell'anno 2006 ed il trasloco nella nuova Casa di degenza avvenne nello stesso anno.

Nel 2011 venne istituito un reparto per i malati di demenza e nel 2014 questo reparto fu ampliato.

Il patrimonio della residenza per anziani Renon si consiste del seguente fabbricato:

p.ed. 2883, P.T. 2374/II comune catastale Renon I.

L'A.P.S.P. dispone di un patrimonio immobiliare i 8.881.497,45 Euro;

Art. 2

Logo

L'azienda è dotata di un logo, che rappresenta: Quadrifoglio: simbolo della vita

Cuore: simbolo per calore e sicurezza

Croce: simbolo d'aiuto, assistenza e cura

Art. 3

Scopi e finalità

1. L'azienda ha per scopi il consolidamento, la crescita del benessere personale, relazionale e sociale delle persone, l'assistenza a persone che si trovano in situazioni di bisogno, rivolta in maniera particolare alla popolazione anziana, attraverso il prevalente svolgimento di:

- a) servizi residenziali a ciclo continuativo e temporaneo nonché servizi residenziali a ciclo diurno;
- b) assistenza ai malati di demenza in un nucleo Alzheimer nel quadro del concetto interno di assistenza ai malati di demenza;
- c) produzione e somministrazione di pasti per utenti esterni in conformità alla legislazione vigente;
- d) consulenza ed assistenza a persone che assistono i propri parenti.

2. In particolare l'azienda:

- a) assicura una adeguata assistenza socio-assistenziale e generica, assistenza infermieristica, rieducativa e riabilitativa, medico generica e specialistica in rapporto con il SSN, in relazione alle necessità individuali delle persone e nel rispetto della normativa di riferimento;
- b) valorizza l'integrità individuale delle persone assistite perseguendo l'obiettivo della riabilitazione in funzione del mantenimento e reinserimento del singolo nell'ambito della realtà sociale di appartenenza;
- c) organizza attività di terapia occupazionale, culturali, educative e ricreative rivolte anche all'esterno, e finalizzate al recupero e al mantenimento delle abilità residue delle persone assistite, favorendo nel contempo la loro partecipazione alle iniziative promosse sul territorio;
- d) promuove attività di informazione e sensibilizzazione al fine di migliorare la situazione sociale e prevenire qualsiasi tipo di discriminazione in considerazione dell'età.

3. L'azienda può svolgere tutte le attività connesse ai propri scopi istituzionali, di natura accessoria o complementare come per esempio pasti a domicilio. Può inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento degli scopi istituzionali nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, tutti gli atti e negozi, anche di diritto privato, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.

4. L'azienda fa parte del sistema provinciale degli interventi e dei servizi sociali e partecipa, anche con autonome proposte, alla programmazione sociale e socio sanitaria utilizzando le proprie risorse

e rendite patrimoniali al fine di fornire servizi che realizzano il miglior rapporto tra qualità e costi rispondendo in via prioritaria ai bisogni delle persone anziane.

5. L'A.P.S.P. persegue la collaborazione istituzionale con ogni altra amministrazione pubblica, istituzione privata, del terzo settore o organizzazione di volontariato che opera senza fini di lucro nei settori dell'assistenza e dei servizi sociali.

Le forme di collaborazione sono disciplinate mediante convenzioni.

Art. 4

Disciplina delle attività

Le attività istituzionali sono disciplinate da appositi regolamenti, approvati con deliberazione del consiglio d'amministrazione. I regolamenti definiscono inoltre le modalità di fruizione dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe in conformità alla vigente legislazione e gli standard dell'assistenza erogata.

Art. 5

Organismi di partecipazione e di rappresentanza

Art. 6

Ambito territoriale di intervento

L'azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dal Comune di Renon;
- b) quello secondario è costituito dal territorio dei comuni di Bolzano, Barbiano, San Genesio, Cornedo all'Isarco, Sarentino e Fiè allo Sciliar.

Per questo ambito territoriale vengono individuati e definiti per ciascun servizio accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;

- c) quello residuale riguarda il territorio nazionale.

Per questo ambito territoriale vengono individuati e definiti per ciascun servizio accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti.

Art. 7

Criteri di accesso ai servizi erogati

1. Il regolamento di ammissione disciplina l'accesso ai servizi ed alle prestazioni assistenziali secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi. L'accesso alle prestazioni prescindem dalle condizioni economiche e sociali degli utenti.

2. Accedono ai servizi:

- a) tutti i soggetti residenti nell'ambito principale di attività dell'A.P.S.P.;
- b) tutti i soggetti utenti che risiedono sull'ambito territoriale secondario;
- c) i soggetti residenti nell'ambito territoriale residuale, in relazione all'eventuale ulteriore disponibilità del servizio, in base a criteri di valutazione e priorità definite dall'azienda.

2- bis. Tutti i richiedenti vengono inseriti in una graduatoria per ammissioni a tempo indeterminato. La formazione della graduatoria avviene in base ai criteri prescritti con le vigenti deliberazioni della Giunta Provinciale.

3. L'azienda può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Art. 8

Volontariato

L'azienda promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. A tal fine e nel quadro di programmi concordati garantisce l'accesso dei volontari alla propria struttura residenziale nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

Art. 9**Rispetto delle fedi religiose e assistenza religiosa**

L'azienda garantisce il rispetto delle diverse fedi religiose assicurando le condizioni affinché ciascun ospite possa esprimerle secondo le sue esigenze ed in relazione alle modalità ed ai riti previsti.

Art. 10**Organi dell'azienda**

Sono organi dell'azienda:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) il revisore contabile.

Art. 11**Consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione definisce gli indirizzi, gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, la gestione, i relativi risultati adottando i provvedimenti consequenziali.
 2. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, ivi compreso il presidente, nominati dalla Giunta Provinciale di Bolzano, su designazione motivata dal Comune di Renon.
 3. La durata in carica del consiglio di amministrazione è di cinque anni.
 4. I consiglieri rimangono in carica per non più di tre mandati consecutivi.
- A tal fine si considerano esclusivamente i mandati svolti quale consigliere dell'azienda.

Art. 12**Requisiti per la nomina a carica di consigliere**

1. I consiglieri devono essere in possesso di comprovata competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale.
2. La designazione avviene sulla base di curriculum.
3. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna ed un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del consiglio di amministrazione.
4. La composizione del consiglio di amministrazione si adegua alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune nel quale l'azienda esplica in via principale la sua attività.

Art. 13**Obbligo dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'azienda.
 2. Nel caso in cui un membro del consiglio di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto di interessi nel merito ad una deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del consiglio ed astenersi dalla deliberazione stessa.
- L'amministratore che non ottemperi a tali obblighi risponde dei danni che ne derivino.
3. I componenti del consiglio di amministrazione devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale in proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado.
 4. I membri del consiglio di amministrazione decadono dalla carica per sopravvenuta incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
 5. Si rinvia alla normativa in vigore sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

Art. 14**Competenze del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'azienda ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare adotta i seguenti atti fondamentali:

1. l'approvazione e la modifica dello statuto dell'azienda;
2. l'approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali;
3. l'elezione del presidente;
4. l'elezione del vicepresidente;
5. la verifica delle cause di incompatibilità degli amministratori e del direttore;
6. la definizione dell'indirizzo politico dell'azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previste dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
7. definire, approvare e modificare i programmi aziendali;
8. individuare le attività istituzionali che l'azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni vigenti, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
9. la nomina del revisore contabile;
10. la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
11. la costituzione o partecipazione a società, fondazioni o associazioni;
12. la stipula di convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici o privati;
13. attivare la fusione con altre aziende;
14. l'approvazione e monitoraggio del budget annuale e pluriennale, del piano programmatico del bilancio d'esercizio;
15. verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politico-amministrativi adottati;
16. esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
17. la determinazione delle tariffe per i servizi svolti a favore di terzi;
18. l'individuazione delle forme di partecipazione e di collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
19. le delibere riguardanti acquisti ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali immobili dell'azienda, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti e preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei programmi aziendali;
20. l'accensione di mutui e la concessione delle elative garanzie, anche ipotecarie;
21. la pianificazione e deliberazione di particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del direttore e dei dirigenti e preventivamente approvate dal consiglio di amministrazione nell'ambito dei programmi aziendali;
22. l'accettazione di eredità e legati in favore dell'azienda;
23. l'approvazione della dotazione organica del personale;
24. individuare ed assegnare al direttore le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità perseguite;
25. l'assunzione, licenziamento e collocamento in disponibilità del direttore e dei dirigenti a tempo determinato;
26. la presa d'atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
27. attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
28. nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
29. la presa d'atto delle dimissioni degli amministratori;
30. l'esercizio di tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Art. 15**Funzionamento del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno per approvare fra l'altro:
 - a) il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi prestati;
 - b) il bilancio d'esercizio.
2. Si riunisce inoltre ogniqualvolta che, per la determinazione del presidente o per la richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri, vi sia la necessità o l'urgenza di una convocazione.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche, ma a giudizio del presidente potranno essere invitati a parteciparvi soggetti esterni in relazione ai singoli argomenti all'ordine del giorno e limitatamente agli specifici apporti che essi potranno dare alle questioni trattate. È fatto loro divieto di presenziare alla deliberazione, allontanandosi dall'aula.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta e contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, devono pervenire ai consiglieri anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le sedute ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
5. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione sono trasmessi – con le stesse modalità – al presidente, al direttore ed al revisore contabile.
6. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno quattro consiglieri ed a maggioranza di voti degli intervenuti.
7. Le votazioni avvengono per appello nominale ed espresse in forma palese, ad eccezione di quelle riguardanti valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone, che hanno invece luogo a scrutinio segreto.
8. Le delibere che hanno per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni di immobili sono assunte con il voto favorevole di tutti i componenti il consiglio di amministrazione dell'azienda.
9. Il consiglio di amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Art. 16**Il presidente**

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'azienda ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti interni.
2. In caso di assenza od impedimento è sostituito dal vicepresidente.
3. Cura i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali.
4. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione a maggioranza di almeno quattro voti con votazione a scrutinio segreto.
5. Compete al presidente:
 - a) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con altri soggetti del sistema integrato di interventi;
 - b) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) dare impulso e promuovere le strategie aziendali;
 - d) concedere al direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
 - e) autorizzare il direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
 - f) può integrare direttamente l'istruzione degli affari di competenza del consiglio di amministrazione e, a tal fine, chiede al direttore tutti i necessari elementi di informazione;
 - g) esercitare le funzioni delegate dal consiglio di amministrazione nei limiti di legge.

Art. 17**Il direttore**

1. Il direttore è la figura dirigenziale apicale ed ha la responsabilità gestionale e amministrativa dell'azienda e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione,

avvalendosi delle risorse umane, economiche, finanziarie e strumentali assegnate, nell'acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari.

2. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione.

3. Nell'ambito delle linee di pianificazione e programmazione aziendale e nel rispetto dei regolamenti di competenza del consiglio di amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi, in osservanza e nei limiti stabiliti dal regolamento di organizzazione dell'azienda e del contratto di lavoro.

4. In particolare:

a) formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del consiglio di amministrazione esprimendo, nei casi previsti, i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnico-amministrativa delle stesse;

b) cura l'attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

c) formula proposte ed esprime pareri da proporre al consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni;

d) presiede le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e le commissioni di selezione del personale;

e) provvede alla stipula di contratti e convenzioni;

f) gestisce le relazioni sindacali presiedendo la delegazione trattante;

g) rappresenta l'azienda in giudizio, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;

h) risponde del proprio operato all'organo di amministrazione dell'azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

i) adotta tutti i provvedimenti concernenti il personale.

Art. 18

Conferimento dell'incarico al direttore

1. Il direttore è nominato, con atto motivato, dal consiglio di amministrazione per effetto di procedura di selezione.

Possono partecipare alla procedura di selezione i soggetti in possesso dei requisiti di accesso previsto dal contratto di comparto per il personale dirigenziale – profilo professionale “direttore in case di residenza per anziani” e che sono in possesso di comprovata formazione in gestione aziendale, comunicazione e in ambito dirigenziale.

Possono altresì essere nominati soggetti che abbiano rivestito l'incarico di direttore/direttrice per almeno tre anni presso I.P.A.B. o A.P.S.P.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

Il contratto è rinnovabile senza alcun vincolo numerico di mandati.

3. Il direttore ha un rapporto esclusivo con l'A.P.S.P., non può esercitare alcun altro impiego, né accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'azienda senza autorizzazione espressa da parte del presidente.

4. Il consiglio di amministrazione valuta annualmente i risultati raggiunti dall'operato del/la direttore/ direttrice sulla base del programma annuale e degli obiettivi stabiliti all'atto del conferimento dell'incarico.

Art. 19

Compiti di revisione

1. Il revisore contabile viene nominato dal consiglio di amministrazione. L'incarico ha durata di tre anni. Possono essere conferiti non più di due incarichi consecutivi.

2 Il revisore contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile, vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'azienda e svolge ogni altra funzione prevista dal codice civile.

3. In particolare:

a) collabora con il consiglio di amministrazione nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

- b) esprime pareri sulla proposta di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico annuale preventivo e sui documenti allegati;
- c) redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio d'esercizio inserendovi valutazioni e proposte in merito alla efficienza ed economicità della gestione;
- d) esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione ed aderenza agli obiettivi del bilancio aziendale.

Art. 20

Principi di organizzazione e di gestione

1. L'azienda gestisce i propri servizi e le proprie attività di norma a mezzo della propria struttura organizzativa attivando tutte le forme e modalità consentite dalla normativa vigente.
2. L'organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza, di trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
3. L'attività della A.P.S.P. si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione riservati a livello tecnico.
4. Le modalità di gestione di servizi socio-sanitari e l'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari sono oggetto di specifica convenzione con gli enti interessati.

Art. 21

Personale

1. Spetta al consiglio di amministrazione definire, con apposito atto deliberativo adottato su proposta del direttore, la dotazione organica e la dotazione delle risorse umane economiche e strumentali.
2. La dotazione organica è definita in relazione agli assetti organizzativi dell'A.P.S.P., ed al fabbisogno di risorse umane.
3. L'A.P.S.P. riconosce la centralità delle risorse umane come condizione essenziale di efficacia della propria azione e promuove iniziative per lo sviluppo qualitativo della professionalità, anche attraverso iniziative formative ed idonei percorsi di sviluppo dei dipendenti, finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale, in forma consortile o in via diretta.
4. Il regolamento per il personale disciplina la gestione del personale.

Art. 22

Beni patrimoniali

1. L'azienda pubblica di servizi alla persona subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Comune di Renon riguardo alla Residenza er anziani, dal quale proviene, compresi quelli patrimoniali.
2. I beni patrimoniali indisponibili dell'azienda sono costituiti da beni mobili ed immobili destinati in modo diretto all'attività istituzionale. L'inventario distingue il patrimonio disponibile da quello indisponibile.
3. Il patrimonio indisponibile dell'azienda può essere incrementato con:
 - a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
 - b) lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'azienda a titolo di incremento del patrimonio indisponibile;
 - c) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali e a ciò specificamente destinate con delibera del consiglio di amministrazione.
4. In caso di trasferimento dei servizi in altri immobili appositamente acquistati, il vincolo dell'indisponibilità dei beni passa sui nuovi immobili.
5. I beni mobili ed immobili da cui vengono dismessi, nei casi e con le forme stabilite dalla normativa, i servizi riconducibili alle finalità statutarie dell'ente entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile.

Art. 23**Mezzi finanziari**

1. Tutte le risorse dell'azienda devono essere destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. L'azienda provvede alla realizzazione degli scopi statutari attraverso l'utilizzo di:
 - a) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
 - d) proventi, lasciti o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - e) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
 - f) altre entrate.

Art. 24 Art. 24**Programmazione e gestione economico - finanziaria**

1. L'azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico finanziaria.
2. La programmazione e gestione economico finanziaria e patrimoniale si informa ai principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza dell'amministrazione e pareggio di bilancio.
3. L'azienda adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico – finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative attraverso l'adozione di apposito regolamento.

Art. 25**Tariffe**

1. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente i corrispettivi dei servizi di diretta competenza, tendenti ad assicurare la copertura dei costi, compresi quelli indiretti, gli ammortamenti e gli accantonamenti, rimanendo il vincolo del pareggio del bilancio.
2. Il patrimonio non utilizzato direttamente per attività assistenziali deve essere messo a reddito; le rendite nette sono destinate all'abbattimento dei costi di gestione dei servizi forniti con priorità al contenimento delle rette, salvo che eventuali esigenze non richiedano altri interventi, a favore dei soggetti indicati da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Art. 26**Controlli interni**

L'azienda prevede le seguenti forme di controlli interni:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Art. 27**Servizio di tesoreria**

L'azienda si avvale del servizio di tesoreria svolto da un istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da un apposito contratto previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal regolamento di contabilità.

Art. 28**Attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda**

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'azienda sono trasferite al Comune di Renon.

Le definizioni per persone e funzioni/cariche valgono per entrambi i Sessi.

POVERTÀ INCLUSIONE SOCIALE**TOSCANA**

DGR 9.11.15, n. 1062 - Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana per il supporto alle funzioni di accompagnamento alla realizzazione del progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP).- Annualità 2015- 2016. (BUR n. 46 del 18.11.15)

Note**INTRODUZIONE NORMATIVA**

Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e in particolare l’art 21 “Sistema informativo dei servizi sociali” che prevede l’istituzione a parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di un sistema informativo dei servizi sociali.

Articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il “Casellario dell’Assistenza” per la raccolta, la conservazione e a gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, nella più ampia prospettiva di costruzione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni che evidenzia all’art. 3, tra i principi sostitutivi del servizio sanitario regionale, la sussidiarietà istituzionale e il pieno coinvolgimento degli enti locali e delle politiche di promozione della salute, nonché il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria sociale integrata regionale.

L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e successive modifiche e integrazioni, in cui si afferma che:

- il sistema integrato promuove l’attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale, e valorizza l’autonomia delle comunità locali;
- il sistema integrato si realizza attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la concertazione tra i diversi livelli istituzionali.

Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 (PSSIR), adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 91 del 5 novembre 2014, al punto 2.3.6 “Povertà” individua tra gli obiettivi “Conoscere, affrontare le forme di fragilità e di vulnerabilità sociale con interventi istituzionali e organizzativi di riallineamento e di interdipendenze tra le varie aree di policy sociale, sanità, pari opportunità, istruzione e formazione, ambiente, abitazione, etc.)”.

LA REGIONE TOSCANA ED IL SISTEMA INFORMATIVO

La Commissione Politiche Sociali della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12/12/2012 ha affidato alla Regione Toscana, come regione capofila, il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della Povertà e dell'esclusione sociale (SIP).

IL PROTOCOLLO D’INTESA

Con la DGR n. 1200 del 17/12/2012 la Regione Toscana ha approvato lo schema di Protocollo d’intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un progetto sperimentale, volto alla creazione del sistema informativo unitario per il contrasto della povertà con indicatori comuni in tutte le realtà regionali che renda operativo il concetto di integrazione tra i differenti livelli istituzionali.

Il sopra citato Protocollo è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2012;

Nel sopra citato Protocollo art. 2 - compiti della Regione capofila, la Regione si impegna a realizzare le attività di cui al progetto esecutivo approvato dal Comitato di coordinamento istituito

dal Ministero e ai sensi del punto terzo si precisa che : “Ai fini della realizzazione delle attività progettuali, con articolare riferimento anche alle attività di assistenza tecnica, la Regione, laddove necessario, si avvale della collaborazione di enti estranei all’Amministrazione, di comprovata esperienza e professionalità”;

Con il Decreto Direttoriale n. 22/2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali si istituisce il Comitato di Coordinamento per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione del sistema informativo per il contrasto della povertà “Sistema informativo sui servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà” (SIP).

IL CASELLARIO DELL’ASSISTENZA

Con il Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10 marzo 2015 viene approvato il Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni loro erogate, che stabilisce all’articolo 5, commi 3 e 6, l’attuazione di una fase di sperimentazione, d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.

Nella riunione del 31 marzo 2014 il Comitato di Coordinamento in oggetto ha dato l’avvio alla sperimentazione in oggetto.

IL PROGETTO ESECUTIVO

Nella riunione del 9 luglio 2015 sono stati approvati dal Comitato di Coordinamento, la Bozza di Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le altre regioni, e il Progetto esecutivo “Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale” presentati entrambi dalla Regione Toscana in quanto capofila del progetto.

L’obiettivo del presente progetto consiste nella collaborazione in via sperimentale di un sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP) e che tale sistema concorre alla costituzione del Sistema informativo su i servizi sociali e all’istituzione del Casellario dell’assistenza;

IL RUOLO DI FEDERSANITÀ ANCI

Federsanità ANCI Toscana, coerentemente con proprio ruolo, è interessata al conseguimento degli obiettivi di riforma dei sistemi informativi, in quanto coinvolta sul tema della responsabilità sociale e impegnata con il livello nazionale a sostenere l’efficienza complessiva del sistema sociosanitario e socio-assistenziale anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati nella gestione di servizi e di funzioni.

Il rapporto di collaborazione tra Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana si è consolidato nel tempo attraverso la sottoscrizione di accordi e protocolli le cui finalità hanno permesso di accompagnare la Regione Toscana nelle diverse fasi di sperimentazione nell’attuazione delle normative regionali (DGR 579/2009, DGR 964/2010, DGR 268/2013, DGR 621/2014 e DGR 942/2015).

L’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Viene definito un Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Federsanità ANCI Toscana per il supporto alle funzioni di accompagnamento alla realizzazione del progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale (SIP)

- Annualità 2015- 2016”, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenete le azioni progettuali di intervento (allegato1);

L’Accordo sopra citato ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e termina il 31.12.2016 ovvero alla conclusione del progetto sottoscritto dalla regione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza ulteriori oneri a carico della Regione Toscana;

IL FINANZIAMENTO

Federsanità ANCI Toscana sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di supporto e accompagnamento di cui al l’allegato A, destinando a tal fine la somma di € 10.000.00 pari al 20% delle risorse messe a disposizione da Regione Toscana.

Viene assegnata, a Federsanità ANCI Toscana, la somma complessiva di € 50.000,00 ritenuta congrua al raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di accompagnamento allegato A al presente atto.

Allegato A

SCHEMA di ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

REGIONE TOSCANA

e

FEDERSANITA' ANCI TOSCANA

finalizzato al supporto alle funzioni di accompagnamento alla realizzazione del progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione del sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP)

- **Regione Toscana** (di seguito denominata Regione), con sede inrappresentata da

- **Federsanità ANCI Toscana** (di seguito denominata Federsanità) con sede inrappresentata da

PREMESSO CHE

La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art 21 "Sistema informativo dei servizi sociali" che prevede l'istituzione da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni di un sistema informativo dei servizi sociali;

L'articolo 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, nella più ampia prospettiva di costruzione del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

La L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni che evidenzia all'art. 3, tra i principi costitutivi del servizio sanitario regionale, la sussidiarietà istituzionale e il pieno coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di promozione della salute, nonché il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione sanitaria e sociale integrata regionale;

La L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", e successive modifiche e integrazioni, in cui si afferma che:

- il sistema integrato promuove l'attuazione dei diritti di cittadinanza sociale e delle responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale, e valorizza l'autonomia delle comunità locali;

- il sistema integrato si realizza attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali ed i soggetti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, e la concertazione tra i diversi livelli istituzionali;

RICORDATO CHE

La Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12/12/2012 ha affidato alla Regione Toscana, come regione capofila, il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP);

Il Decreto Direttoriale n. 22/2014 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali istituisce il Comitato di Coordinamento per la realizzazione di un progetto sperimentale volto alla creazione del sistema informativo per il contrasto della povertà "Sistema informativo sui servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà" (SIP);

Il Decreto 16 dicembre 2014, n.206 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n.57 del 10 marzo 2015 ha approvato il Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, quale strumento di raccolta delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni loro erogate che stabilisce all'articolo 5, commi 3 e 6, l'attuazione di una fase di sperimentazione, d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni;

La giunta regionale con propria deliberazione n.1200 del 17 dicembre 2012 ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa con Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione di un progetto sperimentale, volto alla creazione del sistema informativo unitario per il contrasto della povertà con indicatori comuni in tutte le realtà regionali che renda operativo il concetto di integrazione tra i differenti livelli istituzionali;

CONSIDERATO CHE

La Regione Toscana, nell'ambito del Protocollo sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende avviare la prima realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP);

Federsanità, coerentemente con proprio ruolo, è interessata al conseguimento degli obiettivi di riforma dei sistemi informativi, poichè coinvolta sul tema della responsabilità sociale e impegnata con il livello nazionale a sostenere l'efficienza complessiva del sistema socio-sanitario e socioassistenziale anche attraverso iniziative di supporto ai suoi associati nella gestione di servizi e di funzioni;

La Regione Toscana e Federsanità attraverso il presente Accordo di collaborazione, intendono garantire l'accompagnamento e il supporto condividendo l'obbiettivo volto al raggiungimento della realizzazione del sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP);

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO

CONVENGONO

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante del presente Accordo di collaborazione.

Art 2

Finalità

Sono finalità del presente Accordo l'attuazione del Protocollo sottoscritto con Ministero del lavoro e delle politiche sociali del progetto di collaborazione in via sperimentale di un sistema informativo nazionale su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale (SIP) e la realizzazione delle attività di monitoraggio del "Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale" dove sono individuati i seguenti obiettivi e attività specifiche :

Obiettivi generali del presente progetto sono la rilevazione e l'integrazione informativa dei diversi interventi promossi per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, indipendentemente dalla diversa natura ed appartenenza dell'ente erogante.

Obiettivo strategico

Disporre di informazioni individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, relative alle prestazioni erogate alle persone in condizione di disagio economico e a rischio di esclusione sociale al fine di:

- a) monitorare il sistema di offerta dei servizi e degli interventi;
- b) disporre di strumenti utili alla programmazione degli interventi;
- c) valutare gli esiti e l'efficacia degli interventi;
- d) migliorare da parte dei competenti servizi la gestione degli interventi e delle prestazioni associate a una presa in carico da parte del servizio sociale professionale;

Obiettivi operativi

- a) acquisire e integrare le informazioni provenienti da più fonti (Isee, sistemi informativi locali sui servizi sociali, sistemi informativi sanitari);
- b) archiviare le informazioni in formato elettronico;

c) elaborare e diffondere le informazioni (con aggiornamenti periodici).

Art. 3

Attività

Le finalità del presente accordo sono perseguite attraverso le seguenti attività:

- 1) rilevazione e analisi negli ambiti locali dei territori delle regioni oggetto della sperimentazione dei servizi e interventi inerenti l'area di povertà e esclusione sociale risultanti dalle politiche e dai servizi attivati e definizione delle variabili necessarie a svolgere l'analisi di sfondo. Con particolare riferimento ai soggetti erogatori dei servizi, della tipologia dei servizi attivati, degli utenti beneficiari e delle relative modalità di presa in carico e redazione di un report;
- 2) ricognizione e analisi delle basi dati e dei sistemi informativi esistenti negli ambiti locali dei territori delle regioni oggetto della sperimentazione con riferimento agli interventi promossi per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale;
- 3) definizione concordata di un dataset di informazioni individuali per ogni intervento realizzato nell'ambito povertà e dell'esclusione sociale con individuazione dei soggetti, definizione dei flussi e delle relative procedure di alimentazione del dataset;
- 4) accompagnamento e supporto alla messa a regime del sistema informativo ai test di avvio operativi negli ambiti locali dei territori delle regioni oggetto della sperimentazione dei servizi;
- 5) sensibilizzazione, accompagnamento e supporto alle Zone/Distretto toscane e agli ambiti territoriali individuati dalle regioni che parteciperanno al progetto, nel processo di costruzione progetto sperimentale;
- 6) redazione del rapporto conclusivo;
- 7) eventuali attività conseguenti a modifiche apportate dal Comitato di Coordinamento al progetto esecutivo.

Art. 4

Impegni di Federsanità Anci toscana

Federsanità, si impegna ad attuare tutte le attività previste all'art 3 del presente accordo e in particolare, in attuazione del presente Accordo, si impegna a:

- produrre entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo il Piano di lavoro per le attività di cui all'art.3;
- report intermedi almeno semestrali e report finali sulle tematiche oggetto dell'Accordo;
- report utili alla programmazione delle politiche socio-assistenziali, a livello locale.

Art. 5

Impegni di Regione Toscana

La Regione si impegna a:

- svolgere funzioni di indirizzo delle azioni del Progetto;
- garantire il coordinamento delle attività previste nel presente Accordo;
- a rendere disponibili le informazioni e i dati in possesso dell'Osservatorio Sociale regionale necessari per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 6

Risorse

La Regione sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, destinando a tal fine una somma pari a €50.000,00.

Le risorse sono erogate ad Federsanità con le seguenti modalità:

- prima quota, pari al 50% dell'importo previsto, a seguito di dichiarazione di avvio delle attività da parte di Federsanità entro il 31/12/2015;
- saldo pari al 50% dell'importo previsto, a seguito di presentazione, da parte di Federsanità, di relazione delle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute a conclusione dell'attività entro il 31/12/2016;

In caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, la Regione può procedere a recuperare le risorse erogate al soggetto.

Federsanità sostiene finanziariamente le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, destinando a tal fine una somma pari a €10.000,00.

Articolo 7

Eventuali modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo, dovute al mutare delle condizioni organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti.

Articolo 8

Durata

Il presente Accordo di collaborazione ha validità a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e termina il 31.12.2016 ovvero alla conclusione del progetto sottoscritto dalla regione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Letto, approvato e sottoscritto: Firenze, li.....

Per la Regione Toscana

Per Federsanità Anci Toscana

UMBRIA

DD 9.11.15, n. 8273 - Approvazione dei modelli per la domanda e l'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale di cui al regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 4. Determinazioni. (BUR n. 58 del 18.11.15)

Note

Viene approvato il modello di domanda come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per la richiesta di autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale di cui al R.R. 4/2014.

Viene altresì approvato il modello per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale di cui al R.R. 4/2014, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto sul canale istituzionale.

Allegato A)

DOMANDA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI A CARATTERE RESIDENZIALE PER LE PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE

DI DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE.

ALLA ZONA SOCIALE /A.T.I

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI

_____ (nota 1)

Il/La sottoscritto/a (nota 2) _____

nato/a a _____ () il _____

residente nel Comune di _____ ()

in Via/Piazza _____ n. _____, cittadinanza _____,

in qualità di titolare o legale rappresentante del/della _____

_____ (nota 3)

denominato/a _____

con sede legale nel Comune di _____ ()

in Via/Piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita IVA _____
 telefono _____ fax _____ email _____

CHIEDE

il **rilascio dell'autorizzazione all'esercizio** del servizio _____

denominato _____
 ubicata nel Comune di _____ (_____)
 in Via/Piazza _____ n. _____.

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, commi 1, 2 e 3: *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”*,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) che il soggetto richiedente l'autorizzazione in oggetto (*nota 4*):

è iscritto al Registro delle Persone Giuridiche c/o la Cancelleria del Tribunale di _____
 al n. _____ in data _____;

(*solo per le Persone Giuridiche tenute all'iscrizione*)

è iscritto al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio di _____
 n. _____ in data _____;

(*solo per le Cooperative, le Società di Persone e le Società di Capitali*)

è iscritto all'albo regionale delle cooperative sociali al n. _____ in data _____;

(*solo per le Cooperative Sociali*)

è iscritto all'albo regionale delle associazioni di volontariato al n. _____ in data _____;

(*solo per le Associazioni di Volontariato*)

è iscritto all'Anagrafe delle ONLUS n. _____ in data _____;

(*solo per le altre ONLUS*)

è iscritto ad altro pubblico registro o albo _____;

(*specificare il tipo di registro / albo*)

2) che la destinazione d'uso dei locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è la seguente (*nota 5*): _____

come da _____;

(*specificare documentazione o autocertificazioni presentata*)

3) che per i locali relativi alla struttura di cui alla presente richiesta è stato rilasciato certificato di agibilità come da pratica numero _____ il _____ (*nota 6*)

4) che il soggetto richiedente ha la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio dell'autorizzazione a titolo di:

_ PROPRIETA'

_ ALTRO (*specificare*) _____

5) che la struttura di cui alla presente richiesta, come da allegata relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria quotata e datata, con l'indicazione della superficie e dell'uso di ogni singolo vano, nonché delle planimetrie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico estensore e dal soggetto titolare che la struttura, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi;

6) che la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, come da allegata scheda che riporta la tipologia di contratto e la durata, la relativa qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste, è conforme ai requisiti minimi autorizzativi;

7) che il sottoscritto si impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti della struttura condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle categorie di appartenenza;

8) che _ viene _ non viene previsto l'apporto del volontariato e del servizio civile;

9) che il responsabile della struttura per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione é:

Cognome e Nome _____;

Luogo e Data di Nascita _____;

Cittadinanza _____ Residenza _____;

_____ e

domiciliato ai fini di detto incarico _____;

Data _____ firma del dichiarante _____

ALLEGA:

- documento di identità valido del soggetto firmatario della richiesta;
- la relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali, corredata di planimetria e dalla scheda, sottoscritta e redatta come dichiarazione di atto di notorietà, relativa alla struttura per la quale si richiede l'autorizzazione contenente i requisiti strutturali e la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il progetto del servizio;
- il regolamento interno adottato dalla struttura;
- registro degli ospiti;
- scheda del personale in servizio riportante tipologia di contratto e la durata, la relativa qualifica professionale e il numero delle ore settimanali di servizio previste;
- curriculum del responsabile della struttura.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- 1) Specificare il tipo di struttura per la quale si richiede l'autorizzazione (es. comunità di accoglienza sociale ecc.).
- 2) La domanda di autorizzazione deve essere presentata dal gestore ai sensi dell'art. 8, comma 1 del r.r.
- 3) Indicare il nome e la natura giuridica (es. cooperativa ecc).
- 4) Le società e le associazioni devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 5) Specificare la destinazione d'uso dei locali.
- 6) Indicare gli estremi dei certificati o altri atti dai quali risulta destinazione d'uso dei locali.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Modello contenente la descrittiva delle principali caratteristiche strutturali

(allegare planimetria della struttura e breve relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (_____) il _____

residente nel Comune di _____ (_____)

in Via/Piazza _____ n. _____, cittadinanza _____,

in qualità di titolare o legale rappresentante del servizio/struttura denominato/a

con sede legale nel Comune di _____ (_____)

in Via/Piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

telefono _____ fax _____ email _____

PEC _____

DICHIARA

che la struttura rispetta la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi,

igiene e sicurezza e che la struttura è

_ COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SOCIALE

_ STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA

ed ha i seguenti requisiti:

Scheda relativa ai requisiti strutturali

(utilizzare la scheda relativa alla tipologia per la quale si richiede l'autorizzazione)

Scheda per COMUNITA' DI ACCOGLIENZA SOCIALE

REQUISITI (MINIMI) RICHIESTI DAL REGOLAMENTO

REQUISITI DEL SERVIZIO/STRUTTURA PER IL QUALE SI

RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

UTENZA

Persone adulte che si trovano in una condizione di disagio e marginalità sociale, anche con figli minori non altrimenti collocabili e/o persone adulte prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare contrasta con il progetto individuale e con l'obiettivo di un recupero e reinserimento sociale.

ARTICOLAZIONE

DEL SERVIZIO E

CAPACITA'

RICETTIVA

La comunità di accoglienza sociale offre un servizio di tipo residenziale a carattere comunitario, caratterizzata da bassa intensità assistenziale e bassa complessità organizzativa.

La struttura, oltre ad offrire un sostegno a livello abitativo, promuove l'acquisizione di capacità anche minime di autonomia personale e predispone percorsi e progetti individuali di recupero volti a superare i fattori di ordine sociale, economico e culturale che hanno contribuito al disagio e alla marginalità sociale.

La capacità ricettiva massima è di 30 persone, ivi compresi i figli minori, con problematiche omogenee ovvero compatibili.

DOTAZIONE

(MINIMA) DI

PERSONALE

Figure professionali qualificate di cui all'art. 38, comma 3 della L.R. 26/2009, ovvero esperienza almeno biennale in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

Vedi scheda personale in servizio (allegato).

REQUISITI
(MINIMI)
STRUTTURALI

a) Requisiti strutturali:

- possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione, incendi, igiene, sicurezza e accessibilità degli spazi, dettate per le civili abitazioni.

b) Presenza all'interno della struttura di:

- camere da letto singole, doppie e triple;

- una zona pranzo e soggiorno;

- un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alla tipologia del servizio offerto;

- un servizio igienico ogni quattro ospiti;

- spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini, nel caso in cui vengano ospitati adulti con figli minori.

Data _____ Firma del richiedente _____

Scheda per STRUTTURA DI PRONTA ACCOGLIENZA

REQUISITI **(MINIMI)** **RICHIESTI** **DAL** **REGOLAMENTO**

REQUISITI **DEL** **SERVIZIO/STRUTTURA** **PER** **IL** **QUALE** **SI**

RICHIEDE **L'AUTORIZZAZIONE**

UTENZA

Persone adulte, anche con figli minori non altrimenti collocabili, che si trovano in una condizione di improvviso disagio e marginalità sociale, prive del supporto di una rete familiare adeguata.

CAPACITA'

RICETTIVA

La struttura di pronta accoglienza è una struttura residenziale caratterizzata da elevata flessibilità organizzativa che offre una pronta accoglienza, immediata, tempestiva e temporanea di durata non superiore a 90 giorni, salvo apposito accordo tra il gestore e l'Ente locale che può prevedere una permanenza maggiore.

La capacità ricettiva massima è di 30 persone, ivi compresi i figli minori,

DOTAZIONE

(MINIMA) **DI**

PERSONALE

Figure professionali qualificate di cui all'art. 38, comma 3 della L.R. 26/2009, ovvero esperienza almeno biennale in relazione alla tipologia del servizio prestato ed alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata.

Vedi scheda personale in servizio (allegato).

REQUISITI

(MINIMI) □
STRUTTURALI □

□
 □

a) Requisiti strutturali:

- possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione, incendi, igiene, sicurezza e accessibilità degli spazi, dettate per le civili abitazioni.

a) Presenza all'interno della struttura di:

- camere da letto singole, doppie e triple;
- una zona pranzo e soggiorno;
- un locale adibito a cucina e dispensa adeguato alla tipologia del servizio offerto;
- un servizio igienico ogni quattro ospiti;
- spazi idonei per l'intrattenimento e il gioco dei bambini, nel caso in cui vengano ospitati adulti con figli minori.

□

Data _____ Firma del richiedente _____

Allegato B)

AMBITO

TERRITORIALE

INTEGRATO

AUTORIZZAZIONE N. _____ DEL _____ 1
IL DIRIGENTE _____ /IL RESPONSABILE/) _____ DEL SERVIZIO _____

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente autorizzazione;
 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
 emanare il presente atto;

AUTORIZZA

**IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE A CARATTERE
 RESIDENZIALE PER LE PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI DISAGIO E
 MARGINALITÀ
 SOCIALE.**

Denominazione: _____

Sede: _____

Tipologia: _____

Numero di posti autorizzati: _____

Soggetto gestore

Nome _____ Cognome _____

o

Denominazione: _____

Natura Giuridica: _____

Residente in _____ Via _____ n. _____

o Sede: _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Dati del responsabile della struttura

Cognome e Nome: _____

Luogo e Data di Nascita: _____

Residenza: _____ Cittadinanza: _____

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO AUTORIZZATO

(indicare le caratteristiche principali del servizio autorizzato, quali in particolare, orari e periodo di apertura della struttura, principali servizi erogati/prestati dalla struttura).

_____, in data _____.

1 *Atto ai sensi dell'art 8, comma 3, del RR 4/2014*

18-11-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA - Serie Generale - N. **58**
141

IL DIRIGENTE (IL RESPONSABILE) DEL SERVIZIO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi

.....

Motivazione

Proposta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PRIVATO SOCIALE

LAZIO

Determinazione 16 novembre 2015, n. G14012 - Approvazione delle "Linee guida per l'Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.) per l'utilizzo delle risorse destinate ai sensi della determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e A.S.A.P. del 21 dicembre 2012 registrata dall'Ufficiale Rogante in data 4 marzo 2013, reg. cron. n. 16051. Approvazione proposta di implementazione delle attività "progetto di valorizzazione dell'immagine del servizio civile nazionale nella Regione Lazio", del programma dettagliato delle attività e del relativo cronoprogramma presentati da A.S.A.P. (BUR n. 95 del 26.11.15)

Note

Sono definite ed approvate le "Linee guida per l'Agencia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche A.S.A.P. per l'utilizzo delle risorse destinate ai sensi della determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295" di cui all'allegato n. 1 della presente determinazione;

L.a realizzazione di quanto previsto dalla determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295, viene affidata ad A.S.A.P, attraverso la stipula di apposito Addendum alla richiamata Convenzione reg. cron. n. 16051 del 4 marzo 2013;

Viene approvato lo schema di Addendum alla già citata Convenzione, di cui all'allegato 2 della presente determinazione;

Viene approvata la proposta di implementazione delle attività "progetto di valorizzazione dell'immagine del servizio civile nazionale nella Regione Lazio" (allegato 3/a), il programma dettagliato delle attività (allegato 3/b) e il relativo cronoprogramma (allegato 4) presentati da A.S.A.P. in data 27 ottobre 2015 e acquisiti al protocollo regionale del 28 ottobre 2015, n. 579826, che costituiscono parte integrante dello schema di Addendum alla Convenzione del 21 dicembre 2012 registrata dall'Ufficiale Rogante in data 4 marzo 2013, reg. cron. n. 16051 di cui all'allegato 2.

ALLEGATO 1**LINEE GUIDA PER L'AGENZIA SVILUPPO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A.S.A.P. PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DEL 30 DICEMBRE 2014, N. G19295****PREMESSA**

La Regione Lazio con la deliberazione di Giunta Regionale del 6 agosto 2012, n. 407 ha approvato il “Progetto di valorizzazione e rilancio dell’immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio”, individuando nell’Agenzia per lo sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche (A.S.A.P.), il soggetto deputato alla sua realizzazione.

Per le caratteristiche proprie del Sistema regionale del Servizio Civile, il rilancio dello stesso nel Lazio non può prescindere da un’ efficace attività di informazione, comunicazione, divulgazione, formazione, monitoraggio, messa in rete dei soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel campo del Servizio Civile (istituzioni, enti, operatori, destinatari singoli e collettivi, ecc.) al fine di far sì che il Servizio Civile Nazionale nel Lazio possa affermarsi quale “moderno ammortizzatore sociale, in grado di mettere insieme capitale umano e capitale sociale al servizio di una generazione che vuole imparare e avere più strumenti per entrare nel mondo del lavoro” e di “creare una comunità con una forte identità culturale”.

A fronte di tale necessità è stata stipulata una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l’A.S.A.P. per la somma di 1.000.000 di euro registrata dall’Ufficiale rogante in data 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051.

Con determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295 sono state destinate ad A.S.A.P. ulteriori risorse per l’implementazione delle attività sottoscritte dalla sopracitata convenzione.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Con l’iniziativa di cui alla determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295 la Regione Lazio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Incrementare la qualità e la quantità di informazione sul servizio civile regionale a partire da una valorizzazione delle esperienze e delle storie di vita dei giovani; da una conoscenza dei progetti e del loro impatto sul territorio; da una azione di trasparenza che coinvolga tutti gli attori e i protagonisti del settore;
- b) Valorizzare il ruolo svolto sul territorio dai giovani in servizio civile per diffondere una cultura della solidarietà, dei diritti, dei doveri e della responsabilità e, più in generale della cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio, con particolare riferimento agli alunni degli ultimi anni delle scuole superiori;
- c) Realizzare eventi in ogni provincia della Regione Lazio per valorizzare la cultura del servizio civile in sostegno degli enti territoriali.

AZIONI DA SVILUPPARE

Le azioni da sviluppare con l’implementazione alla convenzione del 4 marzo 2013, registro cronologico n. 160513, sono:

1. Con riferimento all’obiettivo di incrementare la qualità e la quantità di informazione sul servizio civile regionale a partire da una valorizzazione delle esperienze e delle storie di vita dei giovani; da una conoscenza dei progetti e del loro impatto sul territorio; da una azione di trasparenza che coinvolga tutti gli attori e i protagonisti del settore:
 - Valorizzazione delle competenze dei giovani che partecipano ai progetti ordinari di servizio civile nel 2015;
 - Indagine sull’impatto sociale dei progetti di servizio civile per il programma garanzia giovani;
2. Con riferimento all’obiettivo di valorizzare il ruolo svolto sul territorio dai giovani in servizio civile per diffondere una cultura della solidarietà, dei diritti, dei doveri e della responsabilità e, più in generale della cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio, con particolare riferimento agli alunni degli ultimi anni delle scuole superiori:
 - Promozione dell’attivismo civico nelle scuole attraverso la sensibilizzazione di studenti e insegnanti sui temi e valori di riferimento del servizio civile;

- Realizzazione di incontri tra giovani per la condivisione dell'esperienza vissuta nel servizio civile;
- 3. Con riferimento all'obiettivo di realizzare eventi in ogni provincia della Regione Lazio per valorizzare la cultura del servizio civile in sostegno degli enti territoriali:
- Valorizzare le iniziative di "amministrazione condivisa" previste dai progetti di servizio civile nazionale nel Lazio.

RISORSE ASSEGNATE

Così come disciplinato dalla determinazione del 30 dicembre 2014, n. G19295 in favore di A.S.A.P. sono state impegnate le risorse necessarie all'implementazione della convenzione del 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051, per complessivi 386.419,69 euro.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La durata prevista per gli interventi da realizzare sarà di mesi quattordici a partire dalla sottoscrizione dell'addendum alla convenzione del 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051.

ALLEGATO 2

ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DEL 4 MARZO 2013, REG. CRON. N.6051

Implementazione delle attività per la realizzazione dell'intervento denominato: "Progetto di valorizzazione e rilancio dell'immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio".

TRA

La Regione Lazio con sede fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 8014390581, rappresentata Nereo Zamaro, nato a Palmanova (UD) il 25 maggio 1955, nella qualità di Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport, C.F. ZMRNRE55E25G284I domiciliato per l'incarico in Via Cristoforo Colombo 212, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2014 n.641;

E

L'Agenzia Sviluppo Amministrazioni Pubbliche - A.S.A.P. (di seguito A.S.A.P.) con sede legale in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, C.F. 9730380581 e P.I. 08960781006, rappresentata dalla dottoressa Giuseppina Miccoli, nata a Brindisi il 22 luglio 1968, C.F. MCCGPP68LB180T, nella qualità di Presidente ed ivi domiciliata per la carica;

PREMESSO CHE

□ la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2012, n. 407 ha approvato il "progetto di valorizzazione e rilancio dell'immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio" e ha incaricato la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia a provvedere all'adozione degli atti necessari e conseguenti per l'attuazione delle attività previste in collaborazione con l'A.S.A.P.;

□ la determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2012, n. B07465, attuativa della suddetta deliberazione, che definisce i contenuti di dettaglio dell'intervento progettuale e impegna a favore di A.S.A.P. la somma di 1.000.000 di euro;

□ in data 21 dicembre 2012 è stata stipulata la convenzione, registrata dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051, tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – e l'A.S.A.P. per la realizzazione dell'intervento denominato "Progetto di valorizzazione e rilancio dell'immagine del Servizio Civile Nazionale nella Regione Lazio";

□ la determinazione del 30 dicembre 2014, n. G.19295 ha ampliato i contenuti della suddetta convenzione, prevedendo, nello specifico che l'A.S.A.P. provveda allo svolgimento delle seguenti ulteriori azioni:

- incrementare la qualità e la quantità di informazione sul servizio civile regionale a partire da una valorizzazione delle esperienze e delle storie di vita dei giovani; la conoscenza dei progetti e del loro impatto sul territorio; l'azione di trasparenza coinvolgendo tutti gli attori e i protagonisti del settore;

- valorizzare il ruolo svolto sul territorio dai giovani in servizio civile per diffondere una cultura della solidarietà, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità e, più in generale, della cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio;

- realizzare eventi in ogni provincia della Regione Lazio, per valorizzare la cultura del servizio civile in sostegno delle reti territoriali;

□ a fronte delle azioni suindicate, la suddetta determinazione impegna e liquida a favore di A.S.A.P. la somma di 386.419,69 euro;

RITENUTO

di dover procedere all'approvazione del presente addendum alla Convenzione del 21 dicembre 2012 registrata dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051 al fine di dare seguito a quanto in premessa esplicitato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum

ARTICOLO 1

Oggetto dell'Addendum alla Convenzione del 21 dicembre 2012 registrata dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio in data 4 marzo 2013, registro cronologico n. 16051

Con il presente Addendum le parti intendono integrare la Convenzione registro cronologico n. 16051 4 marzo 2013, sottoscritta in data 21 dicembre 2012 tra la Regione Lazio – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia – e A.S.A.P.

ARTICOLO 2

Programma delle attività

Oltre a quanto previsto al punto 2 dell'articolo 2 della suddetta convenzione, il programma delle attività prevede l'attuazione delle seguenti azioni:

1. realizzazione di un programma di rilevazione, validazione e certificazione delle competenze dei giovani che partecipano ai progetti ordinari di servizio civile nel periodo 2015-2016;
2. realizzazione di un programma di indagine sull'impatto sociale dei progetti di servizio civile – programma “Garanzia Giovani”;
3. realizzazione di un programma di promozione dell'attivismo civico nelle scuole al fine di sensibilizzare studenti e insegnanti su temi e valori di riferimento del Servizio Civile Nazionale;
4. realizzazione di un programma di valorizzazione delle cento iniziative di amministrazione condivisa previste dai progetti di Servizio Civile Nazionale nel Lazio.

ARTICOLO 3

Modalità di attuazione delle attività

Per l'attuazione delle attività previste dal presente Addendum la Direzione regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport e A.S.A.P. concordano le seguenti modalità:

1. il progetto prevede una durata complessiva di 14 (quattordici) mesi, a partire dalla sottoscrizione del presente Addendum e, comunque, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all'attuazione dell'ultimo progetto finanziato ed è finalizzato alla realizzazione delle attività di cui alla proposta di implementazione del “progetto di valorizzazione dell'immagine del servizio civile nazionale nella Regione Lazio” (allegato 3/a), secondo il programma dettagliato delle attività (allegato 3/b) e al relativo crono programma (allegato 4), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. i tempi di realizzazione del progetto, così come definiti al punto 1, potranno essere modificati su richiesta motivata di A.S.A.P. e previa approvazione formale della Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport;

ARTICOLO 4

Modalità e termini di pagamento

Per la realizzazione delle attività previste al precedente articolo, la Regione Lazio erogherà, in favore di A.S.A.P. la somma di 386.419,69 (trecentoottantaseimilaquattrocentodiciannove/69) euro, così come prevista dalla determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2014, n. G19295, secondo le seguenti modalità:

- a. un acconto pari a 200.000,00 (duecentomila/00) euro alla sottoscrizione del presente Addendum;
- b. il saldo pari a 186.419,69 euro (centoottantaseimilaquattrocentodiciannove/69) a conclusione delle attività progettuali, subordinatamente alla presentazione di una relazione finale, previamente

validata Tavolo tecnico di cui all'articolo 4 della Convenzione registro cronologico n. 16051 del 4 marzo 2013, esplicitativa delle attività realizzate e del rendiconto delle spese sostenute.

ARTICOLO 5

Ulteriori obblighi di A.S.A.P.

Nello svolgimento delle attività A.S.A.P. si impegna, oltre a quanto già previsto dalla richiamata Convenzione Reg. cron. n. 16051 del 4 marzo 2013, a:

1. osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
2. porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anti corruzione;
3. assicurare la tenuta di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata ad identificare le operazioni riferibili all'attuazione degli interventi di cui al presente Addendum, ferme restando le norme contabili nazionali e regionali;
4. fornire alla Regione Lazio, in qualsiasi momento, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte;
5. fornire alla Regione Lazio il nominativo del referente unico per l'esecuzione della presente Convenzione;
6. restituire alla Regione Lazio le eventuali somme residue dei fondi trasferiti entro venti giorni dalla relativa richiesta motivata.

ARTICOLO 6

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Addendum si rinvia alle disposizioni di cui alla Convenzione registro cronologico n. 16051, del 4 marzo 2013 e alla normativa vigente laddove applicabile.

Letto approvato e sottoscritto

Roma.....

Per la Regione Lazio il Direttore della Direzione
Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport
Nereo Zamaro

Per l' Agenzia Sviluppo Amministrazioni
Pubbliche A.S.A.P.

Dottorssa Giuseppina Miccoli

ALLEGATO 3/a

Sede legale: Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Sede operativa: Via della Mercede, 52 - 00187 Roma

Tel. +39. 06.6783331 - Fax + 39.06.6782955

www.asap.lazio.it

C. F. 97303980581

IMPLEMENTAZIONE ATTIVITÀ “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RILANCIO DELL’IMMAGINE DEL

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE LAZIO”

1. PRIMA AZIONE

Obiettivo: incrementare la qualità e la quantità di informazione sul servizio civile regionale a partire da una valorizzazione delle esperienze e delle storie di vita dei giovani; aumentare la conoscenza dei progetti e del loro impatto sul territorio; avviare un'azione di trasparenza coinvolgendo tutti gli attori e i protagonisti del settore.

a) PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Nel quadro del nuovo sistema di rilevazione e certificazione delle competenze approvato in tutta Italia, la Regione Lazio realizzerà nello specifico settore del Servizio Civile un programma di

rilevazione, validazione e certificazione delle competenze dei giovani che partecipano ai progetti ordinari di servizio civile nel periodo 2015-2016.

Il programma riguarderà circa 500 giovani e coinvolgerà esperti e formatori degli Enti accreditati all'Albo regionale del Servizio Civile, con particolare riferimento a quelli di 1° Classe, di concerto con gli Assessorati regionali competenti.

b) PROGRAMMA DI INDAGINE SULL'IMPATTO SOCIALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE

- PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

L'indagine prende in esame i progetti di Servizio Civile finanziati a enti accreditati all'Albo regionale del Servizio Civile Nazionale del Lazio dal Programma Garanzia Giovani – Misura Servizio Civile, relativi al Bando del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 2014, pari a 98 progetti per complessivi 376 giovani in servizio civile.

L'indagine si propone di analizzare l'impatto sociale che i progetti di servizio civile hanno sul territorio in relazione al miglioramento della offerta qualitativa dei servizi di assistenza, di tutela dei rischi del territorio, della salvaguarda dei beni culturali e ambientali, di promozione di una cultura della solidarietà e della coesione sociale.

L'obiettivo è quello di acquisire elementi per stabilire ex post quali siano stati gli effetti a medio e medio/lungo termine dei progetti di servizio civile, definendo e monitorando

l'impatto dei singoli progetti su:

a) **Giovani:** crescita umana, sociale e professionale dei giovani in servizio civile; efficacia del percorso formativo e professionale dei giovani; individuazione e valorizzazione di competenze maturate dai giovani nel corso dell'esperienza di servizio civile; ecc. .

L'attività prenderà in considerazione anche le potenzialità in termini di occupabilità dei giovani che si sviluppano, a seguito della esperienza di servizio civile allo scopo di verificare quanto tale esperienza contribuisca ad elevare le capacità dei giovani di inserirsi nel mercato del lavoro.

b) **Enti/Organizzazioni:** opportunità di crescita dell'ente in termini di migliore qualità dei servizi offerti; cambiamenti organizzativi dell'ente a causa della presenza di progetti di servizio civile; replicabilità e continuità dei servizi offerti; rapporto tra risultati attesi e risultati conseguiti nei progetti; emergere di aspettative di coinvolgimento professionale dei giovani nell'ente; ecc. Un'altra linea di analisi è quella, infatti, di verificare quanto la presenza dei giovani nelle organizzazioni che realizzano i progetti modifichi la stessa organizzazione e i comportamenti del personale in relazione alla erogazione di servizi e di rapporto con i cittadini e gli utenti, secondo l'approccio della *learning organization*.

c) **Utenti:** verificare il punto di vista degli utenti circa i risultati degli interventi e il ruolo dei giovani in servizio civile con particolare riferimenti a servizi di assistenza, informazione e orientamento di progetti rivolti a categorie di cittadini in condizioni di fragilità e a rischio di esclusione; ecc.

Il programma permetterà la validazione e certificazione delle competenze dei giovani a conclusione del progetto di servizio civile. Tra i risultati previsti si segnalano il rapporto di indagine sull'impatto del servizio civile nella regione Lazio e il rapporto sulla occupabilità dei giovani che partecipano ai progetti di servizio civile

2. SECONDA AZIONE

Obiettivo: valorizzare il ruolo svolto sul territorio dai giovani in servizio civile per diffondere una cultura della solidarietà, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità e, più in generale, della cittadinanza attiva tra i giovani del Lazio.

Programmi e attività:

a) PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'ATTIVISMO CIVICO NELLE SCUOLE

Il programma ha come obiettivo generale quello di sensibilizzare studenti e insegnanti su temi e valori di riferimento del Servizio Civile Nazionale quali: la solidarietà, il volontariato, la cittadinanza attiva, la tutela dei diritti del cittadino, la salvaguardia dei beni ambientali e culturali, la prevenzione dai rischi del territorio.

Il programma si rivolge a ragazzi di età 16-19 anni e si pone l'obiettivo di coinvolgerli in esperienze

di cittadinanza attiva, proponendogliela come occasioni di crescita socio-culturale e di impegno civico. Tra queste, il Servizio Civile Nazionale costituisce oggi una modalità di partecipazione alla vita civile che coniuga i principi costituzionali di solidarietà, difesa della patria e crescita personale sul piano culturale, civile e lavorativo.

Gli obiettivi che il programma vuole raggiungere sono:

- permettere, ai ragazzi frequentanti gli istituti scolastici superiori di secondo grado della Regione di acquisire informazioni sulle potenziali esperienze di cittadinanza attiva, formazione civica e crescita personale che possono svolgere una volta terminati gli studi;
- promuovere la partecipazione dei ragazzi degli istituti superiori del Lazio, a giornate di volontariato all'interno di realtà associative e solidaristiche della Regione;
- coinvolgere, i ragazzi degli istituti superiori della Regione in attività di cittadinanza attiva, svolte sia nell'ambito di progetti regionali, nazionali o europei, sia nell'ambito delle associazioni operative nel territorio della Regione Lazio.

Il percorso si propongono di realizzare nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 alcune attività di tipo educativo-informativo caratterizzate anche da una dimensione pratica e operativa. Si fa riferimento, in particolare, a due tipologie di iniziative:

□ la prima linea, in cui gli studenti conosceranno e prenderanno coscienza del fenomeno e delle esperienze della cittadinanza attiva. Questo primo tipo di iniziative comprende attività e incontri di approfondimento dei valori del Servizio Civile, si avvarrà di strumenti di carattere artistico e di metodologie fondate su un approccio comunicativo "tra pari" (*peer to peer*) in cui gli stessi volontari in servizio civile o ex volontari animeranno incontri ed eventi per testimoniare e rappresentare agli studenti storie e significati del servizio civile e, più in generale, della cittadinanza attiva;

□ la seconda linea di attività, di tipo esperienziale, è orientata a coinvolgere gli studenti in prima persona nella realizzazione di iniziative di cittadinanza attiva. La proposta è quella di offrire opportunità per sperimentare nella pratica una attività di volontariato all'interno di progetti strutturati di servizio civile o di associazioni e organizzazioni che sui territori sono impegnate nella tutela dei diritti dei cittadini, nella salvaguardia del patrimonio artistico, culturale o dell'ambiente.

Il programma prevede il coinvolgimento di circa 70 scuole nella regione e oltre 3.000 studenti.

b) "inProspettiva - guardare all'esperienza di volontariato per agire il futuro"

Programma e attività

Per coinvolgere sempre più i giovani e renderli consapevoli dell'importanza dell'esperienza vissuta edella possibilità di trasformare questo periodo formativo in un'opportunità per il loro futuro, si realizzerà un programma di incontri su base territoriale, in cui i protagonisti sono i giovani.

Tali incontri, da svolgersi in ogni provincia, hanno come obiettivo principale quello di condividere l'esperienza vissuta da ognuno allo scopo di cristallizzare e valorizzare i saperi e le competenze acquisite con l'esperienza operativa e la formazione generale. Attraverso il confronto tra le storie di tanti giovani, gli incontri potranno facilitare il racconto delle esperienze individuali in una prospettiva futura di impatto con una dimensione sociale, culturale e professionale e, soprattutto, di maturazione di una consapevolezza circa le proprie responsabilità nei confronti della comunità.

Gli incontri si baseranno su una innovativa metodologia denominata Lego® Serious Play® che favorisce la creazione di strategie e modelli per la crescita degli individui e delle organizzazioni.

L'attività permetterà di realizzare incontri e workshop a carattere territoriale e provinciale, report e video dei singoli eventi

3. TERZA AZIONE

Obiettivo: realizzare eventi in ogni provincia della Regione Lazio per valorizzare la cultura del servizio civile in sostegno delle reti territoriali.

Programma e attività

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE "100" INIZIATIVE DI "AMMINISTRAZIONE CONDIVISA" PREVISTE DAI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL LAZIO

I progetti di Servizio Civile Nazionale approvati nel 2014 dalla Regione Lazio, sulla base di quanto previsto nelle priorità per l'attribuzione dei punteggi regionali, hanno individuato oltre 100 iniziative sul territorio all'insegna dell'attivismo civico con azioni di amministrazione condivisa.

Il programma prevede un coordinamento e una sincronizzazione di tutte le iniziative ideate nei progetti, da organizzare su base provinciale e con il coinvolgimento di tutti i giovani volontari impegnati in progetti di Servizio Civile e i ragazzi coinvolti attraverso il progetto attivato nelle scuole.

Tali iniziative sono l'occasione per offrire ai giovani l'opportunità di prendersi cura in prima persona del proprio territorio e nello stesso tempo per mobilitare la cittadinanza nella tutela dei beni comuni.

Esse costituiranno, inoltre, momenti di crescita poiché contribuiranno al miglioramento delle capacità individuali e sociali dei ragazzi e alla costruzione di reti di solidarietà, cooperazione sociale

e reciprocità.

È prevista la realizzazione di dossier sulle iniziative realizzate e video sui beni comuni "curati".

ALLEGATO 3/b

Sede legale: Via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Sede operativa: Via della Mercede, 52 - 00187 Roma

Tel. +39. 06.6783331 - Fax + 39.06.6782955

www.asap.lazio.it

C. F. 97303980581

Programma dettagliato delle Attività

Attività da svolgere nei primi 4 mesi

Programma Valorizzazione delle competenze

Organizzazione e realizzazione dei Corsi di formazione per l'orientamento sulla rilevazione delle competenze degli Operatori locali di Progetto coinvolti nei progetti di SCN presi in esame

Predisposizione materiale per i corsi di formazione per l'orientamento degli Operatori locali di Progetto

Organizzazione e realizzazione dei Corsi di formazione per l'orientamento dei "rilevatori delle competenze"

Predisposizione materiale per i corsi "rivolti ai rilevatori delle competenze"

Programma di indagine sull'impatto sociale dei progetti di Servizio Civile - Programma Garanzia Giovani

Organizzazione focus group rivolti agli enti di SCN e ai volontari coinvolti nei progetti di SCN-GG

Realizzazione focus group rivolti agli enti di SCN e ai volontari coinvolti nei progetti di SCN-GG

Organizzazione e realizzazione interviste con gli utenti finali destinatari dei servizi previsti dai progetti SCN - GG

Predisposizione questionari di rilevazione per enti e volontari del progetto di SCN -GG

Realizzazione report intermedio

Programma di promozione dell'attivismo civico nelle scuole

Elaborazione e pubblicazione bando per individuazione delle iniziative da realizzare negli istituti scolastici secondari di secondo grado del Lazio

Attivazione commissione per selezione e valutazione iniziative presentate in risposta al bando

Ideazione e realizzazione di materiale diffusione

Coordinamento iniziative nelle scuole

"inProspettiva – guardare all'esperienza di volontariato per agire il futuro"

Progettazione workshop territoriali con gruppi di volontari

Organizzazione logistica dei workshop territoriali

Predisposizione materiale

- ☐ Realizzazione primi workshop territoriali
 - ☐ Diffusione dei risultati tramite sito internet del Servizio Civile Nazionale della Regione Lazio
- Programma di valorizzazione delle “100” iniziative di Amministrazione condivisa previste dai Progetti di Servizio Civile Nazionale nel Lazio*

- ☐ Analisi progetti approvati Bando 2014 per individuazione delle azioni previste di Amministrazione condivisa
- ☐ Predisposizione piano azioni coordinate sul territorio regionale
- ☐ Coordinamento degli enti per la realizzazione delle giornate su base territoriale

Attività da svolgere dal quinto all’ottavo mese

Programma Valorizzazione delle competenze

- ☐ Rilevazione delle competenze dei volontari coinvolti nei progetti di SCN considerati
- ☐ Validazione delle competenze volontari coinvolti nei progetti di SCN considerati

Programma di indagine sull’impatto sociale dei progetti di Servizio Civile - Programma Garanzia Giovani

- ☐ Predisposizione questionari di rilevazione per enti e volontari del progetto di SCN - GG
- ☐ Diffusione questionari online
- ☐ Realizzazione Report intermedio

Programma di promozione dell’attivismo civico nelle scuole

- ☐ Ideazione e realizzazione di materiale di diffusione
 - ☐ Coordinamento delle iniziative da realizzare nelle scuole previste dagli Enti di Servizio Civile accreditati all’Albo della Regione Lazio risultati aggiudicatari
- “inProspettiva – guardare all’esperienza di volontariato per agire il futuro”*

- ☐ Organizzazione logistica dei workshop territoriali
- ☐ Predisposizione materiale

- ☐ Realizzazione workshop territoriali

- ☐ Diffusione dei risultati tramite sito internet del Servizio Civile Nazionale della Regione Lazio

Programma di valorizzazione delle “100” iniziative di Amministrazione condivisa previste dai Progetti di Servizio Civile Nazionale nel Lazio

- ☐ Coordinamento degli enti per la realizzazione delle giornate su base territoriale
- ☐ Ideazione e realizzazione materiale di comunicazione e diffusione (gadget, materiale identificativo, locandine)
- ☐ Organizzazione logistica ed operativa degli eventi territoriali
- ☐ Realizzazione eventi territoriali

Attività da svolgere dal nono al quattordicesimo mese

Programma Valorizzazione delle competenze

- ☐ Rilevazione delle competenze dei volontari coinvolti nei progetti
- ☐ Validazione delle competenze dei volontari coinvolti nei progetti
- ☐ Elaborazione e consegna competenza degli attestati di validazione delle competenze

Programma di indagine sull’impatto sociale dei progetti di Servizio Civile - Programma Garanzia Giovani

- ☐ Predisposizione questionari di indagine per verifica di impatto della esperienza di servizio civile dei giovani nel mondo del lavoro
- ☐ Diffusione questionari online
- ☐ Analisi dei dati raccolti
- ☐ Report finale

Programma di promozione di attivismo civico nelle scuole

- ☐ Coordinamento delle iniziative da realizzare nelle scuole previste dagli Enti di Servizio Civile accreditati all’Albo della Regione Lazio risultati aggiudicatari

- ☐ Controllo iniziative realizzate

- ☐ Realizzazione report finale

“inProspettiva – guardare all’esperienza di volontariato per agire il futuro”

- Verifica materiale raccolto
- Realizzazione report finale
- Diffusione dei risultati

Programma di valorizzazione delle "100" iniziative di Amministrazione condivisa previste dai Progetti di Servizio Civile Nazionale nel Lazio

- Coordinamento degli enti per la realizzazione delle giornate su base territoriale
- Ideazione e realizzazione materiale di comunicazione e diffusione (gadget, materiale identificativo, locandine)
- Organizzazione e realizzazione eventi territoriali
- Realizzazione report finale

mese 1 mese 2 mese 3 mese 4 mese 5 mese 6 mese 7 mese 8 mese 9 mese 10 mese 11 mese 12 mese 13 mese 14

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Corsi di formazione per orientamento OLP

Fattibilità e preparazione corsi

Organizzazione

Corsi di formazione per orientamento rilevatori

Fattibilità e preparazione corsi

Organizzazione

Rilevazione e Validazione delle competenze Validazione delle competenze da parte dei esperti certificati

Elaborazione e consegna delle Dichiarazioni di competenza

PROGRAMMA DI INDAGINE SULL'IMPATTO SOCIALE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Focus group enti e volontari

Organizzazione

Realizzazione

Interviste con gli utenti

Organizzazione

Realizzazione

Indagine Web Survey predisposizione della rilevazione tramite questionari online diffusione somministrazione di questionari online

Analisi dati di rilevazione

Indagine per la verifica di impatto della esperienza di servizio civile dei giovani nel mondo del lavoro

Predisposizione rilevazione tramite questionari online diffusione questionari on line

Analisi dati di rilevazione

Report intermedi e conclusivo

PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELL'ATTIVISMO CIVICO NELLE SCUOLE

Elaborazione e pubblicazione bando per individuazione

Attivazione commissione per selezione e valutazione bando

Ideazione e realizzazione di materiale di diffusione

Coordinamento iniziative

Relazione finale sul numero di interventi realizzati e studenti raggiunti

"inProspettiva - guardare all'esperienza di volontariato per agire il futuro"

Workshop territoriali

Organizzazione workshop

Realizzazione workshop

Diffusione dei risultati su sito SCN Regione Lazio

Report conclusivo attività

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DELLE “100” INIZIATIVE DI “AMMINISTRAZIONE CONDIVISA” PREVISTE DAI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL LAZIO

Analisi progetti approvati Bando 2014

Predisposizione piano di azioni coordinate sul territorio regionale

Coordinamento degli enti per la realizzazione delle giornate su base territoriale

Ideazione e realizzazione materiale di comunicazione e diffusione

Organizzazione eventi territoriali

Realizzazione delle giornate

Report conclusivo

Cronoprogramma delle attività - Durata complessiva 14 mesi

ALLEGATO 4

Determinazione 17 novembre 2015, n. G14125 - Oggetto: Concessione ulteriore proroga dei termini per la conclusione delle attività progettuali di cui all'Avviso Pubblico denominato "Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale" – determinazioni dirigenziali del 10 luglio 2014 n. G10003 e del 29 luglio 2014, n. G10919.

Note

Viene concessa, considerate le aggiuntive richieste pervenute, un'ulteriore proroga a tutti gli Enti Beneficiari, fissando il nuovo termine di scadenza, per la fine delle attività progettuali dell'Avviso pubblico: “Innova Tu: la nuova sfida dell'innovazione sociale”, al 30 giugno 2016.

LOMBARDIA

DD 18.11.15 - n. 9849 - FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi. IX provvedimento 2015.

Note

Sono ammesse al cofinanziamento, sulla base degli esiti finali delle istruttorie rassegnate dal soggetto gestore valutati e fatti propri dalla presente unità organizzativa, le domande presentate dalle cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Non sono ammesse al co-finanziamento la domanda presentata dalla cooperativa sociale, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la motivazione in esso riportata;

Alle imprese cooperative sociali, indicate nell'allegato A viene inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite del gestore del Fondo FRIM Finlombarda s.p.a., che procederà per il seguito di competenza.

L'importo complessivo di euro 625.100,00 riguarda gli interventi di cofinanziamento per le cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi come specificato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, gestito da Finlombarda s.p.a.

PIEMONTE

DD 30.9.15, n. 763 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Asti, con sede in Asti, Piazza Catena 2, accreditato alla classe 2[^]- sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ02190. (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Asti, con sede in Asti, Piazza Catena 2, accreditato alla 2[^] classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, sez.

A), codice helios NZ02190, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (a cui si rinvia).

SANITÀ

ABRUZZO

DCR 13.10.15, N. 43/2 : Impegni del Governo regionale per la Sanità abruzzese.

IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA IL GOVERNO REGIONALE

a garantire:

1. L'evoluzione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
Un nuovo modello di Servizio Sanitario;
Gestire i pazienti cronici il più possibile a domicilio;
Definire un modello unico regionale di assistenza domiciliare;
Servizi territoriali residenziali e semiresidenziali a complemento dell'assistenza domiciliare;
Il ruolo centrale del Medico di Medicina Generale nella gestione del percorso di cura;
Garantire alti livelli di adesione ed omogeneità ai programmi di prevenzione;
Riqualificare la rete ospedaliera puntando su sicurezza ed efficienza;
Riqualificare la rete ospedaliera promuovendo la concentrazione delle specialità;
Indirizzare gli erogatori privati verso prestazioni selezionate ed appropriate;
Riqualificare la rete di emergenza-urgenza;
2. Investire in selezione, formazione e valutazione delle risorse umane;
Programmare percorsi formativi del personale a garanzia della qualità dei servizi;
Legare il fabbisogno di personale ai livelli di produzione;
Implementare un sistema di valutazione e valorizzazione delle risorse umane;
Accelerare investimenti in infrastrutture e tecnologie per un sistema moderno e competitivo;
Garantire strutture sicure, moderne e dotate di tecnologia all'avanguardia;
Acquisto di macchinari per abbattere le liste di attesa;
Valutare nuovi strumenti finanziari in aggiunta al Fondo Sanitario per finanziare il SSR;
Privilegiare il contatto diretto con il paziente;
Avvicinare il vertice regionale al paziente riducendo i livelli di intermediazione;
3. Rivedere i meccanismi di finanziamento per le strutture pubbliche;
Valutare sistemi fee-for-value per la remunerazione di strutture pubbliche e private;
Certificazione dei bilanci e della qualità (outcome) del SSR;
Garantire la certificazione dei Bilanci di Esercizio del SSR;
Misurare gli outcome per valutare le strutture pubbliche e private;
Promuovere il contatto diretto nella comunicazione tra il cittadino ed il SSR;
Garantire tempestività e correttezza nei rapporti con i fornitori.
4. Sul DM/70:
 - Studio di fattibilità per due dea di 2° livello;
 - Rete di emergenza urgenza (riconoscendo che siamo già intervenuti molto) che copra il territorio ed in grado di erogare il miglior servizio possibile per il cittadino senza applicare rigidamente il DM 70;
 - Investire sul territorio e sulla sanità territoriale».

CAMPANIA

DGR 6.11.15, n. 535 - Disegno di legge recante: Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini. (BUR n. 67 del 16.11.15)

Note

Viene ritenuto necessario:

- a) assicurare l'efficienza dei servizi e della spesa nel settore sanitario e socio sanitario mediante l'istituzione di un Ufficio speciale regionale denominato "*Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario*" al quale affidare funzioni ispettive nel settore;
- b) semplificare, nel rispetto della disciplina nazionale in materia e del principio di trasparenza e di massima partecipazione, le modalità di nomina dei Direttori Generali delle ASL e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- c) razionalizzare l'organizzazione dei supporti tecnico-informatici al servizio sanitario regionale mediante soppressione dell'ARSAN e riconduzione delle relative funzioni all'ordinaria articolazione amministrativa regionale, con conseguimento di risparmi di spesa.

Viene pertanto approvata la proposta di disegno di legge regionale recante "*Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini.*".

Disegno di legge recante:

Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini.

Art. 1

(Istituzione Ufficio Speciale Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario)

1. Presso la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento Amministrativo della Giunta regionale della Campania), è istituito l'Ufficio Speciale *Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario* (di seguito Ufficio) quale ufficio speciale.
2. L'Ufficio esercita, in raccordo con le competenti strutture amministrative della Regione Campania, attività ispettiva su atti e fatti di gestione in materia sanitaria e socio-sanitaria, attraverso verifiche e sopralluoghi nei confronti delle aziende del Servizio sanitario regionale ed ospedaliero, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici e privati, delle aziende universitarie ospedaliere, dell'Istituto Zooprofilattico e degli enti pubblici e privati accreditati che afferiscono al settore sanitario e socio-sanitario e delle farmacie pubbliche e private.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale è definita la composizione dell'Ufficio cui è preposto un dirigente supportato da figure professionali di profilo sanitario, giuridico, economico, contabile, dipendenti della Regione o di enti del Servizio sanitario regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o aggiunti oneri per la finanza pubblica. Il personale assegnato all'Ufficio e proveniente da enti del Servizio sanitario regionale non può svolgere attività di vigilanza sulle strutture afferenti all'Ente di provenienza.
4. L'Ufficio può avvalersi, anche temporaneamente, di specifici professionisti in servizio presso altri uffici regionali o presso altri enti pubblici dipendenti o collegati all'amministrazione regionale, nonché, presso le aziende sanitarie, che mettono a disposizione il personale di volta in volta richiesto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
5. L'Ufficio esercita l'attività ispettiva attraverso verifiche e sopralluoghi. Per verifiche si intendono le attività di esame e riscontro, di tipo anche documentale, su informazioni, su documenti, atti e registri, comunque esibiti dal responsabile della struttura ispezionata (o suo delegato) e/o su dati, elementi e informazioni comunque acquisiti. Per sopralluoghi si intendono tutte le attività condotte mediante ricognizione di luoghi, strutture, impianti, anche con i relativi riscontri di tipo documentale. L'attività ispettiva svolta dall'Ufficio non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.

6. In particolare l'Ufficio provvede, tra l'altro, ad accertamenti in ordine ai seguenti aspetti:

- a) regolare funzionamento delle strutture pubbliche e private, ospedaliere e ambulatoriali, con particolare riguardo alla completa e proficua utilizzazione dei mezzi impiegati e del personale ad essi addetto;
- b) idoneità degli ambienti ospedalieri e qualità dei servizi erogati anche con riguardo alle fasi di accoglienza e accompagnamento e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- c) corretta gestione delle risorse finanziarie, specie con riferimento all'applicazione dei CCNL e degli Accordi integrativi e strumentali;
- d) controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e delle corrispondenti schede di dimissioni giornaliere;
- e) permanenza dei requisiti di cui alla normativa vigente in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali, da esercitare sui soggetti privati che erogano prestazioni per il Servizio sanitario regionale;
- f) corretto ricorso alle strutture private convenzionate sia per i ricoveri che per le prestazioni specialistiche ed indagini strumentali e di laboratorio;
- g) ogni altro aspetto delle attività delle AASSLL e delle AAOO che presenti elementi di scostamento dalle vigenti disposizioni in materia, da attivare sulla base del Piano.

Art. 2

(Azioni ispettive nei settori sanitari e socio-sanitari)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di sanità, adotta, entro il 30 marzo di ciascun anno, il Piano Annuale dell'Attività ispettiva sanitaria e socio-sanitaria (di seguito Piano), predisposto dall'Ufficio previsto nell'articolo 1 della presente legge. Il Piano può essere modificato nel corso dell'anno a seguito del verificarsi di situazioni di carattere eccezionale.

Il Piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva esercitata dalla competente unità nei confronti dei soggetti controllati.

2. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 esercita verifiche e sopralluoghi periodici sulle attività assistenziali e socio-assistenziali in conformità al Piano. Oltre all'attività ordinaria, in casi di particolare gravità ed urgenza, svolge anche un'attività ispettiva straordinaria, tanto di propria iniziativa quanto su segnalazione formale di soggetti istituzionalmente qualificati. In ogni caso, l'attività ispettiva è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, ed è coperta da riservatezza fino alla conclusione della stessa.

3. L'Ufficio previsto nell'articolo 1 ha libero accesso agli atti e documenti della struttura da ispezionare e può rivolgersi ad altri uffici pubblici regionali per acquisire informazioni e documenti; nel corso delle verifiche, può sentire i diretti interessati, gli utenti della struttura e quanti altri possono portare notizie utili alle indagini ed acquisire notizie anche mediante analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei collegi sindacali degli enti oggetto di ispezione.

4. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli enti pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione hanno l'obbligo di fornire agli ispettori, tempestivamente e comunque entro dieci giorni dalla richiesta, tutti gli atti e la documentazione richiesti.

5. A conclusione dell'attività ispettiva è redatta una relazione in cui sono evidenziati gli esiti dell'attività ispettiva e le conclusioni, rilevando le eventuali irregolarità riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica nonché specifiche proposte, ove ne sussistano i presupposti, per l'emanazione di misure sanzionatorie.

6. La relazione di cui al comma 5 è inoltrata tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dal termine delle ispezioni, per i provvedimenti di rispettiva competenza, all'Assessore alla sanità e alla struttura amministrativa interna alla Regione competente per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. In ogni caso i risultati dell'ispezione sono comunicati

al soggetto o alla struttura ispezionata nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti.

7. I direttori generali delle aziende del Servizio sanitario regionale, degli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico pubblici, degli enti pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private accreditate oggetto di ispezione forniscono le controdeduzioni e/o relazionano in merito alle azioni intraprese a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva all' Ufficio entro trenta giorni dalla ricezione della relazione ispettiva. Il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide controdeduzioni, costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'articolo 3 *bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

8. Il dirigente dell'Ufficio che nell'esercizio delle funzioni viene a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causano danno erariale, denuncia direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia è trasmessa all'Assessore alla sanità e alla struttura amministrativa interna alla Regione competente per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale, al legale rappresentante e al presidente del collegio sindacale dell'azienda sanitaria o altra struttura ispezionata.

9. In sede di prima applicazione, il Piano di cui al comma 1 è predisposto dall'Ufficio entro sessanta giorni dalla sua costituzione ed è trasmesso alla Giunta regionale per la relativa approvazione.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994 n. 32)

1. L'articolo 18 *bis* della legge regionale 3 novembre 1994 n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 18 *bis*

(Norme in materia di nomina dei Direttori generali delle aziende ed Enti del servizio sanitario regionale)

1. All'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo i criteri delineati nel comma 3 dell'articolo 3 *bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, una commissione composta da:

- a) un dirigente designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- b) un dirigente appartenente all'Avvocatura regionale;
- c) un esperto individuato nell'ambito di una rosa di cinque nomi proposta dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania tra docenti ordinari di diritto, economia aziendale, economia e management.

2. La commissione dura in carica tre anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, che individua il componente con funzioni di Presidente.

3. L'aggiornamento, a seguito di selezione degli interessati all'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, è effettuato almeno ogni tre mesi.

4. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la Regione, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del Direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti dal presente comma, emette un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni.

5. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, formata dalla commissione di cui al comma 6, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso di cui al comma 4. Della predetta rosa di candidati entra a far parte di diritto, ai sensi del comma 4, il direttore generale uscente per il quale sia stata espressa idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi allo stesso assegnati all'atto della nomina come previsto nell' articolo 3-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari.

6. Per le valutazioni di cui al comma 5, ai fini del conferimento dell'incarico di direttore generale di azienda o ente del Servizio sanitario regionale, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto nomina, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione costituita secondo i criteri, modalità e durata di cui ai commi 1 e 2. La commissione compie le valutazioni con riferimento a tutte le nomine da effettuare nel periodo della sua operatività.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, regola le modalità di espletamento delle procedure di cui al presente articolo, fermo restando, per le aziende ospedaliere individuate nell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2 del decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

8. Tutti gli atti delle Commissioni di cui al presente articolo sono pubblici e sono pubblicati, entro dieci giorni dalla loro adozione, sul sito internet istituzionale della Regione Campania in una sezione dedicata e facilmente accessibile.”.

2. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente legge decadono la commissione per la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione in elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e le commissioni, già costituite, per i procedimenti di nomina in corso dei direttori generali di aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale, entro venti giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, regola l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale e le modalità e procedure per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale. In attesa dell'approvazione della suddetta deliberazione, si applicano le disposizioni contenute nel disciplinare approvato con deliberazione della Giunta regionale del 15 ottobre 2014, n. 472 (Disciplinare per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina e per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale. Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta regionale n 141 del 27 maggio 2013) in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

4. Il comma 7 bis dell'articolo 35 della legge regionale n. 32 del 1994 è abrogato.

Art. 4

(Soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria)

1. L'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) di cui all'articolo 1, comma 244 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011) è soppressa e le relative funzioni sono svolte dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania.

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli incarichi di direzione e di dirigenza, i comandi delle risorse umane addette presso gli uffici dell'ARSAN ed i rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale e/o coordinata e continuativa e/o di lavoro subordinato o autonomo.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, la Regione Campania succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all' ARSAN.

4. Sono abrogati i commi 244 e 245 dell'articolo 1, della legge regionale n. 4 del 2011, e, conseguentemente, il Regolamento regionale 14 giugno 2014 n. 5 (Regolamento di esecuzione dell'articolo 1, comma 244, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4).

Art. 5

(Invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Scheda Analisi Tecnico Normativa

Titolo: "Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini"

1

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge è compatibile con l'ordinamento comunitario.

2

Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione su questioni attinenti l'intervento normativo.

3

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il disegno di legge è compatibile con i principi costituzionali e rispetta il riparto di competenza tra legislazione statale e regionale di cui all'art. 117 della Costituzione.

4

Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte (da ultimo sentenze 150/2010, 68/2011, 129/2012, 152/2013) a valutare la legittimità costituzionale di norme regionali riguardanti le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie. Linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale sono il rispetto dei principi di buon andamento, di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, di leale collaborazione tra Regione ed Università.

5

Analisi del quadro normativo nazionale. La materia è disciplinata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*) che stabilisce le competenze regionali.

Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 (*Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419*) sancisce il principio di leale collaborazione tra Regione e Università nel definire la programmazione sanitaria regionale.

6

Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.

Il disegno di legge rispetta i principi fondamentali dello Statuto regionale.

7

Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.

Il ddl modifica la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 sostituendone l'intero art. 18 bis.

8

Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nessuna rilegificazione da rilevare.

9

Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.

Non emergono profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

10

Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.

Il disegno di legge tiene conto della separazione tra le funzioni di indirizzo politico di competenza degli organi politici e le funzioni tecnico-gestionali spettanti alla dirigenza.

11 a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);

b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. (“c.d. Divieto di goldplating” previsto dall'articolo 14 comma 24- bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)

Non sono presenti regimi autorizzatori.

12 Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.

Il disegno di legge semplifica, nel rispetto della disciplina nazionale in materia e del principio di trasparenza e di massima partecipazione, le modalità di nomina dei direttori generali delle ASL e degli enti del servizio sanitario regionale.

Inoltre razionalizza l'organizzazione dei supporti tecnico-informatici al servizio sanitario regionale mediante soppressione dell' Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) e riconduzione delle relative funzioni all'ordinaria articolazione amministrativa regionale

13 Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.

Il disegno di legge prevede la costituzione di un'unica commissione che aggiorna l'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, riducendone i componenti da cinque a tre, in luogo della disciplina attuale che prevede la costituzione di distinte commissioni per ciascuna della nomine da effettuarsi.

La novella si propone altresì di istituire una ulteriore e distinta commissione di tre componenti per la valutazione degli idonei alla nomina.

14 Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'art. 3 del disegno di legge prevede modifiche alla legge regionale n. 32/1994, sostituendo l'art. 18-bis.

15 Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

16 Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono espressamente abrogati i commi 244 e 245 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2011, il regolamento regionale n. 5/2014, e il comma 7 bis dell'art. 35 della legge regionale n. 32/1994.

17 Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi tale natura.

18 Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Entro trenta giorni con decreto del Presidente della Giunta è definita la composizione dell'ufficio speciale “*Servizio ispettivo*” con dipendenti della Regione o di enti del Servizio sanitario regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Giunta adotta entro il 30 marzo di ogni anno il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria.

La Giunta con propria deliberazione regola le modalità di espletamento delle procedure per le nomine previste.

La Giunta entro venti giorni, con propria deliberazione, regola l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale e le modalità e procedure per il conferimento dell'incarico.

19 Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.

Non risultano disegni o progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Consiglio regionale.

20 Verifica previsione copertura di spesa. Il disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'ufficio speciale di cui all'art. 1 è costituito con personale dipendente della Regione o di enti del servizio sanitario regionale nei limiti della disponibilità di bilancio.

La soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria di cui all'art. 4 comporta un risparmio di spesa pari alla cessazione dei trasferimenti di risorse da parte della Regione alla stessa Agenzia.

Disegno di legge recante “Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge intende introdurre misure necessarie ed urgenti per affermare la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria e migliorare i servizi ai cittadini mediante, in particolare, tre azioni specifiche: l'istituzione di un ufficio ad hoc per svolgere ispezioni nelle strutture sanitarie regionali; la semplificazione dei procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e degli enti del Servizio sanitario regionale, introducendo rigorose regole per la selezione degli stessi; la soppressione dell'Agenzia regionale per il servizio sanitario nazionale la cui attività è una mera replica di quanto già svolgono gli uffici interni all'amministrazione regionale.

In particolare, quindi, il presente disegno di legge si basa sulla necessità di:

- a) assicurare l'efficienza dei servizi e della spesa nel settore sanitario e socio sanitario mediante l'istituzione di un Ufficio speciale regionale denominato “*Servizio Ispettivo Sanitario e Socio-Sanitario*” al quale affidare funzioni ispettive nel settore;
- b) semplificare, nel rispetto della disciplina nazionale in materia e del principio di trasparenza e di massima partecipazione, le modalità di nomina dei Direttori Generali delle ASL e degli Enti del Servizio sanitario regionale;
- c) razionalizzare l'organizzazione dei supporti tecnico-informatici al Servizio sanitario regionale mediante soppressione dell'ARSAN e riconduzione delle relative funzioni all'ordinaria articolazione amministrativa regionale, con conseguimento di risparmi di spesa;

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento regionale n. 12 del 2011, un nuovo Ufficio speciale deputato, in via esclusiva, ad effettuare attività ispettiva sulle attività degli Enti.

In passato una struttura ispettiva era stata costituita presso la Regione Campania. Difatti con D.G.R. 7 marzo 2007 n. 322 venne costituito il “*Servizio Ispettivo Centrale Sanitario e Socio-Sanitario*” e con D.G.R. 11 maggio 2007 n. 780 vennero disciplinate le “*Modalità di funzionamento*” del detto Servizio. Le due indicate delibere con D.G.R. 27 marzo 2009 n. 596 vennero revocate, in parallelo alla disciplina della Commissione Regionale di coordinamento per la promozione della qualità delle prestazioni sanitarie e dei nuclei territoriali di controllo sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie riferite ai livelli di assistenza (costituita con D.G.R. Del 9 novembre 2007 n. 1935), le cui funzioni sono diverse da quelle del “vecchio” Servizio Ispettivo. Trattasi, difatti di funzioni – eminentemente – di studio, consultive, di proposta, di controllo. I compiti della detta Commissione sono stati successivamente modificati con D.G.R. n. 667 del 06/12/2011 e D.G.R. n. 499 del 25/11/2013. Con la D.G.R. n. 1935/2007 venne prevista l'istituzione presso le ASL di Nuclei

Operativi di Controllo finalizzati a verificare date circostanze prevalentemente, mirate all'accuratezza della assistenza sanitaria, ossia con compiti solo limitatamente sovrapponibili a quelli dell'ipotizzato Servizio Ispettivo.

La revoca delle DD.GG.RR. n. 322 e 370 del 2007 venne motivata dalla esigenza di evitare sovrapposizioni e contrapposizioni di competenze ed attribuzioni; circostanze – perverso – ricorrenti solo per (scarse) attribuzioni del Nucleo Operativo di Controllo presso le ASL.

Va evidenziato che, diversamente dall'attuale assetto amministrativo, la legislazione della regione Campania prevede l'istituzione di strutture ad hoc.

All'uopo si richiama l'art. 35 L.R. Campania 3 novembre 1994 n. 32, rubricato *“Vigilanza e controllo regionale sugli atti delle Aziende”* disponente, tra l'altro, che: *“La Giunta regionale esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività delle aziende mediante: a. la permanente attività ispettiva svolta dai propri servizi ispettivi anche ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del Dlgs n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.”*

Una attività ispettiva sanitaria della Sanità è prevista in varie regioni. Si richiama, tra l'altro, il servizio ispettivo e di vigilanza nella Regione Veneto (L.R. 5 agosto 2010 n.21 e Reg. reg. 26 maggio 2011 n.1) e l'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia (Reg.reg. 4 gennaio 2005 n.1). E' necessaria quindi l'istituzione di un'articolazione regionale, peraltro, in ottemperanza a legge regionale, al fine dello svolgimento, in via permanente, dell'attività ispettiva sulle ASL ed Enti del S.S.N.

L'ipotizzata struttura consentirebbe, a fronte di aporie gestorie delle ASL su specifici aspetti (es. irregolarità in appalti di servizio), di intervenire in modo puntuale e mirato. Tale servizio, infatti, acclarate, le disfunzioni denunciate, consentirebbe di adottare le conseguenziali misure su atti e/o persone. Ciò a tutto vantaggio della efficienza, funzionalità e risparmi di spesa del servizio.

L'articolo 2 del disegno di legge specifica le modalità con cui deve esercitarsi l'attività ispettiva dell'ufficio speciale istituito dall'articolo 1, prevedendo, tra l'altro, l'emanazione ogni anno, da parte della Giunta regionale, di un Piano per le azioni ispettive.

L'articolo 3 del provvedimento modifica la legge regionale 3 novembre 1994 n. 32, semplificando le modalità di selezione dei dirigenti delle strutture sanitarie locali e introducendo criteri di selezione basati sul merito, sulla capacità professionale e sulla massima trasparenza.

Le modifiche proposte alla disciplina regionale vigente hanno due scopi:

a) ampliare la platea delle persone scrutinabili per la nomina a direttore generale, in coerenza al comma 3 dell'art. 3 bis Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502, non adeguatamente recepito nel testo attuale dell'art. 18 bis; la novella proposta si prefigge lo scopo di tener conto degli iscritti anche negli elenchi degli idonei delle regioni diverse dalla Campania, che manifestino interesse alla nomina presso Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;

b) rapidizzare l'iter delle procedure selettive riducendo la composizione della Commissione per la valutazione degli idonei alla nomina dei Direttori Generali da cinque a tre componenti, con la previsione altresì di una unica Commissione per effettuare tutte le nomine dei Direttori Generali nel periodo di operatività della detta commissione (in luogo della disciplina attuale che prevede la costituzione di distinte Commissioni per ciascuna della nomine da effettuarsi). Ciò beninteso nel rispetto dei criteri qualitativi prescritti dal comma 3 art. 3 bis L.30 dicembre 1992 n. 502.

La novella si propone di istituire una Commissione di tre componenti – avente la durata di tre anni - per effettuare la selezione degli interessati all'inserimento nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore generale.

La novella si propone altresì di istituire una ulteriore e distinta Commissione di tre componenti per la valutazione degli idonei alla nomina dei Direttori Generali nelle specifiche Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale interessate dalla vacanza. L'attuale previsione della composizione a cinque – in uno alla previsione di due tipologie di Commissioni (una per la gestione, per l'aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di D.G., le altre – una per ciascuna nomina - per la valutazione degli idonei alla nomina dei D. G.) rende difficoltose le operazioni e costituisce potenziale causa di lungaggini.

Attualmente la maggior parte delle Aziende ed Enti del S.S.N. sono amministrate da Commissari Straordinari da circa un anno e le operazioni selettive per nomina dei nuovi Direttori generali sono andate a rilento. In specie sono commissariate tutte le ASL (di Avellino, di Benevento, di Caserta, di Napoli 1 Centro, di Napoli 2 Nord, di Napoli 3 Sud), le Aziende Ospedaliere “Rummo” di Benevento, Cardarelli di Napoli e l’ IRCCS PASCALE di Napoli e le Aziende Ospedaliere Universitarie “Federico II” e SUN. Sicchè misura razionale è ammodernare l'esistente per conseguire – nell'attuale quadro legislativo nazionale – la nomina dei direttori generali con la più ampia platea degli scrutinabili.

Si interviene altresì nell'attuale quadro amministrativo al fine di conseguire, tenendo conto delle innovazioni apportate al procedimento di nomina – con sollecitudine – la nomina dei Direttori Generali della A.S.L., delle A.O. e delle A.O.U. scaduti da tempo e gestite – In attesa del rinnovo delle cariche – da Commissari straordinari.

Con tale articolo vengono disciplinate altresì le ricadute della novella sui procedimenti di nomina in itinere (regolati dalla normativa oggetto della modifica de qua) e sulla durata delle gestionicommissariali pendenti.

L'articolo 4 del disegno di legge sopprime l'ARSAN, l'Agenzia regionale sanitaria disciplinata dal regolamento 14 giugno 2014 n.5, di esecuzione dell'art.1, comma 244, della legge regionale del 15 marzo 2011 n.4 (*Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2011-2013 della regione Campania-Legge Finanziaria 2011*).

Con il presente articolato si sopprime l'ARSAN quale ente dotato di persona giuridica, al fine di ricondurre le relative funzioni nell'ambito della Regione Campania, con risparmi di spesa (ciò nell'ottica della *spendingreview*) quantificati in circa 8 milioni di euro l'anno e maggiori sinergie operative.

Infine l'articolo 5 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria e dispone l'entrata in vigore.

DGR 18.11.15, n. 553 - Piano regionale per il flusso informativo del sistema di sorveglianza della natalità' (CEDAP) in regione Campania. (BUR n. 69 del 23.11.15)

Note

PREMESSA

La Regione Campania, con DGR n.5426 del 12 luglio 1996, ha approvato il Modello Integrato del Certificato di Assistenza al Parto (CEDAP) e, con successiva DGR n.9087 del 22 novembre 1996, ha modificato le procedure di flusso, archiviazione ed utilizzo dello stesso, affidando al Dipartimento di Scienze Mediche e Preventive – Sezione di Igiene – dell'Università “Federico II” di Napoli, il mandato di rendere operative le Linee Guida approvate, individuando, specificatamente, i compiti da svolgere per le attività.

Il Ministero della Salute, con decreto n.349 del 16 luglio 2001, ha predisposto una modificazione al Certificato di Assistenza al Parto per la rilevazione dei dati di Sanità Pubblica e statistici di base, relativi agli eventi nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazione.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi “Federico II” di Napoli assicura la prosecuzione delle attività inerenti l'informatizzazione, la gestione, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati del sistema di Sorveglianza della natalità limitatamente all'annualità 2015, con l'obbligo di completare tutte le azioni riferite al suddetto anno e di trasmettere alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale il file contenente le informazioni relative ai nati della Regione Campania, informatizzate secondo il tracciato record e le modalità stabilite dal Decreto 16 luglio 2001 n° 349.

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO RISOLUZIONE n. 1443 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere una adeguata campagna di informazione e comunicazione rivolta agli operatori ed ai nuclei familiari circa la prevenzione vaccinale, allargarne l'offerta gratuita ad altre patologie ad alta

pericolosità quale il meningococco B, rivedendo inoltre la deliberazione regionale dell'11 novembre 2013. (BUR n. 296 del 18.11.15)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

i recenti fatti di cronaca hanno tragicamente evidenziato come malattie, per le quali è previsto il vaccino, come la pertosse, possano tuttora rappresentare un pericolo reale per chi ancora non è vaccinato, specialmente per i bambini al di sotto dell'anno di età;

negli anni, grazie alle campagne di vaccinazione, nella nostra regione, si è passati da circa 5.000 casi di pertosse segnalati nel 1987 a circa 700 durante l'ultima epidemia del 1998 e a soli 35 casi nel 2008 (fonte: Le vaccinazioni nell'infanzia e nell'adolescenza, opuscolo informativo del Servizio Sanitario regionale dell'Emilia-Romagna);

l'85% dei bambini vaccinati risulta ben protetto dalla malattia, specie nelle sue espressioni più gravi, che per i bambini al di sotto dell'anno comportano l'ospedalizzazione nell'80% dei casi, polmonite batterica in un caso su quattro, risentimento neurologico nel 5% e nell'1% la morte.

Considerato che

le vaccinazioni hanno contribuito a debellare e a contrastare in tutto il mondo gravi malattie. Un esempio fra tutti lo offre il vaccino antimeningococco C per cui l'incidenza della malattia si è fortemente ridotta proprio grazie alla somministrazione gratuita a bambini e adolescenti introdotta dal 2006;

il principio su cui si basa la vaccinazione è la produzione da parte dell'organismo di difese immunitarie contro determinati microorganismi, in modo che, qualora l'individuo venga infettato, sia in grado di difendersi. Nella maggioranza dei casi i vaccini sono tollerati bene e non causano disturbi e le reazioni che talvolta possono manifestarsi sono comunque meno gravi delle complicazioni provocate dalle malattie. Per questo i benefici prodotti dai vaccini sono molto superiori ai rischi, e la correlazione tra vaccinazioni e l'insorgere di alcune malattie è giudicata completamente infondata dalla comunità scientifica internazionale;

l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) afferma che "Non c'è nessuna prova scientifica del fatto che i vaccini abbiano una relazione con l'autismo, e anzi tutti gli studi fatti finora escludono questa connessione";

le vaccinazioni non si limitano a proteggere i singoli, ma costituiscono un esempio di protezione per tutta la comunità, configurandosi come un gesto di grande responsabilità sociale. Infatti il più alto numero di bambini vaccinati costituisce una barriera che ostacola la circolazione dei microbi, proteggendo anche chi non è vaccinato o non può vaccinarsi perché ancora troppo piccolo o perché affetto da problemi di salute.

Sottolineato che

si assiste a un pericoloso calo della copertura vaccinale sia nella nostra regione che a livello nazionale;

tra il 2013 e il 2014 in Emilia-Romagna risulta che l'antipoliomelite è passata da una copertura del 96,10% al 94,8%, la difterite dal 96% al 94,72%, il vaccino contro la pertosse dal 95,78% al 94,44%, l'epatite B dal 95,78% al 94,49%;

la soglia del 95% di copertura vaccinale è indicata dal Ministero della Sanità come il limite ottimale per contrastare la nuova diffusione delle malattie;

contro le vaccinazioni è sorto da tempo un movimento, tale da far crescere in Emilia-Romagna i genitori obiettori dall'1,5% nel 2012 al 3,1% nel 2014.

Valutato che

è fondamentale lavorare su una corretta informazione relativa ai vaccini, potenziando gli strumenti messi in campo dai servizi Ausl e dalla rete dei pediatri, per rafforzare le modalità di promozione delle vaccinazioni, e sostenere ed affiancare le famiglie in questo importante percorso di prevenzione;

a tal fine è altresì importante l'utilizzo di una terminologia precisa ed uniforme su tutto il territorio regionale, dovendosi dunque adottare in tutti i documenti la definizione di "vaccini raccomandati" e non di "vaccini facoltativi", come già da tempo richiesto anche dalla Regione.

Evidenziato che

è imminente la discussione, in sede di Conferenza delle Regioni, del Piano vaccinazioni dell'Istituto superiore di sanità, che prevede fra l'altro di estendere le vaccinazioni pediatriche raccomandate, e che tale contesto si presenta come la sede idonea alla verifica e programmazione di provvedimenti coordinati tra tutte le regioni;

e che la stessa Conferenza ha appena deliberato all'unanimità di inserire nel futuro "Piano nazionale di prevenzione vaccinale", anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto di vaccinazioni.

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi per promuovere un'adeguata campagna di informazione e comunicazione che, oltre agli operatori sanitari, raggiunga tutti i nuclei familiari;

a valutare una revisione della delibera regionale dell'11 novembre 2013, in particolare per quello che riguarda la modalità di gestione e di intervento sull'inadempienza alle vaccinazioni;

ad attivarsi per allargare l'offerta vaccinale gratuita del Servizio Sanitario Regionale ad altre patologie ad alta pericolosità, quali il meningococco B;

a richiedere e verificare presso le ASL della regione che in tutti i documenti prodotti sull'intero territorio regionale, a partire dalle comunicazioni rivolte alle famiglie, la terminologia adottata sia "vaccini raccomandati" e non "vaccini facoltativi".

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00524 - DCA n. U00513 del 30 ottobre 2015: "Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" – Rettifica per mero errore materiale (BUR n. 92 del 17.11.15)

Note

Non essendo pervenuto alcun parere espresso dalla maggioranza dei Sindaci della Conferenza Locale per la Sanità dell'Azienda Sanitaria Locale di Latina, entro il termine previsto, lo stesso si ritiene pretermesso.

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00526 - Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma D ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 92 del 17.11.15)

Note

Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, e di confermare l'incarico conferito con decreto presidenziale n.T00032 del 30/01/2014 al dott. Vincenzo Panella di Direttore Generale dell'Azienda USL Roma D.

Decreto del Commissario ad Acta 5 novembre 2015, n. U00527 - Valutazione del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES) 118 ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (BUR n. 92 del 17.11.15)

Note

Viene preso atto della valutazione positiva effettuata dall'Organismo indipendente di valutazione della Giunta regionale, allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, e di confermare l'incarico conferito con decreto presidenziale n. T00022 del 30/01/2014 alla dott.ssa Maria Paola Corradi di Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES) 118.

DGR 10.11.15, n. 607 - Commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.). (BUR n. 93 del 19.11.15)

Note

Viene disposto il commissariamento dell'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, al fine di dare continuità all'azione amministrativa nell'attuazione delle disposizioni previste nei Programmi Operativi di cui al DCA n. 247/2014, per garantire i Livelli Essenziali di Assistenza all'utenza in una situazione di rilevante squilibrio economico finanziario.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina del Commissario Straordinario della citata azienda sanitaria.

Determinazione 6 novembre 2015, n. G13567 - Nomina componenti gruppo di lavoro regionale per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti/cittadini, il monitoraggio dei tavoli misti permanenti e sulla partecipazione civica (ai sensi del Decreto del Commissario ad acta n. U00239 del 18.07.2014) (BUR n. 93 del 19.11.15)

Note

Si procede alla nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro, secondo quanto di seguito specificato:

- :- Dr Valentino Mantini, Dirigente dell'Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'Integrazione socio sanitaria e umanizzazione;
- Dr Gianni Vicario, Dirigente dell'Ufficio Cure Primarie;
- D.ssa Carmen Mantuano, Funzionario dell'Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'Integrazione socio sanitaria e umanizzazione;
- Dr Angelo Tanese, Direttore Generale ASL RME;
- Dr Arturo Di Folco, Referente Konsumer Italia;
- Sig.ra Gianna Sangiorgi, Referente Cittadinanzattiva Lazio;
- Avv. Sergio Tomaino, Referente ACU;
- D. ssa Sara Carzaniga, Referente Agenas;

Le funzioni di segreteria saranno svolte da Tatiana Grossi, dell'Area Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'Integrazione socio sanitaria e umanizzazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

Il Gruppo ha il compito di supportare la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria nella:

- ricognizione del funzionamento dei tavoli misti della partecipazione;
- mappatura di progetti di miglioramento della qualità percepita;
- mappatura delle attività di valutazione civica;

NB

Qualora ritenuto opportuno il Gruppo di lavoro potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti e competenti in materia;

Determinazione 17 novembre 2015, n. G14130 - Costituzione del Gruppo di Coordinamento regionale dei programmi di screening oncologici (DCA 191/2015). (BUR n. 93 del 19.11.15)

Note

Viene costituito il Gruppo di Coordinamento regionale dei programmi di screening oncologici presso la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, così composto:

- Il Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;
- Il Dirigente Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza Alimentare e Screening;
- Il Dirigente Ufficio Prevenzione Oncologica e Screening;
- I Coordinatori dei Programmi di screening delle AASSLL
- Un Rappresentante FIMMG
- Un Rappresentante SNAMI
- Un Rappresentante INTESA SINDACALE-CISL MEDICI
- Un Rappresentante SMI

- Un Rappresentante del Dipartimento di Epidemiologia SSR
- Un Rappresentante della Società Italiana di Radiologia Medica, sezione senologia (SIRM)
- Un Rappresentante della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO)
- Un Rappresentante della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica (SIAPEC)– gruppo Anatomia Patologica
- Un Rappresentante della Società Italiana di Anatomia Patologica e Citologia Diagnostica (SIAPEC)– gruppo Citopatologia
- Un Rappresentante della Società Italiana Citologia (SICI)
- Un rappresentante della Società di Colposcopia e Patologia Cervico Vaginale (SICPCV)
- Un rappresentante della Società Italiana di Endoscopia Digestiva (SIED)
- Un Rappresentante delle Associazioni di Volontariato (F.A.V.O.)

E' attribuito al Gruppo di Coordinamento regionale per gli screening oncologici il ruolo di supporto tecnico alla Direzione per:

- definire i modelli organizzativi per rendere omogenee le modalità di attuazione nelle AASSLL;
- proporre linee di indirizzo per migliorare l'accessibilità per garantire equità di offerta;
- aggiornare i protocolli tecnici per l'attuazione degli screening sulla base delle ultime raccomandazioni nazionali ed internazionali;
- pianificare campagne di sensibilizzazione per l'utenza;
- pianificare le attività di formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo coinvolto nelle attività di screening;
- valutare l'impatto dei programmi di screening.

Il Gruppo di Coordinamento regionale per gli screening oncologici lavorerà per sottogruppi secondo aree tematiche.

Qualora ritenuto opportuno, i sottogruppi potranno avvalersi di volta in volta della collaborazione di ulteriori esperti e competenti in materia.

La partecipazione al Gruppo di Coordinamento regionale è a titolo gratuito e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la Regione Lazio.

Determinazione 24 novembre 2015, n. G14554 - Approvazione elenco dei Centri Malattie Rare riconosciuti ai sensi dei DCA n.U00387/2015 e n.U00429/2015. (BUR n. 94 del 24.11.15)

Note

Viene approvato l'elenco dei Centri Malattie Rare Lazio per la diagnosi e presa in carico, individuati da ciascuna Direzione aziendale degli Istituti riconosciuti con DCA U00387/2015, Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

– di pubblicare le informazioni dettagliate dei responsabili clinici e dei recapiti di ciascun Centro sul portale Malattie Rare della Regione Lazio nella sezione “ricerca malattia rara” al seguente indirizzo web: <http://www.regione.lazio.it/malattierare>.

Viene dato avvio al protocollo di adeguamento del Registro Regionale delle Malattie Rare, strumento finalizzato al monitoraggio della rete assistenziale e di supporto al debito informativo verso il Registro Nazionale (RNMR).

-Il nuovo assetto sarà attivo a partire dal 01.12.2015.

Decreto del Commissario ad Acta 12 novembre 2015, n. U00537 - Decreto n. U000498 del 26 ottobre 2015 - Rettifica nominativo componente della Commissione regionale per le attività di Farmacovigilanza. (BUR n. 94 del 24.11.15)

Note

Viene rettificato il decreto del Commissario ad acta n. U000498 del 26 ottobre 2015 nell'indicazione del nominativo del dott. Francesco Trotta.

La composizione della Commissione regionale per le attività di farmacovigilanza risulta così composta:

- o Caffari Bruno - Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità
- o Cavaliere Arturo - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza Istituto Dermatologico dell'Immacolata
- o Celeste Maria Grazia - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza Policlinico Universitario Tor Vergata
- o Desiderio Valeria – Farmacista regione Lazio
- o Ferrante Fulvio - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza ASL di Frosinone
- o Kirchmayer Ursula – Farmacista Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio
- o Lombardozzi Lorella - Dirigente Area Politica del Farmaco regione Lazio con funzioni di Presidente
- o Mores Nadia - Professore associato di Farmacologia Facoltà di Medicina e Chirurgia del Policlinico Universitario A. Gemelli
- o Musicco Felice - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza IFO
- o Nati Giulio - Medico di Medicina Generale rappresentante della Società Scientifica di Medicina Generale (SIMG)
- o Pellegrino Maria Luisa - Farmacista responsabile di Farmacovigilanza ASL di Latina
- o Salotti Rita - Farmacista rappresentante della Società Italiana di farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie (SIFO)
- o Traversa Giuseppe - Epidemiologo Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto Superiore di Sanità
- o Trotta Francesco - Farmacista Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio.

LIGURIA

DGR 19.10.15, n. 1150 - Accreditamento Centri di Formazione per corsi di rianimaz. cardiopolmonare adulto e pediatrico, utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno e rilascio dell'autorizzazione utilizzo defibrillatori (DAE) in ambiente extraosped. (BUR n. 46 del 18.11.15)

Note

Vengono accreditati i seguenti Centri di Formazione, sia per lo svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente extraospedaliero:

1. Centro di Formazione IRC-Com "Croce Verde Salvaterra"
2. Dan Europe
3. Istituto Giannina Gaslini
4. Centro Equipe medica _BLSD
5. Associazione Info-Emergency
6. Associazione Urano ASD
7. OTJ s.r.l.

NB

Gli Enti accreditati sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai corsi organizzati sul territorio regionale, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione dei dati stessi, secondo quanto stabilito dal regolamento contenuto nella citata Determina del Direttore Generale di ARS Liguria n. 114/2014.

DGR 26.10.15, n. 1174 - Recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 19.2.2015 (rep. 32/ CSR) in materia di adempimenti relativi all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie. (BUR n. 46 del 18.11.15)

Note

Si provvede al recepimento nell'ordinamento regionale della sopra citata Intesa Stato/Regioni del 19 febbraio 2015 (rep. n. 32/CSR) sul documento recante "Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano inerente i criteri e i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato - Regioni del 20 Dicembre 2012" e sul documento recante "Criteri per il funzionamento degli "Organismi tecnicamente accreditanti" ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012", allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a cui si rinvia).

L'Agenzia Regionale Sanitaria, individuata quale "Organismo tecnicamente accreditante", è tenuta a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'allegato "A" della sopra citata Intesa secondo il cronoprogramma in esso indicato, nonché a conformare e svolgere la propria attività nel rispetto dei criteri fissati nell'allegato "B" (a cui si rinvia).

Le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute ad adeguarsi ai requisiti indicati nel rispetto della tempistica prevista nell'allegato "A" della sopra citata Intesa del 19.2.2015;

DGR 26.10.15, n. 1176 - Finanziamento a favore delle Aziende ed Enti del S.S.R. per l'acquisto dei medicinali innovativi ad altissimo costo per epatite "C". Impegno di euro 8.000.000,00. (BUR n. 46 del 18.11.15)

Note

Viene ribadito che i centri individuati ai fini della prescrizione dei medicinali per l'epatite C sono: deputati alla diagnosi, alla prescrizione e al monitoraggio dei trattamenti; tenuti a garantire la collaborazione e l'integrazione del percorso di cura con le altre unità operative specialistiche delle reti regionali nel rispetto dei criteri fissati al paragrafo 6.6.1 "centri utilizzatori" dell'allegato a) alla D.G.R. n. 436 del 19.04.2013 " Piano di qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera 2013 – 2014".

Viene richiesto alle Aziende Sanitarie, agli Istituti e agli Enti del SSR la trasmissione della reportistica sotto indicata:

con cadenza mensile all'Agenzia Sanitaria regionale i dati relativi ai trattamenti inseriti nel registro e il numero di confezioni di " Sovaldi " (sofosbuvir), di "Olysio" (simeprevir) e di "Daklinza" (daclatasvir); "Harvoni (ledispavir/sofosbuvir); "Exviera" (dasabuvir) e "Viekirax" erogate;

con cadenza semestrale al Dipartimento salute e Servizi sociali gli importi introitati dalle Aziende farmaceutiche a diverso titolo ("payment by results", "risk sharing", "cost sharing", " pay back");

Viene autorizzata la spesa di euro 8.000.000,00 al fine di consentire alle Aziende e agli Enti del Servizio Sanitario Regionale il tempestivo acquisto e il regolare pagamento dei medicinali innovativi, ad altissimo costo, per l'epatite C.

LOMBARDIA

DGR 20.11.15 - n. X/4376 - Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del welfare per l'esercizio 2015 Terzo provvedimento relativo ad ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del welfare per l'esercizio 2015

Note

Viene dato seguito a quanto sancito dalle Intese Stato Regioni del 26 febbraio e 2 luglio e dal decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e la relativa legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125, che hanno individuato diverse aree d'intervento per l'efficientamento della spesa lasciando altresì ulteriori ambiti di discrezionalità di intervento alle regioni che potranno essere successivamente individuati al fine di garantire l'equilibrio di bilancio..

Vengono approvate le modifiche e integrazioni alle regole di gestione per l'esercizio 2015, secondo quanto delineato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RECEPIMENTO DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N. 78 CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N. 125 PROMOZIONE DELLA APPROPRIATEZZA IN AMBITO RIABILITATIVO

Il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e la relativa legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali»

all'Articolo 9 – quater “Riduzione delle prestazioni inappropriate” comma 8 prevede che Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l’evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica;

al comma 9 prevede inoltre che a decorrere dall’anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, è applicata una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata dalla regione ovvero, se di minor importo, è applicata la tariffa fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere.

La relazione tecnica al DL Enti Locali approfondisce il tema della appropriatezza in ambito riabilitativo permettendo di ricostruire con una adeguata approssimazione la metodologia SIVEAS utilizzata per misurarla ed il suo impatto economico, su base annuale, nelle diverse regioni italiane.

Per la Regione Lombardia la relazione tecnica individua un livello di inappropriatezza clinica pari a circa 25 milioni su base annua.

Elaborazioni effettuate dalla DG welfare sulla base dei documenti oggi disponibili prodotti da gruppi di lavoro di professionisti coinvolti dal Ministero della Salute per definire criteri di appropriatezza clinica in ambito riabilitativo, hanno portato ad individuare, per il 2015, un livello regionale medio di inappropriatezza in riabilitazione specialistica pari al 4,28% che su base annuale, sommando le quote di tutte le strutture pubbliche e private accreditate, porta ad un valore di 24 milioni di euro di cui circa 17 riconducibili a strutture di diritto privato. Le predette elaborazioni sono state effettuate sul trimestre che va da maggio a luglio. Da ciò ne deriva che la percentuale di inappropriatezza calcolata per ciascun erogatore e di seguito individuata potrà subire delle variazioni a livello di consuntivazione del 2015.

Il livello percentuale di inappropriatezza delle singole strutture viene utilizzato per ridurre, rispetto al contratto firmato con la ASL, il finanziato 2015 delle strutture stesse con un limite massimo di riduzione del 10%, che corrisponde al doppio del livello medio di inappropriatezza riscontrato tra gli erogatori di diritto privato.

Per il 2016, sulla base di differenti indicazioni che saranno date dal Ministero competente, potranno essere introdotte delle modifiche alle modalità di individuazione della inappropriatezza rispetto a quelle utilizzate per il 2015.

Si elencano di seguito le strutture di diritto privato con la percentuale di riduzione del finanziato 2015 secondo il sopra esposto criterio della riduzione massima del 10% del finanziato per le attività riabilitative.

COSP	SUBCOSP	% riduzione finanziato 2015
030015	00	3,08%
030017	00	0,77%
030029	00	1,38%
030031	00	10,00%
030032	00	2,08%
030033	00	10,00%
030035	00	10,00%
030037	00	0,00%
030096	00	4,64%
030097	00	0,77%
030103	00	8,09%
030106	00	0,49%
030107	00	2,01%
030108	00	2,84%

Certificazioni di idoneità alla attività agonistica per minori e per disabili

Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, oggi vigente, comprende tra le attività da garantirsi a carico del SSN anche le certificazioni di idoneità di minori e disabili alla pratica sportiva agonistica. Sono attività elencate nell’ambito delle certificazioni medico legali afferenti all’area del primo livello di assistenza (prevenzione).

Nelle more della approvazione delle regole 2016, che potranno prevedere l’afferenza all’area delle prevenzione delle risorse necessarie ad effettuare queste attività certificatorie, si prevede che, nel complesso delle risorse già stanziare per il sistema, anche per il 2015 le stesse non gravino sulla specialistica ambulatoriale territoriale e che quindi, nel rispetto del Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015 , n. 125, si possa garantire in pieno la dovuta attività certificatoria di cui trattasi, dando mandato alle ASL di adeguare i finanziamenti di queste attività per un massimo, su base regionale, di 2 milioni supplementari, così come certificato dalle ASL stesse, rispetto a quanto già contrattualizzato con gli erogatori.

Attività di specialistica ambulatoriale

Il Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge n.125 il 6 agosto 2015, prevede nel 2015 per le attività ambulatoriali erogate da soggetti di diritto privato un massimo finanziabile inferiore rispetto al 2014. Questa disposizione normativa nazionale dell’agosto u.s. si è inserita in un ambito di erogazione dei servizi che ha sempre avuto l’obiettivo prioritario di garantire una buona accessibilità dei cittadini ed il rispetto dei tempi di attesa massimi previsti dalla normativa di settore nazionale e regionale.

Considerando il 98,75%, rispetto al finanziato 2014, il massimo finanziabile 2015 per le strutture di diritto privato, un numero significativo delle stesse, pur avendo riprogrammato le attività per rispettare quanto previsto dalla sopracitata norma nazionale e dalla DGR n. X/3993 del 04.08.2015 “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2015”, stanno arrivando, in proiezione d’anno, ad una produzione pari o superiore al 103% del finanziato 2014.

Al fine di garantire la continuità dei servizi anche nel mese di dicembre si stabilisce che gli erogatori che nel 2015 raggiungeranno un valore della produzione maggiore od uguale al 103% di quanto finanziato del 2014, possano avere il contratto 2016 incrementato di una quota a parte del valore prodotto tra il massimo finanziabile ed il 103% che sarà stabilita con le regole di esercizio 2016.

DCR 3.11.15 - n. X/884 Mozione concernente i treni speciali per il trasporto dei malati verso Lourdes

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

da oltre un secolo associazioni caritatevoli predispongono pellegrinaggi in treno verso Lourdes (come UNITALSI e OFTAL);

considerato che

secondo quanto riportato in un'intervista pubblicata, il 23 maggio 2014, sul sito tempi.it il Presidente UNITALSI, Salvatore Pagliuca, ha dichiarato che le ferrovie francesi SNCF stanno sopprimendo i treni speciali per incrementare il servizio dell'alta velocità e che questo si tradurrebbe nel non poter più accompagnare a Lourdes circa 6 mila malati;

assunto che

i malati che si recano a Lourdes hanno prevalentemente necessità di cure e attenzioni specifiche e di mezzi adeguati che siano muniti di cucina, cappella e farmacia; trasporti quali treni ad alta velocità, aerei e pullman non risultano adeguati per tutte le tipologie di ammalati;

assunto, inoltre, che

la gestione di questi treni speciali negli anni passati era affidata alle associazioni per poi tornare a Trenitalia con, a quanto dicono gli operatori, deterioramento del vagone cucina a causa della mancata manutenzione o furti e danneggiamenti;

evidenziato che

nel 2014 oltre 15 treni per Lourdes si sono bloccati lungo il percorso a causa di scioperi, ritardi o guasti (16 ottobre convoglio con a bordo 600 pellegrini fermo 14 ore a Ventimiglia a causa di uno sciopero);

assunto che

la normativa europea prevede che «le persone disabili o con mobilità ridotta devono vedersi garantire il loro diritto al trasporto perciò le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono predisporre un'adeguata assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni», ciò significa che le persone con malattia o disabilità hanno il diritto alla libera mobilità in Europa;

rilevato che

sempre nel 2014 alcune associazioni a causa dei ripetuti disagi ferroviari hanno organizzato viaggi in aereo e pullman;

aggiunto che

anche nel 2015 i disagi risultano continuare, il 9 agosto scorso, 750 pellegrini partiti da Mantova con destinazione Lourdes hanno impiegato 23 ore per raggiungere la meta a causa di un guasto alla motrice del treno che era anche sprovvisto di aria condizionata con una temperatura che ha toccato i 37°C;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a supportare nelle adeguate sedi, con un confronto con Ferrovie dello Stato e Trenitalia, le associazioni lombarde, che organizzano i pellegrinaggi a Lourdes, nella loro necessità di avere a disposizione un maggior numero di treni speciali che siano adeguati alle condizioni di salute e ai bisogni dei malati e siano oggetto di costante e attenta manutenzione che assicuri condizioni di viaggio decenti.”

PIEMONTE

DGR 2.11.15, n. 32-2366 - Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. N. 32/CSR del 19 febbraio 2015). (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

Viene recepita l'Intesa del 19 febbraio 2015 Rep. n. 32/CSR recante “*Cronoprogramma adeguamenti della normativa delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano inerente i criteri ed i requisiti contenuti nel documento tecnico di cui all'Intesa Stato Regioni del 20 dicembre*”

2012 (Rep. Atti n. 259/CSR)” di cui all’Allegato A e sul documento recante “*Criteri per il funzionamento degli Organismi tecnicamente accreditanti ai sensi dell’Intesa Stato Regioni del 20 dicembre 2012*” di cui all’Allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

Ci si uniforma ai criteri così come articolati nell’Allegato A della presente Intesa, secondo i tempi ivi indicati che decorreranno dalla data del presente atto (a cui si rinvia).

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A., istituita con L.R. 13 aprile 1995, n. 60, viene deputata in questa fase, in quanto ritenuto soggetto “terzo”, quale “Organismo tecnicamente accreditante”, adeguandone il suo funzionamento secondo le indicazioni previste nell’Allegato B della presente Intesa, al fine di uniformare il sistema di autorizzazione/accreditamento delle strutture sanitarie a livello nazionale.

DD 11.11.15, n. 722 - Indizione secondo Bando 2015 per la partecipazione alla procedura di accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni" e per l'inserimento negli elenchi di soggetti già autorizzati in altre Regioni. (BUR n. 46 del 19.11.15)

Note

Si procede all’indizione del Bando per la procedura di accreditamento dei Centri di formazione abilitati allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno” e abilitati al rilascio della autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero e per l’inserimento negli elenchi di Enti formatori già autorizzati in altre Regioni.

(ALL. A)

Bando per l’accreditamento dei centri di formazione abilitati allo svolgimento dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo dei defibrillatori semi automatici esterni” e abilitati al rilascio dell’ autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (aed) in ambiente extra ospedaliero e per l’inserimento negli elenchi di soggetti già autorizzati in altre Regioni

ART. 1

(Premessa)

Con DGR 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i la Giunta Regionale ha aggiornato la regolamentazione dell’ attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Automatici esterni in ambito extra ospedaliero revocando gli allegati A e B della DGR 32-4611 del 24 settembre 2012 e definendo nuovi criteri per l’accreditamento dei centri di formazione abilitati a rilasciare l’ autorizzazione all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero così come previsto dall’ allegato A) della stessa deliberazione e le modalità di inserimento di enti già accreditati in altre Regioni negli elenchi degli enti accreditati nella Regione Piemonte,

ART. 2

(Requisiti di ammissione)

o Possono presentare domanda di accreditamento i seguenti i soggetti:

- Strutture del SSR,
- Università
- Ordini professionali sanitari
- Organizzazioni medico scientifiche di rilevanza nazionale
- Croce rossa italiana
- Associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti in ambito sanitario
- Enti pubblici che hanno come fine istituzionale la sicurezza del cittadino
- Altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario nel cui atto costitutivo o atto istitutivo o statuto siano espressamente previste finalità formative in possesso dei requisiti minimi previsti dalla DGR 16-979 DEL 02/02/2015 e s.m.i

o Possono presentare la domanda di inserimento negli elenchi degli enti formatori della Regione Piemonte soggetti già accreditati in altre Regioni quali enti di formazione abilitati allo svolgimento

dei “Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno”

ART. 3

(Procedura di presentazione delle domande)

La procedura di richiesta di Accredimento/inserimento si articola nelle seguenti fasi:

il richiedente si collega al Portale della formazione, già operativo, della Regione Piemonte (www.ecmpiemonte.it) nella sezione FORMAZIONE AED al link

ACCREDITAMENTO ENTE FORMATORE e compila la richiesta on- line;

- per la richiesta di nuovo accreditamento: il richiedente invia la domanda generata dalla registrazione on-line, firmata dal legale rappresentante (Facsimile allegato b) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Fac-simile allegato c), firmata dal legale rappresentante corredata dal documento di identità del legale rappresentante, tramite posta ordinaria con Raccomandata A.R.

- per la richiesta di inserimento negli elenchi: il richiedente invia la domanda generata dalla registrazione on-line, firmata dal legale rappresentante (facsimile allegato d) e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fac-simile allegato e) firmata dal legale rappresentante corredata dal documento di identità del legale rappresentante, tramite posta ordinaria con Raccomandata A.R.

Le domande dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

**Regione Piemonte- Direzione Sanità Settore Assistenza sanitaria e socio sanitaria territoriale
Corso Regina Margherita 153 bis 10122 Torino**

La busta dovrà riportare la seguente dicitura “AED - Domanda per la partecipazione alla procedura di richiesta di accreditamento/ inserimento quale centro di formazione abilitato allo svolgimento dei corsi”

ART. 4

(Valutazione delle richieste)

La valutazione delle richieste di accreditamento e verifica del rispetto dei requisiti di cui alla DGR 16-979 DEL 02/02/2015 e s.m.i sarà effettuata dalla Commissione regionale istituita con specifico provvedimento da parte del Settore Regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali.

ART. 5

(Termini di presentazione delle domande)

La compilazione on-line e l’invio della documentazione dovranno avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Farà fede il timbro postale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

ART.6

(Accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex art 71 e 72 del DPR 445/2000)

E’ facoltà dell’ Amministrazione attraverso la Commissione competente verificare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti richiesti di cui alla DGR 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i attraverso la richiesta di documentazione comprovante la veridicità delle dichiarazioni e sopralluoghi o verifiche anche durante l’ espletamento dei corsi.

(ALL.B)

RAGIONE SOCIALE ENTE FORMATORE

INDIRIZZO SEDE LEGALE CITTA’, CAP

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA'

Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale

Corso Regina Margherita 153/bis

10122 Torino

OGGETTO: Richiesta di Accredimento (Numero:)

Si richiede l'accREDITamento, quale Ente Formatore abilitato allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico

esterno" e abilitato al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED) in ambiente extra ospedaliero, con ragione sociale *RAGIONE SOCIALE ENTE FORMATORE* (sede legale di *CITTA' SEDE LEGALE* ubicata in *INDIRIZZO SEDE LEGALE*).

Si allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti minimi corredata da copia del documento di identità del legale rappresentante.

Distinti saluti

Luogo, data _____

Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA

(ALL.C)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Sottoscritto *COGNOME NOME LEGALE RAPPRESENTANTE*

nato a *CITTÀ NASCITA* prov. *PROVINCIA* il *DATA NASCITA*

Codice Fiscale *CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE*

residente a *CITTÀ RESIDENZA* prov. *PROVINCIA*

indirizzo *INDIRIZZO RESIDENZA*

in qualità di Legale Rappresentante dell'ente con sede legale in *CITTÀ SEDE LEGALE*

in riferimento alla richiesta di accreditamento come Ente Formatore,

- vista la DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 concernente "La determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della L. 191/2009. Approvazione del Programma regionale";

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i che approva i criteri di accreditamento degli Enti Formatori della Regione Piemonte;

- consapevole che i dati forniti con la richiesta di accreditamento costituiscono dichiarazione formale di possesso dei requisiti ed accettazione delle norme che regolano l'attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni in ambito extraospedaliero;

- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA CHE L'ENTE RAPPRESENTATO

- è in possesso di un'adeguata struttura di formazione nel campo della rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e dell'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno;

- dispone di un regolamento dei percorsi di formazione ed aggiornamento continuo degli istruttori;

- si avvale della presenza di un Medico responsabile della struttura formativa e del rilascio, ai soggetti formati, dell'autorizzazione per l'uso del defibrillatore semiautomatico esterno;

- si avvale di n° ... istruttori certificati secondo i seguenti criteri:

partecipazione e superamento di un "corso esecutore di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno";

partecipazione e superamento di un "corso istruttori di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e mantenimento dello status di istruttore per aver svolto almeno 3 corsi all'anno con aggiornamento alle ultime raccomandazioni su RCP ed ECC ILCOR.

DICHIARA INOLTRE CHE

- ciascun istruttore è iscritto unicamente nell'elenco dell'Ente rappresentato e non in altri elenchi di Enti accreditati per la Regione Piemonte;

- i corsi saranno svolti nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato B della Delibera Regionale n. 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i ;

- gli strumenti audiovisivi per la didattica in proprio possesso (PC, videoproiettore, impianto audio) sono perfettamente funzionanti;
- l'ente dispone del materiale previsto per l'addestramento nell'allegato B della Delibera Regionale n. 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i .

Distinti saluti

Luogo, data _____

Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA

(ALL.D)

RAGIONE SOCIALE ENTE FORMATORE

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CITTA', CAP

REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE SANITA'

Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale

Corso Regina Margherita 153/bis

10122 Torino

OGGETTO: Richiesta di inserimento (Numero:.....)

Si richiede l'inserimento negli elenchi di soggetti della Regione Piemonte già autorizzati in altre regioni, quale Ente Formatore abilitato allo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" e abilitato al rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (AED)

in ambiente extra ospedaliero, con ragione sociale *RAGIONE SOCIALE ENTE FORMATORE* (sede legale di *CITTA' SEDE LEGALE* ubicata in *INDIRIZZO SEDE LEGALE*).

Si allega Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sul possesso dei requisiti minimi corredata da copia del documento di identità del legale rappresentante.

Distinti saluti,

Luogo, data _____

Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA

(ALL. E)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Sottoscritto *COGNOME NOME RAPPRESENTANTE LEGALE*

nato a *CITTÀ NASCITA* prov. *PROVINCIA* il *DATA NASCITA*

Codice Fiscale *CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE*

residente a *CITTÀ RESIDENZA* prov. *PROVINCIA*

indirizzo *INDIRIZZO RESIDENZA*

in qualità di Legale Rappresentante dell'ente

con sede legale in *CITTÀ SEDE LEGALE*

In riferimento alla richiesta di inserimento come Ente Formatore,

- vista la DGR 49-2905 del 14 novembre 2011 concernente "La determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 comma 46 della L. 191/2009. Approvazione del Programma regionale";

- vista la Deliberazione della Giunta Regionale DGR 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i che approva i criteri di accreditamento degli Enti Formatori della Regione Piemonte;

- consapevole che i dati forniti con la richiesta di inserimento costituiscono dichiarazione formale di possesso dei requisiti ed accettazione delle norme che regolano l'attività formativa per la gestione dei Defibrillatori Semiautomatici Esterni in ambito extraospedaliero nella Regione Piemonte;
- consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA

- di aver ottenuto l'autorizzazione per lo svolgimento dei "Corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno" presso la/le seguenti Regioni

NOME REGIONE (protocollo atto di autorizzazione n° N° AUTORIZZAZIONE)

NOME REGIONE (protocollo atto di autorizzazione n° N° AUTORIZZAZIONE)

NOME REGIONE (protocollo atto di autorizzazione n° N° AUTORIZZAZIONE)

NOME REGIONE (protocollo atto di autorizzazione n° N° AUTORIZZAZIONE)

DICHIARA INOLTRE

- che ciascun istruttore è iscritto unicamente nell'elenco dell'Ente rappresentato e non in altri elenchi di Enti accreditati per la Regione Piemonte;
- che i corsi saranno svolti nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato B della Delibera Regionale n. 16-979 del 02/02/2015 e s.m.i ;
- che gli strumenti audiovisivi per la didattica in proprio possesso (PC, videoproiettore, impianto audio) sono perfettamente funzionanti;
- che l'ente dispone del materiale previsto per l'addestramento nell'allegato B della Delibera Regionale n. 16-979 del 02/02/2015 s.m.i .

Distinti saluti,

Luogo, data _____

Il Legale Rappresentante

TIMBRO E FIRMA

PUGLIA

L.R. 19.11.15, n. 34 - Modifiche all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale). (BUR n. 152 del 20.11.15)

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 20 (Norme in materia di composizione dei Collegi sindacali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“2. I Collegi Sindacali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del S.S.R. sono composti, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, da tre membri, dei quali uno designato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con l'Università interessata, uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, uno designato dal Ministro della salute.”.

SARDEGNA

DASS 6.11.15, n. 41 - Consulta generale di cittadinanza. Legge Regionale 23 del 2014, art.5. (BUR n. 51 del 13.11.15)

Art. 1 E' istituita, presso l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, la Consulta Regionale di cittadinanza ed è così composta:

Dai Presidenti delle Conferenze territoriali socio-sanitarie

- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Sassari;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Olbia;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Nuoro;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Lanusei;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Oristano;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Sanluri;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Carbonia;
- Presidente della Conferenza territoriale socio-sanitaria della ASL di Cagliari;

Da un rappresentante per ciascuna delle attuali Aziende Sanitarie Locali designato dai rispettivi Direttori Generali/Commissari

- Francesco Cattari Rappresentante ASL di Sassari;
- Marino Achenza - Rappresentante ASL di Olbia;
- Maria Carmela Dessi - Rappresentante ASL di Nuoro;
- Grazia Cattina - Rappresentante ASL di Lanusei;
- Gianfranco Pitzalis - Rappresentante ASL di Oristano;
- Serena Cadoni Rappresentante ASL di Sanluri;
- Silvio Maggetti - Rappresentante ASL di Carbonia;
- Rosella Sais - Rappresentante ASL di Cagliari;

Da nove rappresentanti delle Associazioni o federazioni di associazioni di rappresentanza sociale degli utenti e dei cittadini, iscritte nei registri regionali :

- Desogus Alfio - Fish Sardegna Onlus;
- Piras Raimondo - Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus;
- Giuseppe Argiolas - Associazione Prometeo Aitf Onlus;
- Albino Orru - Associazione Bambini Celebrolesi della Sardegna;
- Maria Laura Maxia - Cittadinanzattiva Sardegna;
- Gisella Trincas - ASARP Associazione Sarda per l'attuazione della Riforma Psichiatrica;
- Cherchi Franca - AUSER Sardegna;
- Carta Antonello - Avis Regionale Sardegna;
- Maria Franca Muscas - Associazione Volontari Ospedalieri A.V.O.

Art. 2 Alla Consultata si applica il Regolamento di cui alla DGR n. 40/28 del 7.8.2015;

Art. 3 La Consulta esercita le competenze di cui all'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 23/2014, presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale; la Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale assicura le attività di supporto tecnico - amministrativo e le attività di segreteria necessarie per il funzionamento della Consulta, ferma restando l'autonomia operativa della stessa.

Art. 4. La prima convocazione della Consulta, ai fini dell'insediamento dei suoi componenti, è disposta dal suindicato Assessorato regionale e dovrà intervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente art. 2, comma 4.

Art. 5 La Consulta, nel corso della prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei suoi componenti un coordinatore dei lavori

SICILIA

DASS 16.9.15 - Modifiche ed integrazioni al decreto n. 967 del 4 giugno 2015, concernente ricostituzione del Comitato regionale di bioetica. (GURS n. 47 del 13.11.15)

Decreta:

Art. 1

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.A. n. 967 del 4 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 7 agosto 2015, è modificato così come di seguito indicato:

Assessorato della salute

- dr. Scondotto Salvatore, n.q. di responsabile del servizio 7 “Osservatorio epidemiologico”, Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico – Assessorato della salute;
- dr. Giuseppe Murolo, n.q. di responsabile del servizio 5 “Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti” del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato della salute;
- d.ssa Silvia Bosio, dottore di ricerca in bioetica, funzionario direttivo dell’area interdipartimentale 3 “Affari giuridici” del Dipartimento per la pianificazione strategica;
- dr. Pasquale Cananzi, farmacologo in servizio presso il servizio 7 “Farmaceutica” del Dipartimento per la pianificazione strategica.

Art. 2

Il comma 2 dell’art. 3 del D.A. n. 967 del 4 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 32 del 7 agosto 2015, è integrato così come di seguito indicato:

• *Clinici*

- prof. Luigi Pagliaro - prof. emerito di medicina interna;
- prof. Francesco Di Raimondo - ematologo A.O. “V. Emanuele” di Catania;
- prof. Giovanni Raimondo - direttore dell’unità operativa di epatologia clinica e biomolecolare AOUP di Messina;
- dr. Nicolò Borsellino - oncologo Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo;
- prof. Placido Bramanti - IRCCS Bonino Pulejo di Messina;
- dr.ssa Marzia Furnari - dirigente medico ARNAS Civico di Palermo;
- prof.ssa Rosa G. Simonetti, esperto clinico U.O. medicina interna con rapporto esclusivo. Incarico professionale presso A.O. “Villa Sofia-Cervello” di Palermo.

DASS 5.5.15 - Individuazione dell’ASP di Catania quale azienda capofila per una gara telematica per l’acquisto di microchip e lettori. (GURS n. 47 del 13.11.15)

Art. 1

L’Azienda sanitaria provinciale di Catania è individuata quale Azienda capofila per la realizzazione di una gara telematica regionale per l’acquisto di microchip sottocutanei per l’identificazione dei cani e di lettori. La gara sarà realizzata ricorrendo unicamente a soggetti registrati presso il Ministero della salute ai sensi della O.M. 6 agosto 2008.

L’ASP di Catania dovrà adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione della gara e provvederà alla conduzione della gara stessa, avvalendosi delle risorse professionali del proprio settore provveditorato.

Art. 2

Le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, compatibilmente con le scadenze dei contratti di fornitura in essere, sono tenute a conferire mandato all’Azienda capofila per l’acquisto dei microchip e dei lettori.

DASS 22 ottobre 2015 - Recepimento dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014. Nomina del Punto di contatto regionale. (GURS n. 47 del 13.11.15)

Art. 1

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente espressi, viene recepita l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014.

Art. 2

Il dirigente del servizio 4 - Sicurezza alimentare di questo Dipartimento viene nominato quale Punto di contatto regionale per il Piano regionale integrato dei controlli 2015-2018.

Il Punto di contatto regionale dovrà curare la redazione del PRIC, avvalendosi della collaborazione del dirigente del servizio 8 - Sanità veterinaria, dei dirigenti responsabili delle unità operative attivate nel servizio 4 - Sicurezza alimentare e di tutte le amministrazioni coinvolte.

TOSCANA

MOZIONE 3 novembre 2015, n. 82 - In merito alla necessità di attivare percorsi pediatrici dedicati nei pronto soccorso del sistema sanitario regionale della Toscana. (BUR n. 46 del 18.11.15)
IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:

- in Toscana nel 2015 sono attivi 39 pronto soccorso (PS), uno dei quali è dedicato ai bambini ed è collocato presso l'Azienda ospedaliero universitaria Meyer (AOU Meyer) a Firenze, ospedale pediatrico metropolitano e di riferimento regionale per la casistica complessa;
- vi sono altre due realtà con PS dedicati ai bambini e triage autonomi rispetto al PS generalista, ovvero Ospedale della Misericordia di Grosseto e Ospedale della Versilia (in quest'ultimo è esclusa la casistica in emergenza-codice rosso, che viene gestita dal team del PS generalista);
- secondo i dati dell'Agenzia regionale della sanità il numero di accessi ai PS toscani sono in costante aumento, soprattutto nell'ultimo anno, passando da circa 1.450.000 del 2013 a 1.490.00 del 2014 e già nel primo semestre 2015 si sono registrati più di 758.000 accessi;
- considerando la singola giornata si evince una media di 4.027 accessi di pazienti nei PS toscani, dei quali 679 risultano in età compresa tra gli 0 ed i 14 anni (16,7 per cento), e che, quindi, ogni giorno in Toscana si registra circa 1 accesso pediatrico ogni 6;
- in base ai dati sulla mobilità dei pazienti emerge come, per i minori di 14 anni, ci si rivolga principalmente a PS presenti nella propria azienda, con l'eccezione della AOU Meyer che, svolgendo il ruolo di ospedale pediatrico metropolitano e di centro di riferimento regionale, accoglie anche quote di cittadini residenti sul territorio di altre aziende sanitarie, che diventano più consistenti per le aziende che fanno parte dell'Area Vasta Centro della Toscana;
- il 92 per cento degli accessi pediatrici in Toscana presenta un grado di priorità basso (codice verde, bianco o azzurro) e a poco meno dell'8 per cento viene assegnata priorità medio alta (codice giallo o rosso) e che tali percentuali non si discostano tra il primo anno di vita e l'arco 1-14 anni, mentre per gli adulti (oltre i 14 anni) si passa ad un 75 per cento di casistica a bassa priorità e al 25 per cento con priorità medio-alta.

Tenuto conto che:

- la legge 27 maggio 1991, n.176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989) prevede la garanzia per il bambino di ricevere le migliori cure possibili in un ambiente idoneo sotto ogni punto di vista;
- la "Carta dei Diritti dei bambini e degli adolescenti in ospedale", redatta dalla Fondazione Associazione per il bambino in ospedale (ABIO) Italia, in collaborazione con la Società italiana di pediatria, riprendendo la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e la Carta di EACH (European Association for Children in Hospital) del 1988, prevede, al punto 3, che: "Il bambino ha diritto ad essere ricoverato in zone a lui dedicate e architettonicamente adeguate e ad essere accudito/assistito da personale formato nell'area pediatrica".

Rilevato che:

- l'Italia ha optato da tempo per la pediatria di famiglia, ovvero una capillare presenza di pediatri territoriali distribuiti su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di offrire a tutti i bambini un'assistenza specialistica gratuita e un rapporto fiduciario di libera scelta e che questo servizio merita di essere valorizzato e rafforzato, garantendo aperture continuative sempre più efficaci, come primo filtro clinico deputato alla cura diretta del caso o alla decisione del luogo più appropriato ove ricevere le cure più idonee.

Ricordato che:

- tale scelta trova conferma nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la cosiddetta “legge Balduzzi”, all’interno della quale si prevede, all’articolo 1, una organizzazione 24 ore su 24 dell’assistenza dei medici di famiglia che, attraverso l’Aggregazione funzionale territoriale (AFT) garantisce su tutto il territorio nazionale la prima valutazione specialistica della patologia emergente, facilitati in ciò dal rapporto diretto e fiduciario che la convenzione prevede.

Considerato che:

- i numeri sempre più importanti di accesso ai PS toscani, come dimostrano i numeri sopra evidenziati, per coloro che hanno un’età compresa tra 1 e 14 anni, motivano una particolare attenzione al potenziamento del sistema di accesso pediatrico, già nella fase di emergenza urgenza e per tutta la durata della assistenza pediatrica, con l’obiettivo di accogliere i bambini ed intervenire tempestivamente in modo mirato;

- è opportuno, tuttavia, che tale potenziamento avvenga mediante accorgimenti finalizzati ad evitare un accesso di massa verso il pediatra di guardia ospedaliero che non potrebbe rispondere ad un numero incontrollato di richieste, in particolare nelle fasce notturne e festive, laddove si deve occupare anche della degenza pediatrica e neonatologica oltre che della sala parto; tantomeno nell’aumento del numero dei pronto soccorso pediatrici che rischierebbe di causare un impoverimento professionale ed una non appropriatezza sia nell’uso della pediatria di base che del personale dell’emergenza urgenza.

Ritenuto che:

- sia pertanto necessario favorire, in linea con quanto previsto dalla Carta dei diritti dell’infanzia, un nuovo modello di percorso pediatrico ospedaliero già a partire dall’emergenza-urgenza, che preveda, in ogni presidio ospedaliero toscano non pediatrico, una adeguata dotazione in termini professionali ed una formazione specifica del personale medico e infermieristico nelle varie discipline nell’approccio clinico con il bambino ed i suoi genitori, anche avvalendosi di competenze specifiche maturate all’interno della AOU Meyer, a partire dallo stesso personale dell’emergenza-urgenza; tale riorganizzazione dovrà prevedere anche una adeguata turnazione del personale infermieristico affinché possa svolgere attività assistenziale sia nella degenza pediatriconeonatologica che nella gestione infermieristica del paziente pediatrico;

- nella continuità dell’assistenza pediatrica sia opportuno prevedere degli spazi ludici a misura di bambino dedicati all’attesa, al triage, all’osservazione clinica e alle procedure assistenziali, a partire dalla cartellonistica, che dovrà indirizzare la fascia pediatrica verso l’attesa pre-triage dedicata;

- tale percorso pediatrico dedicato in ospedale debba iniziare dal pronto soccorso e svilupparsi in tutti i processi assistenziali, dalla diagnostica per immagini a quello chirurgico, intensivistico, ortopedico, etc., attraverso la disponibilità dello specialista in tutti quei casi in cui la specificità e la complessità del caso lo rendano

necessario.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, mediante opportuni interventi, per:

- assicurare, in tutti i presidi ospedalieri toscani con oltre 2.500 accessi relativi annui, la continuità dell’assistenza pediatrica da parte di un’equipe multidisciplinare operativa 24 ore su 24 sia nei reparti di degenza che nei pronto soccorso, al fine di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso specifico riservato a cure tempestive ed appropriate anche nei casi in cui sia necessario un tempo di permanenza prolungato nell’ambito dell’emergenza-urgenza;

- prevedere, di conseguenza, aree individuate fisicamente che garantiscano ai percorsi di permanenza nel settore dell’emergenza urgenza le peculiari necessità del bambino, dalle attrezzature mediche e di assistenza, agli spazi ludici e di soggiorno, di diagnostica e di cura;

- individuare, pertanto, come priorità all’interno della programmazione regionale, gli investimenti strutturali necessari all’opportuno adeguamento dei pronto soccorso della Toscana.

BOLZANO

DGP 3.11.15, n. 1274 - Accreditamento dei soggetti pubblici e privati di formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia. (BUR n. 45 del 10.11.15)

Note

Viene recepito l'Accordo Stato Regioni – Province Autonome del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”.

DGP 3.11.15, n. 1272 - Autorizzazione all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige alla conversione d'ufficio della durata di esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (BUR n. 46 del 17.11.15)

Note

Con il punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 27 dicembre 2013, recependo parzialmente il decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2012, concernente “Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329”, è stato approvato il periodo minimo di validità dell'esenzione riferito alle malattie croniche ed invalidanti esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Prima di tale decreto il periodo di validità delle attestazioni di esenzione era da ritenersi, in base al documento di lavoro della riunione del 23 giugno 1999 tra rappresentanti del Ministero della Sanità e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, consigliabile; nella Provincia Autonoma di Bolzano lo stesso fu stabilito con lettera del competente Assessore alla Sanità.

L'allegato A della predetta deliberazione (a cui si rinvia) elenca per tutte le malattie esenti, suddivise secondo il loro codice di esenzione, il relativo periodo minimo di validità dell'esenzione.

Ai sensi del predetto punto 1 ciascun periodo minimo di validità vale per le nuove esenzioni o per il rinnovo delle stesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione, la quale con il punto 6 della stessa è stata fissata con il 1° aprile 2014; per il rinnovo delle esenzioni è necessario effettuare un'apposita visita medica specialistica.

Viene autorizzata l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, a effettuare la conversione d'ufficio della durata dell'esenzione da “limitata (mass. 36 mesi)” a “illimitata” per le persone, le quali attualmente sono ancora in possesso dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le seguenti malattie con un periodo di validità limitato.

DASS 18.11.15, n. 18642 - Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione di farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale secondo le indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco – AIFA. (BUR n. 46 del 17.11.15)

Note

Viene approvato l'allegato elenco (a cui si rinvia) che definisce per ogni singolo farmaco e indicazione il centro autorizzato alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale, secondo le indicazioni stabilite dall'Agenzia italiana del farmaco – AIFA

TUTELA DEI DIRITTI**CAMPANIA**

DGR 18.11.15, n. 560 - Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni di contrasto alla violenza di genere. . (BUR n. 67 del 16.11.15)

Note**PREMESSA**

Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne rappresenta un'allarmante tendenza in aumento per quanto riguarda la violenza fisica, psicologica, economica e sessuale.

La Convenzione del Consiglio d'Europa, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con L. 77 del 27 giugno 2013, è *"il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza"*.

Con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà.

La violenza di genere, oltre ad essere un crimine e una violazione fondamentale dei diritti umani, provoca importanti danni alla salute psico-fisica delle donne e dei minori che ne sono vittime, aggravando la loro vulnerabilità con il conseguente rischio di esclusione sociale.

Con L. 15 ottobre 2013, n. 119 è stato convertito in legge, con modificazione, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere

La Regione Campania intende assicurare la tutela ed il sostegno alle donne vittime di violenza attuando:

- la L.R. 2/2011 "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere che, all'art.1, riconosce "ogni forma o grado di violenza di genere come violazione dei diritti umani fondamentali"
- la L.R. 22/2012 "Norme per l'integrazione della rete dei servizi territoriali per l'accoglienza e l'assistenza alle vittime di violenza di genere e modifiche alla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012) che, all'art.1, in attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1350/2007, ha affermato che ogni forma di persecuzione rivolta al genere femminile che si manifesta attraverso azioni violente di tipo fisico, psicologico o sessuale o di qualunque tipo dirette a provocare sofferenza alla donna, includendo tra tali azioni anche le minacce, la coercizione e la privazione della libertà, sia nella sfera privata che nella pubblica, rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce una minaccia per la salute e la sicurezza

La Regione Campania:

- ritiene prioritario rafforzare le azioni di contrasto alla violenza di genere con il coinvolgimento di una rete di attori istituzionali e della società civile.
- ha interesse a sviluppare iniziative sinergiche con le Istituzioni disponibili per la tutela ed il sostegno alle donne vittime di violenza di genere.

E' stato predisposto un apposito schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale, con l'Ordine degli Psicologi, l'ANCI Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale

Le suddette istituzioni si impegnano a promuovere e sviluppare azioni, progetti e iniziative finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della violenza maschile contro le donne, con particolare riguardo ai temi delle azioni di sensibilizzazione e di informazione sulla violenza di genere

Viene approvato lo schema di Protocollo d'Intesa per la realizzazione di Azioni di contrasto alla Violenza di Genere, che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;

EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE n. 1488 – Risoluzione per promuovere progetti educativi finalizzati al benessere dei giovani in età scolare, alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche e ad ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere. (BUR n. 296 del 18.11.15)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

a livello internazionale la legislazione in materia di discriminazione, intesa come trattamento non paritario diretto nei confronti di un individuo o gruppo di individui, in virtù della loro appartenenza ad una particolare categoria, è determinata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani, che nacque in risposta alle atrocità commesse dal regime nazista e frutto di discriminazioni razziali, per orientamento sessuale, opinioni politiche;

essa ribadisce che "tutti hanno diritto a un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione", nonché "l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali";

la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art. 21 afferma pure che "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali.";

la stessa Carta Costituzionale fonda sul principio di uguaglianza l'orizzonte di convivenza civile, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e della donna e attribuendo alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ordine di ostacolo che impedisce il pieno sviluppo della persona umana;

la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e Adolescenza dichiara, altresì, che l'educazione deve favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali, preparandolo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi.

Premesso inoltre che

ha sempre più rilevanza nell'ambito socio-culturale ed educativo l'attuazione degli obiettivi di cui all'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'UE relativo alla salute pubblica, quali la prevenzione della malattia e rischi per la salute compresi quelli legati allo stile di vita, che nei ragazzi e ragazze possono essere fortemente condizionati da stereotipi sessisti e forzature di vario tipo, facilitati dall'assenza di informazioni nonché da un'accessibilità incontrollata a fonti internet che possono indurre a comportamenti a rischio per la propria salute psicofisica;

in questo contesto il termine "genere", nel suo impiego filosofico, socioculturale e sociosanitario, assume significati e complessità che non sono e non devono essere riconducibili alla cosiddetta "teoria del gender", quanto piuttosto al rapporto che esiste tra componente biologica e culturale delle differenze in particolare tra uomo e donna, per meglio rendere appropriati gli approcci sia educativi che sociosanitari.

Considerato che

le tematiche inerenti al rapporto tra sesso biologico e identità di genere/ruolo sociale sono da decenni oggetto nelle nostre università di corsi (ad esempio negli insegnamenti di sociologia, di storia sociale e di antropologia culturale) e possono di conseguenza trovare spazio nei percorsi formativi e scolastici, purché in modo scientificamente fondato e epistemologicamente corretto, nel rispetto delle norme e degli ordinamenti che regolano il sistema scolastico e l'offerta formativa, ivi compresa la indispensabile collaborazione e alleanza educativa tra famiglia e scuola, per gli allievi minori;

le norme nazionali vigenti in materia di istruzione, come interpretate e applicate anche da circolari del MIUR, hanno confermato che progetti inerenti a tali tematiche possono essere sviluppati, nel rispetto delle norme e dei principi che regolano la definizione, approvazione e diffusione del Piano dell'Offerta Formativa e la definizione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa con le famiglie;

in particolare, la recente circolare MIUR n. 1972 del 15/09/2015 esclude che forme ideologiche di presentazione delle problematiche di genere possano rientrare tra gli obiettivi dei percorsi scolastici,

mentre è volta alla corretta interpretazione e alla piena attuazione dell'art. 1 comma 16 della legge 107/2015 ("La Buona Scuola") che recita testualmente: "Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119" recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" e che prevede che anche i percorsi scolastici siano chiamati a contribuire al "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", in particolare con il mandato di "promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo".

Preso atto che

in Emilia-Romagna sono attualmente circa settanta i progetti che coinvolgono la scuola, gli ambienti di lavoro, gli operatori sanitari oppure rivolti alla comunità nel suo insieme, avviati dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per promuovere stili di vita sani e prevenire patologie croniche o endemiche, mettendo in pratica i principi del programma nazionale "Guadagnare salute" sotto l'egida del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità;

tra i progetti regionali citati rientrano quelli di educazione all'affettività e sessualità, basati su linee guida nazionali ed internazionali, che forniscono informazioni e favoriscono comportamenti corretti e preventivi, attraverso il potenziamento delle competenze relazionali ed emotive (life skills) quali l'autoconsapevolezza, l'empatia, la capacità di prendere decisioni determinanti per il benessere e la salute, propri e degli altri, in una cultura del rispetto reciproco;

obiettivi dichiarati di questi programmi educativi sono la prevenzione di interruzioni volontarie di gravidanza, AIDS e altre malattie sessualmente trasmesse, la prevenzione della violenza di genere e omofobica, del bullismo e della violenza tout court attraverso il superamento degli stereotipi, la promozione del benessere fisico, psicologico e relazionale dei preadolescenti/adolescenti e degli strumenti per superare positivamente condizioni di disagio in una società sempre più complessa e multiculturale.

Richiamati

i seguenti articoli della legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere L.R. 6/2014:

Art. 3 (Definizioni) a) genere: si assume la definizione di cui all'articolo 3 lettera c), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ratificata e resa esecutiva con legge n. 77 del 2013 per cui "con il termine 'genere' ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini";

art. 7 (Educazione) comma 2. La Regione, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, università, scuole e istituti, enti di formazione, centri documentazione delle donne e di genere, promuove progetti che... favoriscano in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia e l'università, un approccio multidisciplinare e interdisciplinare al rispetto delle differenze, al superamento degli stereotipi e delle discriminazioni multiple, allo studio dei significati socio-culturali della sessualità e dell'identità di genere.

Impegna l'Assemblea legislativa e la Giunta della Regione Emilia-Romagna,

Per quanto di competenza,

a continuare a promuovere, coordinare e vigilare, percorsi e progetti educativi finalizzati al benessere dei/delle ragazzi/e ancora in età scolare e dunque alla prevenzione delle patologie fisiche o psichiche in particolare tra gli adolescenti, nonché di ogni forma di violenza derivante da discriminazioni di genere;

ad operare affinché siano promossi su tutto il territorio regionale coinvolgendo la scuola, le famiglie e gli studenti, nei modi e secondo gli obiettivi conformi ai principi e alle norme citate;

a continuare ad operare affinché tutti i progetti in materia di educazione all'affettività e sessualità, scelti in autonomia dagli istituti scolastici, siano supportati da adeguata formazione degli/delle insegnanti, educatori/trici sulle pratiche educative e didattiche, sulla promozione di quanto in premessa e siano preceduti da ampia e corretta informazione nonché coinvolgimento di genitori e studenti anche nel rispetto dei principi costituzionali di responsabilità educativa delle famiglie;

ad attivare, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, un monitoraggio sulle buone pratiche progettuali attivate sul territorio regionale, nonché sui fenomeni discriminatori e di bullismo che si vogliono contrastare;

ad individuare occasioni di approfondimento delle progettualità in corso nelle Commissioni competenti.